



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| DOTT. FRANCESCO VALENTE | Giudice |
| DOTT. VINCENZO MONTEMURRO | Pubblico Ministero |
| DOTT.SSA MADDALENA DI FINO | Cancelliere |
| DOTT. DAVIDE D'ANDREA | Ausiliario tecnico |

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 78

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.
PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 14/11/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611288157

Esito: RINVIO AL 18/11/2025 09:30

TRIBUNALE DI POTENZA
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO

18 NOV. 2025

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DELL'IMPUTATO PERLI FRANCESCO.....35

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 14/11/2025

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DOTT. FRANCESCO VALENTE | Giudice |
| DOTT. VINCENZO MONTEMURRO | Pubblico Ministero |
| DOTT.SSA MADDALENA DI FINO | Cancelliere |
| DOTT. DAVIDE D'ANDREA | Ausiliario tecnico |

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Riva Nicola, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova, come le altre udienze, immediatamente reperibile. Riva Fabio Arturo, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Perrone, presente. Capogrosso Luigi, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova. Andelmi Marco, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO F. MORLINO – Avvocato Morlino in sostituzione per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Cavallo Angelo, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze e Lodovica Beduschi.

AVVOCATO C. URSO – Sostituito i colleghi con delega orale, l'Avvocato Carmine Urso.

GIUDICE F. VALENTE – Dimaggio Ivan, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituito dall'Avvocato Carmine Urso, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO F. MORLINO – Sempre l'Avvocato Morlino per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze. Anche per questa posizione, Avvocato Urso?

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, è presente, si revoca la precedente dichiarazione di assenza, difeso di fiducia dagli Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, entrambi presenti. Ferrante Bruno, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO F. MORLINO – Avvocato Morlino in sostituzione per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vito Ippedico, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova immediatamente reperibile. Giovinazzi Cosimo, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito dall'Avvocato Roccanova ai sensi dell'Articolo 97, IV comma. Dinoi Giuseppe, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO F. PESARE – Pesare è presente, Consigliere.

GIUDICE F. VALENTE – Solo per sé stesso, Avvocato, o anche per delega?

AVVOCATO F. PESARE – Anche per l'Avvocato Pasanisi.

GIUDICE F. VALENTE – Okay, anche per delega dell'Avvocato Pasanisi. Raffaelli Giovanni, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Savino Murro.

AVVOCATO A. ROCCANOVA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonio Roccanova.

GIUDICE F. VALENTE - Ceriani Alfredo, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova. Rebaioli Giovanni, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Daniele Convertini e Matteo Danieli, assenti entrambi, sostituiti dall'Avvocato Roccanova ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, immediatamente reperibile. Pastorino Agostino, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carmine Urso, che è presente e Gaetano Melucci.

AVVOCATO C. URSO – Sostituisco anche il collega Melucci.

GIUDICE F. VALENTE – Bessone Enrico, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Gaetano Melucci e Vincenzo Vozza, assenti entrambi, sostituiti ai sensi dell'articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova. Liberti Lorenzo, libero assente già presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Raffo, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova. Vendola Nicola, libero assente, difeso di fiducia

dagli Avvocati Vincenzo Bruno Muscariello e Michele Laforgia, assenti entrambi, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova immediatamente reperibile. Ilva S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, Commissari Straordinari assenti, di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVV.SSA A. PACE – Avvocato Annalisa Pace per delega orale di entrambi.

GIUDICE F. VALENTE – Partecipazioni Industriali S.p.a., in persona del curatore speciale, che è assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO F. MORLINO – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Franco Morlino.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.a., legale rappresentante assente, di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, assenti entrambi, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Roccanova.

Per le Parti Civili:

Legambiente, Circolo di Taranto, Avvocato Eligio Curci.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente. Costituite Parti Civili numerate da 6 a 21, Avvocato Anna Lisa Montanaro.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituita dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Da 22 a 26, Avvocato Orazio Cantore.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – CGIL Taranto e FIOM CGIL Taranto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Mariggìo.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituita dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Da 30 a 34, Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO S. FLORA – Giudice, sostituisco io l'Avvocato Esposito, l'Avvocato Sebastiano Flora.

GIUDICE F. VALENTE – Associazione Contramianto e altri rischi Onlus, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO VENDEGNA – Per delega verbale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da 26 a 52, Avvocato Carlo Rienzi.

AVVOCATO S. FLORA – Sì, Avvocato Flora per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi.

AVVOCATO S. FLORA – Sempre Avvocato Flora delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – I.N.A.I.L. difesa dall'Avvocato Eleonora Coletta.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituita per delega orale dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente.
Cittadinanzattiva APS e Fragnelli e Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura
Distrettuale di Potenza, non è comparso nessuno. D'Alessandro Antonio, Avvocato
Cosimo Antonicelli, assente. Da 61 a 69 Avvocato Antonietta Ricci.

AVV.SSA A. RICCI – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – È presente. Da 70 a 78 Avvocato Gianluca Vitale.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci. Per le parti assistite
dall'Avvocato Vitale, è presente personalmente Margherita Calderazzi per Slai Cobas.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, diamo atto che è presente a verbale. Da 79 a 82, Avvocato
Lorenza Della Pepa.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituita dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno,
assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega verbale Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST-CISL, URS-CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente.
A.S.L. Taranto, Avvocato Sebastiano Flora, che è presente. De Nicola Antonio e
D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna, che è presente. Altamarea contro
l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Da 94 a 101
Avvocato Anna Murianna.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituita dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore
Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.

AVV.SSA A. RICCI – Sempre Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito, Avvocato Daniele De Angelis, che è presente.
Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Da 109 a 112, Avvocato

Fulvio Giovanni Saracino, assente. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink
“nodo di Taranto”, Avvoca Filiberto Catapano Minotti.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito per delega orale dall’Avvocato Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Da 115 a 131, Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall’Avvocato Antonietta Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Da 132 a 145, Avvocato Andrea Silvestre.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito sempre dall’Avvocato Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Società Cooperativa La Sciaia, Avvocato Salvatore Maggio, assente.

Da 147 a 150, Avvocato Eliana Baldo.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituita dall’Avvocato Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta.

AVV.SSA A. RICCI – Sostituito dall’Avvocato Ricci.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, costituite le parti, si può proseguire. Oggi erano
calendarizzate le discussioni degli Avvocati Pesare, Pasanisi, Camera, Gallico e
Muscariello. Nell’ordine che preferite.

AVVOCATO F. PESARE – Quindi Pesare anche per conto dell’Avvocato Pasanisi.

Mi riporto ovviamente alle conclusioni ovvie che la Difesa in udienza preliminare deve svolgere,
ovvero sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste o per non avere
commesso. Mi permetto soltanto di far rilevare come i reati contestati all’imputato
Dinoi Giuseppe, ovvero capo E) e capo F), potrebbero essere ormai prescritti. Dico ciò
perché se il fatto contestato è sino al 28 novembre del 2012, posto che non vi è stato
nessun altro evento interruttivo oltre alla richiesta di rinvio a giudizio, questa veniva
emessa l’11 dicembre del 2024, ovvero dodici anni e mese dopo circa, dodici anni e
quindici giorni dopo. Ammesso che non ci fosse stata la richiesta di rinvio a giudizio
come evento interruttivo, sarebbe prescritto ugualmente il reato di cui all’Articolo 437
per la prossima di dieci anni, aumentata di un quarto, posto che Dinoi è totalmente
incensurato, si arriverebbe a dodici anni e sei mesi. Anche in questo caso sarebbe
prescritto. Come anche l’ulteriore reato, il capo F), pena massima sette anni, cui va
aggiunto – in questo caso ai sensi dell’Articolo 156, VI comma, del Codice Penale, il
doppio dei termini di prescrizione, quindi 41 mesi, per cui arriveremmo sempre alla
prescrizione maturata il 28 maggio 2023. In tali termini io concludo. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. A seguire?

AVVOCATO G. CAMERA – Parlo io.

Signor Giudice, diciamo che io necessariamente dovrò soffermarmi un po' di più nell'esposizione delle argomentazioni a difesa del mio assistito. Ho depositato nei giorni scorsi a portale già una memoria con tutta una serie di documenti allegati a cui farò riferimento oggi e ho separatamente anche fatto un ulteriore deposito, sempre in formato telematico, con una piccola nota di accompagnamento, che sono all'incirca 40 verbali del gruppo istruttore della Commissione IPPC.

La Difesa di oggi è particolarmente grave e impegnativa per me perché difendo un mio collega e un mio amico. L'Avvocato Perli, come lei avrà visto dal capo di imputazione, è chiamato in causa, al netto dei titoli di reato che io vedo palesemente insussistenti e proverò a spiegarlo, per avere esercitato la funzione di Avvocato. Questo processo pone dunque tutta una serie di problematiche che non erano state adeguatamente affrontate di fronte all'Autorità Giudiziaria tarantina ma che, in realtà, sono di stretta attualità anche perché – giustamente – di recente sono intervenute delle modifiche legislative svolte a rafforzare il ruolo difensivo e a prevenire, se non addirittura a impedire delle forme di abuso della funzione difensiva come in questo procedimento si sono verificate.

L'Avvocato Perli ha passato – direi – gli ultimi quindici anni sotto procedimento penale, era uno degli Avvocati amministrativisti più stimati non solo a Milano, ma sull'intero territorio nazionale, aveva ottenuto dei risultati professionali molto importanti e sistematicamente vincenti all'interno della vicenda di cui ci occupiamo impugnando provvedimenti, come prevede la legge, come prevede la Costituzione, rivolgendosi sistematicamente alle Autorità Giudiziarie che il nostro ordinamento prepone per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi e non uscendo mai dal perimetro rigoroso dei progetti della deontologia e dell'etica professionale.

Oggi lui risponde di due capi di imputazione. Il primo è quello della partecipazione all'associazione per delinquere. È un capo di imputazione abbastanza anomalo, devo dire, perché bypassa completamente quella che è l'attività storicamente svolta e che vedremo dall'Avvocato Perli e si limita, mal interpretando stralci di interpretazione patologicamente inutilizzabili, a dipingere l'Avvocato Perli come una sorta di lobbista, non come un Avvocato amministrativista, come una sorta di lobbista che avrebbe aiutato ad ottenere quell'AIA, che poi lo stesso Avvocato Perli impugnerà ottenendo soddisfazione di fronte alle competenti Autorità Giurisdizionali.

Ora, diciamo che su questa imputazione io mi soffermerò analiticamente perché credo che questa imputazione sia la negazione della funzione difensiva. E lo dimostrano una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, rispetto ai quali nessuno ha mai voluto confrontarsi, perché l'Avvocato Perli sin dalla fase delle indagini preliminari aveva

chiesto di essere ascoltato, ma un ascolto che doveva essere realmente interessato a comprendere esattamente tutte le problematiche e anche qual era il ruolo dell'Avvocato Perli rispetto alla difesa dei diritti del suo assistito Ilva, mentre invece si è andato a privilegiare qualche stralcio di intercettazioni che poi già presso la Corte d'Assise di Taranto si è capito che non erano state neanche trascritte in modo corretto.

La seconda imputazione rispetto alla quale io non mi soffermerò, se non nei limiti strettamente necessari per collocare nella giusta prospettiva i contenziosi coltivati dall'Avvocato Perli, è il concorso con Nicola Vendola, Fabio Riva e Luigi Capogrosso nella concussione di Giorgio Assennato. Su questo tema ci siamo divisi i compiti, ne parlerà l'Avvocato Gallico, ma anche lì la contestazione – anticipo - è frutto di macroscopici errori di fatto negati da elementi documentali fidefacenti che non sono mai stati presi in considerazione, visto che non ci vuole un processo per accertare che in quei tre giorni, al netto di quello che è successo a mio giudizio non penalmente rilevante, l'Avvocato Perli stava mille chilometri di distanza. Con una anche notevole approssimazione nella formulazione nel capo di imputazione, visto che non si capisce a che titolo l'extraneus sarebbe chiamato come concorrente morale rispetto a un fatto tipico.

Voglio, per cercare – ribadisco – di non dispendermi e di andare al fuoco della situazione, perché realmente siamo qua convinti di poter ottenere una sentenza ampiamente liberatoria su entrambi i capi di imputazione, vorrei iniziare a spiegare brevemente qual è stata la genesi, la natura, il perimetro e la finalità degli incarichi difensivi conferiti da Ilva all'Avvocato Perli, sia in ambito giudiziale e sia all'interno della procedura AIA. Lei vedrà tra i documenti, noi abbiamo prodotto anche un parere pro veritate dal Professor Aldo Travi, emerito di diritto amministrativo all'Università Cattolica di Milano, uno dei massimi esperti della materia. Questo perché non che fosse necessario, ma dal punto di vista difensivo probabilmente era opportuno, bisognava spiegare anche qual era il ruolo dell'avvocato amministrativista in una procedura così complicata perché, evidentemente, era sfuggito. Nel corso del Primo Grado non c'è nessuna analisi coerente con i principi dell'ordinamento, con le prassi del diritto amministrativo, con l'etica dell'Avvocato amministrativista che potesse far comprendere che quegli interventi sempre formali, sempre formali dell'Avvocato Perli, erano l'esatto adempimento di un mandato difensivo, legittimamente e trasparentemente conferito, con una finalità altrettanto legittima, cioè l'ottenimento dell'AIA.

L'Avvocato Perli inizia a seguire come Avvocato amministrativista Ilva nel 2002. In tutto, i suoi incarichi sono consistiti in circa 80 contenziosi e posizioni giudiziarie – come quelle che vedremo – di precontenzioso con Ilva per l'AIA. In origine si occupa dello stabilimento di Genova, il primo contenzioso che riguarda lo stabilimento di Taranto in realtà è una

controversia concernente il punto di misurazione degli scarichi industriali, che viene deciso sempre in modo favorevole all'Avvocato Perli prima dal TAR Puglia, con la sentenza 1007 del 2004, poi dal Consiglio di Stato con la sentenza 46.048 del 2005, primo incarico, doppia sentenza favorevole, doppia con forma favorevole alle tesi dell'Avvocato Perli.

Dal 2007 iniziano a intensificarsi i contenziosi dell'Avvocato Perli relativi all'impianto di Taranto. Attenzione, perché sono tutti contenziosi giudiziari in questa fase temporale e dal 2007 alle 2010, nonostante la domanda per il rilascio dell'AIA fosse stata proposta il 27 febbraio del 2007, non era stato occupato, non era stato incaricato di occuparsi di attivare le vie legali previste dall'ordinamento e dall'etica professionale per ottenere un rilascio dell'AIA che era ampiamente fuori tempo massimo, un tempo massimo previsto dalla legislazione e che ha una derivazione europea diretta. Perché anche qui la genesi dell'AIA che venga da una derivazione europea e che abbia tutta una serie di prescrizioni autonome di natura e di matrice evidentemente amministrativa è un'altra cosa che evidentemente non si è approfondito. In particolare perché viene uffiato l'Avvocato Perli? Perché il termine di 300 giorni, che era stato previsto dalla legge come durata massima per il rilascio di AIA nazionale complessi, in realtà, a un certo punto aveva stipulato alla giurisprudenza amministrativa a ritenere che il principio dell'obbligo di Pubblica Amministrazione di dover risarcire il privato per grave ritardo da danno ingiusto fosse una materia da mettere in discussione con un Avvocato.

Ricordo che a ricordo di legge, il procedimento di rilascio dell'AIA di Ilva avrebbe dovuto concludersi entro il 2007, è durato oltre 1500 giorni. Quindi un imprenditore, qualunque imprenditore che cosa fa? Siccome viene leso un suo diritto, si rivolge ad un Avvocato amministrativista perché metta a terra - come si dice oggi - la tutela dei suoi diritti a fronte di una mancanza dello stato nel rilascio di un atto amministrativo previsto da una normativa europea. Anche qui l'Avvocato Perli si è sempre è solo occupato degli aspetti amministrativi. Non è mai entrato nel merito delle scelte tecnico ambientali perché non è compito dell'Avvocato, lui si limitava a prendere i provvedimenti amministrativi che venivano rilasciati, esaminarli, laddove c'erano gli estremi impugnarli di fronte ai Giudici competenti e ogni qualvolta ha impugnato un provvedimento, la Magistratura gli ha sempre dato ragione.

Abbiamo riallegato tutti i ricorsi, abbiamo poi riallegato anche tutte le missive che sono atti amministrativi, perché la Pubblica Amministrazione, quando risponde ad un imprenditore o a un qualunque cittadino forma un atto che è soggetto a un sindacato del Magistrato, sono tutti atti, missive articolate che hanno questa finalità: ottenere atti amministrativi che nella misura in cui non ledono il diritto del cittadino non sono

impugnati, ma nella misura in cui sono viziati per violazione di legge, per eccesso di potere, possono essere impugnati e questo è stato fatto secondo un principio di separazione di poteri che è stato gestito in modo calibrato e sempre etico dal punto di vista dell'Avvocato Perli.

Ora, prima poi di entrare nel merito, io mi voglio soffermare, perché è uno degli aspetti del capo di imputazione – devo dire – che merita forse di spiegarsi un filo di più, è quello relativo al ruolo difensivo rispetto al rilascio della procedura AIA. Come ho detto, questo istituto è entrato nel nostro ordinamento nel 1999, in attuazione della direttiva europea 96/61 CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento, perché bisognava – appunto – evitare frazionamenti. È una procedura che ha una scansione molto chiara, soprattutto con riferimento alla fase pubblica e alla fase decisionale, che è l'unica non pubblica. L'imprenditore presenta una istanza i cui contenuti sono tipizzati dalla legge, entro trenta giorni la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità competente, di cui era prevista nei quindici giorni successivi la pubblicazione su un quotidiano e per AIA di competenza statale per quella come l'Ilva di Taranto si doveva trattare di un quotidiano nazionale, per consentire la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati. Dunque massima pubblicità per stimolare la massima partecipazione. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione potevano essere proposte osservazioni scritte da parte dei soggetti interessati. Tutta una fase di contraddittorio di ampia partecipazione su base legislativa esplicitamente pubblica. Viene poi svolta una istruttoria tecnica. Questa istruttoria viene demandata dall'ordinamento a una apposita commissione, costituita da esperti qualificati, cosiddetta Commissione IPPC.

È ovvio che poiché questo procedimento riguarda una serie di amministrazioni, perché tutte sono coinvolte, si ricorre all'Istituto della Conferenza di Servizi, Conferenza di Servizi che mette intorno a un tavolo il Sindaco, la Regione, tutti i soggetti titolati ad esprimere un parere e, di conseguenza, è una forma di partecipazione e di concertazione direttamente prevista dall'ordinamento. L'Autorità competente preposta al rilascio poi dell'autorizzazione finale in qualsiasi momento poteva richiedere integrazione della documentazione. In tal caso, i termini per la conclusione della conferenza dei servizi o per l'emanazione del provvedimento finale sarebbero stati sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. A quel punto, l'Autorità competente, cioè il Ministero dell'Ambiente doveva procedere al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro un termine che, come ho detto, per insediamenti di questo genere, era il massimo ed era di trecento giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso è durato oltre 1.500 giorni, cinquanta mesi.

Primo aspetto: tutti gli atti dei procedimenti possono essere consultati dal pubblico, Articolo 5, comma 6, 7 e 15 e per le procedure di competenza statale era addirittura prevista la pubblicazione sul sito del Ministero. Questo per dire che non ci sono state insinuazioni o indecisioni segrete, è la scelta del Legislatore che crea questo procedimento giustamente sulla partecipazione, sulle conferenze di servizi, sull'interlocuzione tra imprenditore e autorità e altri enti preposti. Su questo tema specifico ho allegato il parere del Professor Travi, proprio perché è andato a esaminare alla luce degli atti quelli che in concreto sono stati gli interventi – poi li ripasserò in rassegna brevemente – dell'Avvocato Perli in adempimento del mandato conferitogli da Ilva rispetto a questa dilatazione assolutamente extra ordinem dei tempi di rilascio dell'AIA. Missive pubbliche. Abbiamo allegato tutti i verbali del comitato istruttorio, non ha mai partecipato, si è sempre rivolta ad Autorità in modo pubblico con delle PEC.

E qua c'è un passaggio sintetico del parere del Professor Travi che ritengo opportuno leggere: “La complessità della procedura di AIA, accentuata dalla sua novità ed alla sua inerenza ad un insediamento industriale di intense problematiche ambientali, come era lo stabilimento Ilva di Taranto e lo sforamento di tutti i termini procedurali, rendevano del tutto opportuno e ragionevole la decisione della società di richiedere l'assistenza di un legale. Si tratta di un'evenienza frequente in procedimenti del genere, ma che molti avvocati amministrativisti hanno potuto conoscere e verificare nella loro esperienza professionale. L'avvocato amministrativista che assiste una impresa in una procedura del genere è chiamato a svolgere un ruolo di tutela dell'interesse legittimo della sua cliente soprattutto con questi obiettivi: a), assicurare una corretta interpretazione della legge, esigenza fondamentale soprattutto in presenza di una procedura regolata da una legislazione recente e soggetta al pericolo di interferenze politiche”. Ci sono intercettazioni dove Perli dice: “A me non interessa la politica, mi interessa la legge”. “B), Evitare la commissione di ragioni politiche nella valutazione di ordine tecnico di competenza delle amministrazioni coinvolte; c), preveniva rallentamenti nello svolgimento del procedimento rispetto al modello legale”. Quindi, qua – diciamo – dobbiamo partire da un presupposto. Perli non è un lobbista, un facilitatore dell'AIA, Perli è un professionista di calibro nazionale, che viene ufficato dal suo cliente per ottenere una tutela dei diritti rispetto ad una inerzia dello Stato e nel momento in cui Perli difende al meglio quel cliente – e viva a Dio, penso che siamo tutti d'accordo che l'identificazione tra cliente e assistito è un qualcosa che deve stare fuori dall'Aula di Giustizia – Perli sta facendo esattamente al meglio il suo lavoro, come puntualmente tutte le sentenze che poi lui richiamava inviandole alla Commissione AIA perché si partiva da dati giudiziari, da giudicati amministrativi e non venissero lesi i diritti del suo

assistito.

E ancora che cosa dice? In che cosa consiste l'attività difensiva dell'avvocato amministrativista nell'ambito di una procedura AIA così complessa? Dice: "Esaminati gli atti, sono quelli che si attuano e si riscontrano comunemente in un procedimento amministrativo. Si traducono nella segnalazione di elementi utili al procedimento, attraverso la presentazione di osservazioni, memorie, istanze o attraverso l'intervento della convocazione della Commissione IPPC o alla conferenza di servizio. A questo proposito è importante considerare che anche il procedimento di AIA è soggetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, che si conforma al principio della più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, ivi compreso il preponente. Tale soggetto ha titolo per legge a conoscere la documentazione acquisita al procedimento e a presentare in ogni momento osservazioni e documenti; può intervenire alle conferenze di servizi, senza partecipare alle deliberazioni". È evidente, ma qua nessuno ha mai partecipato alle deliberazioni. Abbiamo prodotto – ribadisco – tutti i verbali. "Questa possibilità era implicita nella disciplina della conferenza di servizi richiamata dall'Articolo 5, comma 10, del Testo Unico Ambiente ed è stato espressamente riconosciuto nella disciplina della conferenza dei servizi per l'AIA introdotta nel testo unico a far tempo dal 2010 con il nuovo 29 quater, comma 5 del Testo Unico Ambiente, che esplicitamente precisa che alla conferenza di servizio sono invitate le amministrazioni competenti, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione. La partecipazione, dunque, non rappresenta una interferenza rispetto al regolare svolgimento della procedura amministrativa, né può essere rappresentata in termini di attività di lobbying, ma rappresenta uno strumento ritenuto utile e opportuno dalla legge per assicurare una piena comprensione e valutazione delle esigenze manifestate dal soggetto privato".

Questa è premessa, passo all'analisi dei singoli contenziosi curati dall'Avvocato Perli e dico perché è necessaria questa sintesi. Sarò il più possibile sintetico, sconfinerò nella pedanteria, ma è utile anche perché serve per capire a) la palese violazione dell'Articolo 103 che caratterizza questo procedimento, palese; b), per comprendere la piena legittimità e coerenza degli interventi successivi nella fase AIA, perché l'Avvocato Perli altro non si limitava a fare che intervenire con delle missive istituzionali forti di principi già riconosciuti da Giudici amministrativi.

Allora, a pagina 13 della nostra memoria inizio a indicare i ricorsi. Il primo, quello che ho già detto, il primo ricorso che lui cura per lo stabilimento di Taranto è quello contro un'ordinanza del Presidente della Provincia, che recava l'ordine di procedere all'adozione immediata di tutte le misure idonee al ripristino dei valori limiti,

tabellarmente previsti dal Decreto Legislativo 152/1999 in relazione allo scarico delle acque affluenti dall'impianto di cokeria situato all'interno dello stabilimento siderurgico gestito da Ilva. Il TAR accoglie il ricorso di Ilva, spiegando che il principale rilievo, l'illegittimo utilizzo da parte dell'Amministrazione Provinciale di risultati di controlli analitici effettuati sulle acque di un collettore di scarico della cokeria denominato Canale A non corrispondente al punto di misurazione individuato dalla legge. Quindi il TAR che cosa dice? "La metodologia seguita dallo stabilimento di Ilva per la depurazione dei rifiuti era quella pacificamente più idonea all'abbattimento degli inquinanti specifici delle acque di scarico delle cokerie". Cosa fa Perli? Prende un provvedimento, prende una legge, lo impugna, va da un Giudice Amministrativo e ottiene il riconoscimento della correttezza. Non paga, la Provincia impugna la decisione del TAR. Il Consiglio di Stato respinge l'appello e conferma la decisione del TAR. Quindi è stato impugnato un atto amministrativo che era fondato su un non corretto punto di misurazione individuato dall'A.S.L. di Taranto. Qui rapporti istituzionali grigi non ce n'è, qua c'è un Avvocato che prende i provvedimenti e fa le cause.

Secondo ricorso 2007, questo è un ricorso particolarmente articolato. In poche parole, Ilva con il patrocinio di Perli impugna tutta una serie di atti amministrativi. Sostanzialmente, sono atti con cui si approvano e si qualificano come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della conferenza di servizi del 2 marzo 2007 relativo al sito di bonifica e di interesse nazionale di Taranto e in più tutta un'altra serie di atti comunque prescrittivi o atti amministrativi. Che cosa fa il TAR? Accoglie tutte le domande cautelari, poi con il ricorso accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti, sostenendo che le amministrazioni impugnite avevano sbagliato nell'individuare la normativa applicabile. E poi: a) la richiesta rivolta a Ilva di adottare idonei interventi di messa in sicurezza e di emergenza delle acque di falda si basava sul presupposto del superamento dei limiti inquinanti, anche se l'intervento in questione era stato imposto senza alcun approfondimento istruttorio volto a individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento; b) che l'Amministrazione non aveva proceduto ad alcuna verifica della sussistenza in capo ad Ilva e il requisito è la responsabilità colpevole e che quindi l'operato della Pubblica Amministrazione era illegittimo in quanto non era stata effettuata alcuna istruttoria volta a determinare i responsabili dell'inquinamento in questione, comunque era incompetente il Ministero rispetto alla prescrizione di adottare misure per la messa in sicurezza, essendo invece incompetente riguardo alla Provincia; d) non poteva individuarsi un intervento di bonifica se il procedimento volto a verificare l'effettivo inquinamento, e possibilmente responsabile di questo, visto che non si era ancora concluso; e) erano prive di giustificazioni le prescrizioni relative alla messa in

sicurezza e la progettazione dei relativi interventi da parte del Sogesid all'invito al Comune ad adottare apposite ordinanze per l'esecuzione in danno in quanto da un lato non erano conseguenti all'approvazione dell'analisi di rischio e dall'altro non erano stati assistiti da una congrua motivazione che ne esplicitasse la necessità. Anche qui, questo è il lavoro di un Avvocato bravo, serio, studioso, coraggioso, avallato da una serie di Giudici con provvedimenti motivati e confermati che gli dicono: "Hai ragione".

E poi ancora 2008, anche qua viene proposto un ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia di una nota del 29 maggio del 2008, con la quale la Provincia di Taranto, dopo aver riqualficato l'autorizzazione all'esercizio del primo modulo della discarica ex 2, categoria di tipo C, ora per rifiuti pericolosi in area Cava Mater Gratiae, che cosa fa? Dispone che il gestore dovrà inoltrare domanda di AIA, integrando la domanda già presentata al Ministero richiedendo AIA all'Autorità competente, subordinandola ovviamente alla sola attività preliminare all'esercizio della discarica alle condizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale e via. In questo caso che cosa fa? Il TAR accoglie i motivi, sostenendo che il provvedimento adottato dall'Amministrazione Provinciale di Taranto era caratterizzato da un evidente difetto di motivazione, in presenza di una complessa documentazione depositata da Ilva la Provincia non poteva trincerarsi dietro affermazioni generiche, ma doveva individuare le ragioni concrete del diniego, evidenziando in quali punti la discarica realizzata da Ilva non potesse essere considerata in linea con le previsioni del Decreto Legislativo 30/2003, che è la norma speciale in materia di discarica.

Poi che cosa dice il Giudice amministrativo? "La motivazione dell'atto impugnato non era poi da considerarsi idonea a reggere anche se (parola incomprensibile) preso l'atto impugnato, l'atto amministrativo, perché fondata su una inesatta ricostruzione della fattispecie. E anche qui la tematica è la legge, l'Avvocato, il Giudice, il provvedimento giurisdizionale.

Poi c'è il ricorso sul benzoapirene. Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza 39, del 7 giugno del 2010. E questo è uno dei ricorsi più importanti dal punto di vista anche del contesto e delle conseguenze che in termini di coinvolgimento personale e professionale ha avuto l'Avvocato Perli in questo procedimento. Sulla base di una relazione tecnica preliminare di ARPA Puglia del 4 giugno 2010 sul benzoapirene disperso, era stato ingiunto ad Ilva di predisporre nel termine di trenta giorni un piano di ottimizzazione della gestione degli impianti secondo le migliori BAT, le migliori tecniche disponibili, finalizzato alla limitazione e minimizzazione delle ricadute in ambito urbano e tutta un'altra serie di adempimenti. Il TAR accoglie tutte le domande cautelari, con ordinanze che si sono succedute e si è definitivamente pronunciato sul ricorso con la sentenza

329/2012 accogliendo ricorso e motivi aggiunti. E che cosa sostiene? "L'Amministrazione aveva sbagliato nell'individuare la normativa applicabile". Poi: "La richiesta rivolta ad Ilva di adottare idonei interventi di messa in sicurezza ed emergenza delle acque di falda si basava sul presupposto e il superamento dei limiti inquinanti, anche se l'intervento in questione era stato imposto senza alcun approfondimento istruttorio volto a individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento". E anche qua: "La censura della carenza dell'approfondimento istruttorio e quindi la carenza di quegli elementi tecnici che sono la base dell'atto amministrativo. L'Amministrazione non aveva proceduto ad alcuna verifica della sussistenza in capo ad Ilva del requisito della responsabilità colpevole per la seconda volta e che, quindi, l'operato della Pubblica Amministrazione era illegittimo in quanto non era stata effettuata alcuna istruttoria volta a determinarli questi responsabili. Era ancora una volta incompetente il Ministero rispetto alla prescrizione di adottare misure per la messa in sicurezza perché era una competenza della Provincia; non poteva individuarsi un intervento di bonifica se il procedimento volto a verificare l'effettivo inquinamento non si era concluso; erano prive di giustificazioni le prescrizioni relative alla messa in sicurezza".

Ora, io mi chiedo: questo tema poi va avanti perché con la sentenza 101081 del 2011 il TAR ulteriormente accoglie un altro ricorso e qua che cosa dice? Passaggio fondamentale: "La previsione del valore obiettivo ha natura programmatica e quindi non è immediatamente cogente". Quando dico che questo contenzioso sul benzoapirene, sulla legge regionale poi a cascata coinvolge Perli, perché è quella che poi porta anche all'altro secondo capo di imputazione, partiamo da questa decisione dei Giudici. Sono Giudici, non sono funzionari di Ilva, funzionari di altro genere, sono Giudici amministrativi. E che cosa dice? "È un parametro che il legislatore europeo, recependo i dati messi a disposizione del pubblico, dalla comunità scientifica in un momento storico, ha ritenuto di poter individuare quale traguardo da raggiungere entro il 31.12.2012". Questa decisione è molto importante, perché? La prima conseguenza: il raggiungimento del valore obiettivo era ben possibile sino al 31 dicembre 2012, il che implicava un graduale conseguimento della meta. Prima del 31 dicembre 2012 non potevano essere attivate misure sanzionatorie quant'anche il valore obiettivo fosse superato, perché non era prescrittivo, non era cogente.

Che cosa spiegano queste sentenze? Ma è un punto fondamentale. Quella disposizione aveva una natura cogente che era però destinata a rimanere quiescente, non operativa fino al 31.12.2012 e solo se superata quella data fosse stato accertato il mancato contenimento alle sostanze in aria, in specie del benzoapirene nei limiti prefissati. E ancora il TAR

che cosa sancisce, peraltro? L'attesa della immediata natura percettiva del valore obiettivo contrasta con la stessa esegesi del termine obiettivo, chiaramente indicativo di un traguardo da raggiungere entro un determinato periodo. Ma in ogni caso dicono i Giudici amministrativi: "Ilva si era adeguata già da tempo alle BAT, avendo predisposto una serie di interventi specifici e misure volte ad un ridimensionamento del livello del benzoapirene proveniente dallo stabilimento. Ilva, in attesa del rilascio dell'AIA, aveva già realizzato alla data del 31 maggio 2010 tutti gli interventi ambientali di adeguamento alle MTD il 31.01.2005, sostenendo conti per 907,5 milioni di euro". Non sto difendendo Ilva, io sto solo riportando quello che ha detto il TAR rispetto ai contenziosi avviati dall'Avvocato Perli e ai fini del giudizio secondo un criterio di prognosi postuma della piena legittimità del suo ruolo in questa vicenda.

Ed ancora: "Il TAR affermava che la sussistenza di una emergenza sanitaria andava analiticamente illustrata, cosa che non era stata fatta con l'ordinanza contingibile urgente impugnata e non poteva rappresentare un dato assiomatico che trovava la sua unica fonte nel superamento di un valore che non era attuale perché obiettivo". Inoltre il TAR concluse ribadendo che Ilva si era già adeguata alle migliori tecniche disponibili in quel momento e lo aveva fatto con particolare riguardo alla principale sorgente di inquinamento dell'area, ossia alle cokerie.

E qui io introduco un tema che poi svilupperà meglio il collega che mi succederà. Faccio due considerazioni sulla nota ARPA Puglia, 6 settembre 2010, a firma di Assennato e Blonda. ARPA, nell'ambito del procedimento R.G. 1224/2010, quello che ho detto, si costituisce il 6 settembre del 2010. Sono a pagina 18 della mia memoria. Giudizio instaurato a seguito della domanda cautelare presentata dall'Avvocato Perli per corso di Ilva. "La Difesa di ARPA, composta dagli Avvocati Triggiani e Marasca produce, tra gli altri documenti allegati alla memoria, anche l'elaborato tecnico di ARPA Puglia, dal titolo Osservazione e controdeduzione al ricorso proposto da Ilva S.p.a. dinanzi al Tribunale di Lecce numero - quello che ho detto e della documentazione allegata, a firma del Direttore Generale Professor Assennato e dal Direttore Scientifico Dottor Massimo Blonda. Nelle predette osservazioni, veniva contestato il ricorso proposto da Ilva essendo diretto a sostenere la fondatezza dei rilievi sollevati da ARPA Puglia con la relazione tecnica preliminare del 4 giugno 2010, con una successiva nota del 21 giugno 2010. Tale documento, che è successivo alle riunioni del 22 giugno - con deposito del 06.09. - del 23.06 e 15.07 presso gli uffici del Presidente Regione Puglia, nel corso dei quali la tesi accusatoria sostiene che siano state esercitate indebiti pressioni su Assennato e su Blonda". Perli non c'è mai stato. "Prova inequivocabilmente che il Presidente e i funzionari non abbiano in alcun modo modificato le loro tesi avanzate

dalla stessa ARPA Puglia relativamente alle emissioni nocive di benzoapirene”, come invece ipotizzato nelle richieste di rinvio a giudizio. Quindi abbiamo un dato, il TAR dice “Ilva ha ragione, c’è un palese travisamento della norma, un palese eccesso di potere”. Regione Puglia, in ogni caso, non cambia mai dalla sua linea. ARPA, scusate, ARPA non cambia mai dalla sua linea.

C’è poi l’analisi della conversazione telefonica di Assennato con Archinà, aprile/maggio del 2010, che noi riallegiamo sub allegato 36, dove riconoscono che il valore in questione, dare del benzoapirene, non era un limite di legge, che lui si era appiattito e adeguavo alle tesi errate sostenute dai suoi funzionari. Quindi con quella nota, sbagliando, lo stesso Assennato rincara la dose nei confronti di Ilva su un presupposto sbagliato e il TAR dà ragione a Ilva, perché Perli si era limitato a proporre ad un Giudice una corretta interpretazione delle norme.

C’è poi un aspetto di contorno che l’ordinanza 739 del 2010 aveva un errore materiale perché, in realtà, indicava respinta la domanda cautelare, quando in realtà era stata accolta. E che cosa fece Perli? Una istanza di correzione dell’errore materiale che fu prontamente accolta dal TAR Puglia, con un’udienza collegiale del 21.10.2010, ordinanza 164 del 2010. Tutto agli atti.

Poi abbiamo il ricorso per l’annullamento – e siamo al 2011 – del decreto 48/2011 sull’AIA del MATTM limitatamente ad alcune prescrizioni. Poi ne riparleremo meglio, perché qui lo schema è sempre... il procedimento è molto lungo, nel frattempo si collocano i contenziosi amministrativi, i contenziosi amministrativi vedono dare ragione alle tesi dell’Avvocato Perli fondate su una corretta interpretazione della legge e su una totale assenza talvolta di poteri, di presupposti e di analisi. Giustamente Perli lo segnala del procedimento per evitare poi di dover fare analoghe impugnative e nell’ottica di ottenere un provvedimento amministrativo nei tempi non dico di legge perché erano sforati, ma in tempi ragionevoli, senza dover avere ulteriori contenziosi. Laddove però queste indicazioni sempre originate – ribadisco – da provvedimenti giurisdizionali non vengano accolte, Perli impugna anche l’AIA. E anche qua abbiamo una decisione favorevole del TAR. Accoglie il 09.03.2012 l’istanza cautelare e, praticamente, tutte le richieste della ricorrente Ilva con una sentenza 1187 del 2012. Quindi, anche qui il TAR dà ragione e la cosa per certi versi che ulteriormente rafforza la fragilità, l’inconsistenza dell’accusa, soprattutto rispetto a quel segmento di condotta, cioè i rapporti non istituzionali finalizzati al rilascio dell’AIA e che Perli poi le impugna. E dove quelle prescrizioni non sono state recepite, lo stesso TAR dice: “Avevi ragione”. Quali sono i contatti non istituzionali? Perli non è un Avvocato da corridoio, Perli è un Avvocato che sa fare bene il suo mestiere, che conosce il diritto amministrativo, che è coraggioso e

che ogni volta in cui si è presentato un provvedimento che non andava bene perché non era legittimo, perché non era nell'interesse del suo cliente, non ha chiesto favori, è andato di fronte a un Giudice, ha contestato le autorità amministrative competenti, quelle che erano i propri legittimi diritti.

Per quello che riguarda l'AIA, velocemente, che cosa dice il TAR? La prima prescrizione di cui si chiedeva l'annullamento riguardava i punti di emissione delle sostanze disperse in aria è stata annullata perché generica e illegittima per eccesso di potere. Le altre prescrizioni perché la fissazione di un obbligo all'interno dell'AIA richiedeva la specificazione del contenuto dell'attività imposta al gestore. Tutti rilievi accolti sia per l'esclusione del selenio delle sostanze inquinanti presenti nello scarico parziale dell'impianto di trattamento del gas di cokeria, sia per la considerazione che il punto di rilevamento non può essere individuato a pie' di impianto, sia per la dimostrata e incontestata realizzazione di uno studio di fattibilità che aveva appurato la maggiore riduzione possibile della sostanza in questione, anche tale prescrizione risultava illegittima per eccesso di potere e illogicità. Anche la quinta prescrizione – diceva il TAR – era illegittima, perché l'obbligo di avviare a recupero un minimo del 60% di rottami proveniente da processi interni allo stabilimento limitava l'operatività gestionale, comportando l'obbligo di utilizzo degli sfridi di lavorazione in misura percentuale rilevante con la possibile riduzione della capacità.

La sesta prescrizione era altresì fondata perché sussistevano le discordanze incensurate dalla Difesa, con riguardo alle quali non poteva dedursi la prevalenza del parere istruttorio sul PMC poiché entrambe le fonti erano state assunte dall'AIA e avevano pari efficacia cogente. Dunque, tutte le prescrizioni andavano annullate e lo dice prima in sede cautelare, poi con la sentenza nel merito, perché ingeneravano perplessità in ordine agli adempimenti cui Ilva deve attenersi, per cui doveva pronunciarsi – appunto – l'illegittimità del PMC assunto nell'AIA. Quindi, anche da questo punto di vista cerchiamo di collocare esattamente e poi vedremo in tutta questa fase che con il suo cliente parla. Parla al telefono Perli, prende le decisioni, lo informa.

Poi siamo nel 2012, abbiamo gli ultimi due ricorsi. Vado veloce, ma è un esercizio per il difensore per primo utile ricordare la rilevanza, la technicalità, l'importanza, la correlazione poi rispetto all'AIA e ad una valutazione complessiva dell'operato di un Avvocato sotto processo da oltre dieci anni importante. Anche qui viene impugnata una ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto, che aveva ordinato a Ilva di procedere con urgenza ed eccezionale necessità a tutta una serie di adempimenti. L'installazione sul camino dell'impianto di agglomerazione di un sistema di campionamento a lungo periodo; adottare idonee ed efficienti modalità di contenimento del sistema di scarico

delle polveri, tutta una serie di adempimenti che non ripeto, ma che sono a pagina 21 della mia memoria e abbiamo anche i relativi allegati. Anche qua il TAR prima accoglie con ordinanza cautelare del 13 aprile 2012 integralmente il ricorso, poi rientra nel merito e dà sempre ragione a Perli. “Dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l'intervento dell'Autorità Comunale a mezzo dello strumento dell'ordinanza contingibile urgente perché non era diretta in questo caso a fronteggiare un'emergenza sanitaria, ma piuttosto a imporre l'esecuzione di obblighi che trovano la loro naturale sede nelle prescrizioni che devono accompagnare l'AIA”. Il TAR spiegava chiaramente che il Sindaco non aveva desunto la violazione delle prescrizioni AIA, ma ne aveva disposte delle ulteriori e in più mancavano i presupposti di urgenza. Quindi anche qua mi viene da dire perché quello che si contesta a Perli di avere usato il metodo giusto, da quella intercettazione che dice “il metodo giusto”, sembrerebbe un lobbista che non va nei Tribunali a risolvere i problemi perché ha torto, va nei corridoi. E no, Perli qua è andato solo a litigare nei Tribunali. Perli non ha mai chiesto un favore, Perli non ha mai messo in campo una relazione personale, Perli non ha mai avuto neanche una telefonata sul cellulare con il suo cliente. Ha preso carta, penna, calamaio e ha scritto, ha scritto ai Giudici, convinto che sia il Giudice il mezzo di tutela dei diritti e questi Giudici gli hanno sempre dato ragione, nonostante fosse il difensore di Ilva, nonostante la materia fosse tecnica, nonostante ci fosse un contesto storico infuocato. Ecco qual era il metodo giusto, che è il metodo giusto di noi Avvocati, chiedere giustizia a voi Giudici, non chiedere i favori.

Ma vediamo anche qual è stata l'attività stragiudiziale, che è strettamente collegata. Ricordiamoci che abbiamo delle decisioni che si formano dal 2007 e progressivamente sono sempre più importanti, 9, 10, 11, 12, le abbiamo viste. Perli scrive. La prima missiva è del 5 novembre del 2010. Che cosa fa Perli? Manda al Ministero l'ordinanza del TAR Lecce, con la quale il Giudice Amministrativo aveva accolto in sede cautelare l'istanza di sospensione proposta da Ilva in un ricorso proposto avverso l'ordinanza 39/2010 del Sindaco di Taranto, quella famosa sul benzoapirene ed altri atti e provvedimenti di ARPA Puglia. E gli dice: “Guardate che ci sono già queste decisioni”. Manda sentenze ad una Autorità istituzionale.

Poi, dopo due settimane l'Avvocato Perli scriveva al Capo della Segreteria Tecnica del MATTM, sono PEC eh, non sono WhatsApp, sono PEC, chiedendogli di intervenire quale coordinatore del Tavolo Tecnico per le emissioni di diossina nello stabilimento Ilva di Taranto istituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché ARPA Puglia e le istituzioni locali deflettevano dalle continue pretese in palese contratto con quanto stabilimento dal protocollo integrativo del 19 febbraio del 2009 con cui avevano aderito

tutti i Ministeri interessati, la Regione, gli enti locali, Ilva, ISPRA e ARPA. E qua c'è un errore dalle indagini. Pelaggi, Capo della Segreteria Tecnica è un interlocutore rispetto al Tavolo Tecnico, perché la Regione Puglia con quella legge stava esorbitando, rispetto alle competenze esclusive statali in quella determinata materia e di conseguenza si era aperta un tavolo tecnico istituzionale che aveva portato a un protocollo. Qui non ci sono favori, c'è ab origine una norma che rischiava un conflitto di costituzionalità, successivamente un tavolo tecnico istituzionale dove si discute di protocolli e un Avvocato che difende una parte che – come abbiamo visto anche il parere del Professor Pravi – non solo ha un dovere, ma ha un diritto... Anzi il contrario, non solo ha un diritto, ma un dovere di partecipazione a un procedimento pubblico che morde, morde per il suo cliente. Ma noi dobbiamo fare così, noi Avvocati e lo facciamo nelle Aule Penali, lo facciamo nelle Aule Civili, lo facciamo delle Aule Amministrative, perché è un contraddittorio che serve poi anche a chi deve decidere. Perché nella misura in cui c'è sperequazione tra le varie parti in causa, la decisione rischia di non essere effettivamente giusta.

E poi altra lettera, 21.12.2010, scrive PEC al Ministero dell'Ambiente con alcune contro osservazioni ad un verbale formato. Non è che sono osservazioni generiche o di favore, sono puntuali, sono tecniche, si fondano sulle norme europee, sul lavoro dell'osservatorio, sulle conclusioni dei tavoli tecnici. Tutto motivatamente analizzato e documentato. Poteva non essere condiviso? Poteva non essere condiviso e quell'AIA non essere aderente a quelle che erano queste proposte visioni, ma altrettanto poteva poi l'imprenditore impugnarla come ha fatto per avere giustizia. Anche qui, nella successiva missiva, che cosa scrive? Passano sei mesi, eh! Manda al Ministero la sentenza del TAR di Lecce, una sentenza successiva che aveva annullato la determinazione della Regione Puglia che riguardava la discarica per rifiuti speciali prodotti nello stabilimento Ilva di Taranto. Anche qui, che cosa si limita a fare? Dai esecuzione alle sentenze Ministero e quelle relative prescrizioni inseriscili nell'AIA.

Poi a giugno, un mese e mezzo dopo, manda un'altra sentenza, tutto con PEC ufficiale, mille destinatari. E che cosa fa? Scrive sempre al Ministero dicendo: "Ci sono anche queste sentenze. Di questi arresti giurisprudenziali ne devi tenere conto nelle prescrizioni". Semplice. Così poi lo stesso fa con due missive del 18 luglio, in cui manda un'altra ordinanza del TAR di Lecce che aveva accolto il ricorso e l'istanza cautelare proposta da Ilva, sospendendo l'efficacia delle prescrizioni disposte in una conferenza di servizi in un decreto direttoriale. Lo stesso fa il 16 aprile del 2012, quindi da luglio 2011 ad aprile 2012, tra l'altro neanche con tempi così asfissianti, manda un'altra ordinanza e ogni volta spiega al Ministero: "Guarda che il Giudice amministrativo ha sancito questo,

non può non tenerne conto, perché se non ne tiene conto il tuo atto amministrativo sarà viziato ed io tornerò ad impugnarlo”.

Ed ancora, a luglio gli manda un'altra sentenza della Cassazione che si era pronunciata in tema di permeabilità e spessore del fondo di una discarica e chiedeva al MATTM di tenere in considerazione una sentenza della Cassazione, al Ministero un Avvocato chiede di tenere una considerazione una sentenza della Cassazione. Poi a luglio manda un'altra sentenza del TAR di Lecce, che aveva dato ragione a Ilva e chiedeva al Ministero di tenerne conto per la successiva istruttoria che avrebbe dovuto essere fatta.

Ed ancora, a settembre manda al Ministero dell'Ambiente e al Ministero un'altra ordinanza del TAR di Lecce, che anche in questo caso aveva accolto il ricorso di Ilva e annullato un'ordinanza del Sindaco di Taranto. Questa ordinanza del Sindaco di Taranto annullata era stata assunta a seguito dell'invito del Procuratore della Responsabilità di Taranto del 2 febbraio 2012, che aveva inviato allo stesso Sindaco la prima relazione tecnica dei periti nominati dal G.I.P. di Taranto nell'incidente probatorio relativo al processo odierno. E questo è un particolare non da poco, non solo perché il TAR ha correttamente applicato la separazione di ordinamenti e ha fatto una valutazione propria, ma dimostra anche il coraggio di Perli che nonostante Avvocato amministrativista, che da anni vince le cause, che sta creando un serio fastidio anche all'attività degli inquirenti, continua a impugnare con decisione le proprie decisioni di fronte al TAR e andare di fronte a un Giudice e a rivendicare con forza il rispetto dei diritti del suo cliente anche nelle conferenze di servizio nei Ministeri. A ottobre del 2012 trasmette al Ministero anche la stessa sentenza al Direttore Generale per la Tutela delle Risorse Idriche.

L'ultima missiva è dell'8 aprile 2013, manda l'ultima ordinanza, 06.04.2013, anche qui aveva accolto il TAR di Lecce l'istanza cautelare proposta da Ilva sospendendo gli impugnati provvedimenti della provincia di Taranto che avevano imposto ad Ilva obblighi fideiussori per oltre 306 milioni di euro in luogo di quelli richiesti sino ad allora dall'amministrazione prestante la società.

Quindi questa è l'attività che Perli fa per Ilva. Noi abbiamo prodotto anche tutti i verbali del gruppo istruttorie, lui non c'è mai, partecipa solo a due conferenze di servizi che sono lo strumento partecipativo che abbiamo visto e previsto non solo dalla legge speciale, ma delle regole sul procedimento amministrativo. Non ha mai, mai, mai solcato il perimetro che non sia quello del contenzioso, oppure della difesa dei diritti in sede di tutela del suo assistito o della sua assistita del procedimento complicato e lunghissimo AIA.

Però vediamo intanto come viene intercettato, perché mentre Perli sta lavorando per la difesa, per la preparazione di questi contenziosi, scopriamo che viene intercettato e che questa

intercettazioni di fatto sono l'unica fonte di prova nei suoi confronti. Nel paragrafo 2.3, pagina 27 della nostra memoria, noi abbiamo preso la singola in conversazione e l'abbiamo relazionata al singolo atto giudiziario, per rendersi conto che qui siamo di fronte a un'attività intercettiva di un Avvocato che sta facendo il suo lavoro e che parla con il suo assistito di assistenza difensiva, di strategie difensive.

Noi abbiamo circa venti telefonate che si collocano tra il 22 aprile del 2010 e il 1° ottobre del 2010. Ora, noi le elenchiamo tutte, io brevemente ho messo una didascalia, poi le leggerà leggendo la memoria, nella prima parlano dei tavoli tecnici legati ai contenziosi che sono stati svolti; nella seconda Perli e Riva parlano dell'ordinanza sindacale oggetto di ricorso; nella terza Perli e Riva parlano dell'annullamento dell'ordinanza sindacale e del ricorso che sta facendo. Nella terza, nella quarta gli chiedono... Perli rassicura Capogrosso che ha depositato il ricorso. Cioè, un'ansia che noi Avvocati viviamo. Poi si continua a parlare, si parla dei ricorsi. Quando Perli partecipa ad una conferenza di servizi, questo è il RIT 257/2010, un progressivo 4485 del 14 luglio del 2010, Perli ha partecipato ad una delle riunioni della conferenza di servizi, atti pubblici dove la partecipazione – ci spiega travi – è assolutamente pubblica in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità al processo amministrativo e parla con il suo assistito di quello. Non è che stanno parlando di un atto segreto investigativo, di una indagine che si è saputo di sforo, è un atto amministrativo pubblico e trasparente dove il professionista era lì per conto del suo cliente insieme ad altri tecnici e discuteva col suo cliente di quello che era emerso.

Poi, ancora, nella telefonata successiva continuano a parlare del ricorso contro l'ordinanza sindacale sul benzoapirene perché i termini stavano per scadere e Riva chiede a Perli: "Ha depositato il ricorso? Ha depositato ricorso?". Anche qui, tutte le successive comunicazioni sono legate alla stesura, alla presentazione di un ricorso, di un ricorso importante su cui Perli stava lavorando e ci stava lavorando bene e che il cliente lo pressava per presentarlo. Lui lo presentò e vinse.

Poi in una telefonata commentano l'uscita sulla stampa nazionale delle notizie, per cui Ilva ha proposto ricorso avverso l'ordinanza sindacale. Il giorno dopo parlano di come è andata l'udienza. Il giorno dopo commentano la decisione del TAR che ha accolto la domanda cautelare. Successivamente, in occasione di un'altra partecipazione ad una riunione pubblica, al Ministero di questo genere di conferenza di servizi Perli e Riva ne discutono, lo aggiorna, aggiorna il suo cliente, un dovere deontologico di aggiornamento e a quel punto che cosa gli dice Perli? "Sarà necessario mordere interlocuzioni scritte e motivate per rivendicare i nostri diritti in forza delle sentenze ottenute".

E da qui si parla delle missive. Lei vedrà che sono tutte missive ricollegate all'esercizio della funzione difensiva. Io credo che al netto del fatto che davvero ci sono delle strumentalizzazioni, perché se tutta questa violazione del diritto di difesa ha prodotto l'intercettazione sul metodo giusto, il metodo giusto è quello che è dimostrato da tantissimi ricorsi, da provvedimenti giurisprudenziali e da lettere formali. Il metodo giusto e devo dire che quello è il metodo giusto con cui difendere un cliente complicato come Ilva per quanto era sotto attacco in quel momento. Non c'è prova di altri metodi. Dell'incontro casuale in aeroporto con il Presidente Vendola ne parlerà il collega, in aereo, ma il metodo giusto è questo qua.

Ora, ci sono alcuni aspetti anche che sono certo lei vedrà quando valuterà anche questa questione di inutilizzabilità che noi le chiediamo di riconoscere, alcuni aspetti alla luce anche della giurisprudenza che si è formata sulla possibilità di intercettare Avvocato e proprio assistito. Perli e il suo cliente non parlano quasi mai neanche sul cellulare, sono conversazioni formali che arrivano su linea fissa. Si danno sempre del lei. Non c'è alcuno spazio per ritenere che si tratti di conversazioni amichevoli diverse da un rapporto distaccato, serio, di natura professionale.

Qui noi abbiamo dunque un tema giuridico che è stato recentemente anche rafforzato con le modifiche all'Articolo 103 del Codice di Procedura Penale, perché quello che già era un divieto assoluto, cioè un divieto assoluto di utilizzazione, che poi il Giudice con un controllo postumo doveva valutare se legittima o no, con le modifiche contenute nel 103, viene addirittura anticipata la soglia della tutela delle garanzie di libertà del difensore, tant'è che la norma chiaramente oggi dice che deve essere interrotta l'intercettazione. Io credo che già con le vecchie norme queste intercettazioni siano pacificamente inutilizzabili, siano pacificamente inutilizzabili. Ma rendiamoci conto, tra l'altro, che Perli è stato intercettato in un periodo dove era massima l'attenzione del contenzioso amministrativo, era massima l'attività professionale a ottenere il rilascio dell'AIA nonostante fossero scaduti ampiamente tutti i termini di legge. Perché dovrebbero essere legittime queste intercettazioni? Perché si dovrebbe sostenere che non sono pertinenti all'attività professionale? Perché si dovrebbe sostenere che hanno aggirato il segreto professionale, quindi la conoscenza delle conversazioni sulla strategia difensiva? Per certi versi questa considerazione emerge dalla stessa sentenza della Corte d'Assise di Taranto che parla chiaramente che si parla – pagina 34 – di strategie difensive, scelte difensive, esercizio di diritti, commento di rassegna stampa. Come, che contraddizione? Perli è un bravo amministrativista, Perli sta facendo bene il suo mestiere, lo sta facendo con coraggio, ne parla con il suo cliente senza mai uscire fuori dal limite del seminato e quelle intercettazioni, peraltro travisate, travisate,

dovrebbero essere il coperchio che gli chiude la bara?

Altra ingiustizia, perché se gli indizi di colpevolezza erano sorti con queste intercettazioni, tutti gli atti successivi nei confronti di Perli, l'incidente probatorio? Perché non si è ritenuto allora di indagare e di chiedergli spiegazioni di quelle intercettazioni? Perché di spiegazioni da dare non ce n'erano. Le spiegazioni Perli le stava dando in quei ricorsi, in quelle missive, che erano totalmente coerenti con le cose che venivano dette al telefono. Tant'è che... E qui noi poniamo anche un tema di bis in idem rispetto alla contestazione di associazione per delinquere, perché Perli aveva una imputazione anche di abuso d'ufficio. La contestazione di abuso d'ufficio era sostanzialmente, direi una fotocopia di quella porzione di condotta tipizzante la partecipazione di Perli nel sodalizio associativo rispetto al quale c'era forse qualche indicazione in più. Ma non c'è nessun elemento di distinzione. Secondo un criterio di sussidiarietà, secondo un criterio di proporzione, secondo un criterio di ragionevolezza, se si volesse ritenere – cosa che io mi sento di escludere categoricamente – che qualche errore inerente all'esercizio dell'attività, la funzione amministrativa è stata fatta per come era contestata nel capo di imputazione che riguardava l'abuso di ufficio, già lì si è formata una preclusione.

Ora voglio anche uscire da quelle due intercettazioni, due o tre intercettazioni che poi alla fine sono quelle che hanno supportato questo coinvolgimento dell'Avvocato Perli: una quella del metodo giusto e ne ho già parlato; l'altra è "l'AIA gliel'abbiamo scritta noi". Qui voglio fare una considerazione di carattere generale quando ci si approccia alle intercettazioni. Le intercettazioni di conversazioni sono un mezzo investigativo prezioso, però devono essere prese con cautela, perché sappiamo tutti - perché a vario titolo partecipiamo alla vita della giustizia italiana – che non c'è niente di peggiore dell'estrapolazione contestualizzate di frasi che vengono spiegate o dette in un contesto telefonico, verbale, l'esemplificazione del linguaggio moderno. Addirittura in molti casi c'è il linguaggio gergale, che ha una forza suggestionante. Qui però "quell'AIA gliel'abbiamo scritta noi", al di là del fatto che è smentita, perché se si ritiene che l'AIA gliel'hanno scritta loro in forza del riconoscimento alla giustizia delle loro tesi, che sistematicamente gli davano i Giudici amministrativi, non gliel'hanno scritta loro. Hanno argomentato in forza di provvedimenti giurisdizionali ogni volta in cui c'era da opporsi a tentativi di prescrizioni che si sono poi rilevate illegittime. In realtà, tra l'altro, questa intercettazione è di un anno prima rispetto all'AIA.

Che cosa voleva dire Perli? Che in un procedimento lungo, partecipato, complesso l'imprenditore mandava osservazioni tecniche, partecipava con sollecitazioni nelle sedi istituzionali e l'Avvocato comunicava, rendeva partecipe delle precedenti decisioni giurisdizionali, evidenziava l'illegittimità degli atti amministrativi delle autorità locali,

evidenziava il metodo, dal loro punto di vista un fine nobile, dal loro punto di vista un fine giusto, ma dal punto di vista legale sbagliato, perché l'ordinamento traccia dei confini, individua i confini dei poteri. Quindi anche quella intercettazione "l'AIA gliel'abbiamo scritta noi", l'abbiamo scritta a Ilva è sbagliata e decontestualizzata temporalmente rispetto al contesto.

Anche qui, i rapporti con Pelaggi. Si vuol forse far credere che c'erano dei rapporti. Allora, prima di tutto questi rapporti sono totalmente indimostrati. Pelaggi ha un ruolo istituzionale nel Ministero, che è un interlocutore del cliente dell'Avvocato Perli. Perli non ha mai pilotato nessuna attività della Commissione, non ha partecipato a riunioni della Commissione, ha interloquito in modo formale e motivato, non c'è una telefonata o un qualunque altro atto del procedimento da cui si possa desumere che Perli e Pelaggi si siano visti fuori da contesti in riunioni informali, o anche solo che ci siano e-mail, WhatsApp, telefonate.

Poi anche in modo larvato sembrerebbe capirsi dall'accusa che Perli in questo suo luogo di lobbista era quello che garantiva dei rapporti in via esclusiva con il Ministero. Ma dove? Quali sono questi rapporti in via esclusiva? Al di là del fatto che dalle missive vedrete che non c'è mai un interlocutore individuale, ma ci sono diversi interlocutori in base anche alla pertinenza rispetto al ruolo svolto o alla materia trattata, ma qual è la gestione in via esclusiva? Tredici PEC, tredici missive mandate con PEC? Le partecipazioni alle riunioni in conferenza di servizi pubbliche? Quell'attività di Perli che ha portato a quell'AIA, laddove non era condivisa, è stata pure impugnata, gli è stato pure dato ragione. Quindi cosa faceva? Sì, gestiva i rapporti esclusivi con Ministero, Giudici, tutti questi Giudici? Perché Perli aveva rapporti non istituzionali? Onestamente non è sostenibile.

L'altra telefonata è quella con Riva, tra Perli e Riva, in cui a un certo punto Riva esclama: "Pensa te se avessimo torto, Perli". "Pensa te", si davano del lei, è una esclamazione. E questo sarebbe uno stralcio di una telefonata... Andiamo a leggerla quella telefonata. È una telefonata in cui Riva dice: "Io ho ragione, ci stanno continuamente a mettere provvedimenti, mettere i bastoni tra le ruote – uso io una frase colloquiale – e abbiamo ragione dal suo punto di vista, pensa te se avessimo torto cosa ci farebbero". E questi sono quei quattro stralci, oltre al famoso impugnato "inquinato l'AIA"? Che poi nella trascrizione "abbiamo inquinato l'AIA, abbiamo inquinata l'AIA", fatto ascoltare in Aula a Taranto. Quella frase di Riva è una frase di frustrazione. È una frase di frustrazione, che parla col suo Avvocato, il suo Avvocato che però continua lento, inesorabile a seguire il suo metodo giusto, dove la legge mi dà ragione, troverò un Giudice che mi darà ragione. E così è successo e dove questo Giudice mi ha dato

ragione io vado dal Ministero e glielo spiego una, due, tre. La legge sulla diossina è sbagliata? Esorbita la competenza regionale? Insisto.

C'è poi questo aspetto qua, il collegamento tra i contatti non strettamente istituzionali e il barrieramento in luogo della copertura dei parchi. Ora, qui siamo di fronte a un errore macroscopico. "L'Ordinamento Europeo, non potendo prescrivere specifiche soluzioni stante la continua evoluzione delle stesse, ha posto a carico degli operatori l'obbligo di adottare le MTD o come viene detto con un acronimo inglese le BAT, nonché l'obbligo di assicurare il permanente aggiornamento degli impianti e dei processi con le MTD via via formalmente individuate nel tempo". Noi sempre andiamo a vedere quel momento storico, ricordiamoci. Le MTD, le BAT utilizzate per l'istruttoria dell'Ilva sono quelle introdotte dal Decreto Ministeriale 31.01.2005, in attuazione della direttiva europea del 1996 che avevamo già visto e recepito con l'ordinamento nazionale e con il Decreto Legislativo 59/2005. Queste BAT escludono espressamente la posizione di copertura quando si è in presenza, come nel caso dello stabilimento di Taranto, di stoccaggio di elevate quantità di materiale individuando dagli alternative diverse e ulteriori tecniche tra loro anche combinabili, visto che la copertura dei parchi Ilva, 700.000 metri quadrati di superficie non era prescritta, né prevista, né le BAT vigenti al tempo del rilascio dell'AIA, è sempre una fonte normativa. Quindi influenza non c'è stata, quello che si rimprovera in realtà è avere aderito non tanto a Perli, in questo caso specifico purtroppo sì, a delle BAT che sono delle scelte legislative.

Quindi, qual è la concreta censura che possiamo muovere all'Avvocato Perli? Perché avrebbe partecipato a un'associazione per delinquere se associazione per delinquere c'è stata? Sono quattro di questi stralci di intercettazioni palesemente inutilizzabili? Le abbiamo spiegate. Le abbiamo spiegato e devo dire riconducono ad una piena legittimità.

Perli non ha mai superato la soglia del legalmente consentito, non ha mai fatto niente di diverso dal fare il suo mestiere, la sua professione. Non c'è un atto, ma non c'è neanche una conversazione da cui risulta che l'Avvocato Perli abbia proposto attività illecite. Nessuna! Non c'è nessuna conversazione che non sia riconducibile ad uno stretto rapporto professionale.

C'è anche un tema che credo in questa vicenda vada considerato, tutti quei giudicati amministrativi. Perché - li abbiamo riprodotti - sulle singole attività che poi fondano la contestazione dell'Avvocato Perli di partecipazione, ci sono dei giudicati amministrativi che già sanciscono la liceità non solo della sua condotta, ma anche delle pretese avanzate dal suo cliente, paradossalmente l'illegittimità dei provvedimenti che venivano impugnati. Quindi, manca proprio il presupposto. Anzi, è contraddetto in radice il presupposto logico, prima ancora che giuridico, di coinvolgimento.

Mi avvio alla conclusione. Questa sua totale estraneità rispetto all'accusa l'ha già riconosciuta anche il Consiglio Disciplina dell'Ordine degli Avvocati. Noi abbiamo prodotto, è l'allegato 37, la decisione del Consiglio Disciplina irrevocabile che attesta che Perli non ha commesso nessun illecito deontologico.

Quindi, in conclusione, fermo restando che l'associazione è pacificamente prescritta, noi abbiamo fatto il calcolo alle pagine 60 e 61 della nostra memoria, a nostro giudizio davvero andando ogni oltre calcolo penalizzante, non andiamo oltre il 22.02.2021 alla data di maturazione della prescrizione, noi vi chiediamo una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per il capo A), cioè la partecipazione alla associazione per delinquere, contestualmente l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni che hanno riguardato l'Avvocato Perli mentre parlava con il proprio assistito per violazione dell'Articolo 103 del Codice di Procedura Penale e 271 e solo subordinatamente una sentenza di non doversi procedere per il fatto di essere già stato oggetto di giudicato per quella violazione da identità del fatto, per cui c'è già stato il proscioglimento per l'abuso di ufficio e solo in estremo subordine di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. Prego, Avvocato.

AVVOCATO G. GALLICO – Grazie, Giudice.

Io mi occuperò del capitolo concernente la concussione. Dico subito per tranquillità di tutti i presenti che il mio intervento sarà decisamente più breve di quello del collega che mi ha preceduto, anche perché alle pagine 61 e seguenti della memoria difensiva che è stata qui depositata, il tema della concussione è ampiamente e analiticamente trattato. Ma procedendo – come dire – con modalità un poco random, io credo che il miglior supporto difensivo alla tesi della insussistente della concussione o comunque della estraneità dell'Avvocato Perli a questo reato, ancora più secondo la regola di giudizio che oggi presidia l'udienza preliminare e che è quella del rinvio a giudizio solo nel caso di una ragionevole previsione di condanna, il miglior supporto è sicuramente il capo di imputazione, il capo CC) della imputazione di questo processo.

Perché incominciamo con il dire che Francesco Perli, per quanto concerne quella imputazione, è indicato e annoverato esclusivamente nella cornice che ricomprende i nomi degli imputati. Dopodiché, leggendo il capo di imputazione, il suo ruolo svanisce, la sua condotta è totalmente inesistente e ciò si riverbera ulteriormente in un secondo dato che costituisce quasi una sorta di controprova di ciò.

Io ho letto con una certa attenzione l'elenco in calce alla richiesta di rinvio a giudizio e l'esposizione analitica delle persone offese di questo reato. Qui stiamo parlando di una

concussione in danno del Professor Giorgio Assennato. Io non ho trovato Giorgio Assennato fra le persone offese di questo reato e poi spiegheremo anche perché Giorgio Assennato, in realtà, non è persona offesa di questo reato, perché questo reato non sussiste e quindi non può vedere in lui una persona offesa.

Un'altra – per così dire – aporia di questo capo di imputazione è che – ripeto ancora una volta – la condotta dell'Avvocato Perli non è individuabile e io non credo di poter essere rinviato a giudizio con una imputazione minimamente – figuriamoci – certa e precisa se la mia condotta non è neppure lontanamente accennata, ma l'unica condotta che trova in qualche misura un barlume, un possibile inizio di accenno in termini – per così dire – di natura conflittuale nei confronti di Assennato, è quell'accenno al non utilizzare i dati tecnici come bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano e alla fine del capo di imputazione è emessa in capo al Dirigente Antonicelli. Ora, il dirigente Antonicelli mi risulta che non sia tra gli imputati di questo reato.

Quindi già ci troviamo, a mio modestissimo avviso, al cospetto di una situazione che vorrei dire perfino - e prima di ogni altra argomentazione tecnico giuridica – paradossale sotto il profilo della logica. Sono imputato con una richiesta di rinvio a giudizio di concorso in concussione, unitamente ad altre persone ed in concorso con loro, sono l'extraneus concorrente nel reato proprio, la mia condotta... puntini puntini di sospensione. Ed in effetti, se noi andiamo ad analizzare un poco meglio il contesto descrittivo di quella condotta, devo dire i miei capelli bianchi che denotano non soltanto un'anzianità professionale, ma anche un'anzianità anagrafica e che quindi implicitamente ammettono che qualche processo per reati contro la Pubblica Amministrazione, qualche processo per concussione mi è capitato di discuterlo e di farlo, va bene il concetto di minaccia implicita, già questo è una strana espressione, ma la minaccia implicita che sarebbe rappresentata dalla mancata riconferma nell'incarico ricoperto.

Allora, prima di tutto io non ho trovato assolutamente, in nessuno degli atti processuali, quelli che giungendo, affacciandomi a questo processo soltanto dopo il dibattimento di primo grado ho potuto esaminare, non ho trovato nessuna minaccia esplicita o implicita di mancata riconferma di Assennato nel ruolo ricoperto. Ma mi domando anche per quale ragione la riconferma nel ruolo ricoperto di Assennato dovrebbe rappresentare una sorta di grazia ricevuta, una sorta di sine cura, di talché la mancata riconferma sia implicativa e conseguenza di una minaccia implicita e non semplicemente di un normale avvicendamento e successione nelle funzioni amministrative.

Ma andando avanti nella lettura del capo di imputazione, la condotta costitutiva sotto il profilo oggettivo della minaccia, ancorché implicita, sarebbe scandita – al fine di ammorbidire la posizione di ARPA Puglia – e si sarebbe progressivamente alimentata nel corso di tre

riunioni, tutte e tre riunioni presso l'ufficio di presidenza della Regione Puglia: il 22 giugno 2010, presenti Manna, Fratoianni, Losappio, Pellegrini e Archinà, oltre ovviamente al Presidente Vendola; il 23 giugno 2010, presente oltre al Presidente Vendola, il direttore scientifico di ARPA Puglia Massimo Blonda; il 15 luglio 2010 e diciamo che qui raggiungiamo, il 15 luglio 2010, il clou assoluto, l'apice, il climax della minaccia, presenti Riva Emilio, Riva Fabio, Archinà, Capogrosso, oltre al Presidente e – aggiungo io – ad Antonicelli, mentre Assennato veniva fatto attendere fuori dalla stanza.

Allora, diciamo subito, prima di accennare, argomentare qualche cosa sul contenuto di questa minaccia implicita, sulla valenza, sull'efficacia, sull'inferenza di questa minaccia implicita rappresentata, secondo l'Accusa, dal far attendere Assennato fuori dalla porta. Incominciamo con il dire che è evidente che nel capo di imputazione la condotta di Perli non è scandita e non è individuata, perché Perli non c'era in nessuno di quei tre incontri. Noi lo abbiamo ampiamente documentato, come era già stato ampiamente documentato e provato nel corso del giudizio davanti alla Corte d'Assise di Taranto e prima ancora nelle memorie difensive che l'Avvocato Perli, con i suoi difensori, aveva prodotto al Pubblico Ministero, al Giudice dell'udienza preliminare e alla stessa Corte d'Assise, in cui annoverava, indicava con precisione – direi quasi maniacale – il proprio alibi di posizione in occasione di quei tre incontri. E sono gli allegati alla odierna memoria da 38 a 43, perché in occasione del primo degli incontri si trovava – se non ricordo male – al Consiglio di Amministrazione della triennale di Milano servizi di cui era presidente, del collegio sindacale era presidente; in una seconda occasione, quella del 23 di giugno, addirittura era in udienza davanti a un Giudice Civile del Tribunale di Milano ed è stato prodotto il verbale di quel giudizio che dà conto della presenza fisica, personale dell'Avvocato Perli e direi che fa fede fino a querela di falso e in occasione del momento tipico della progressione concussiva, 15 luglio del 2010, si trovava a Genova, quindi a parecchi chilometri di distanza da Bari, per un incontro rispetto al quale anche qui vi sono attestazioni, ma vi è addirittura il report dell'apparato Telepass dell'autoveicolo dell'Avvocato Perli e l'attestazione – sono gli allegati 42 e 43 – del servizio di vigilanza Ilva di Genova per la registrazione dell'entrata e di uscita dell'autovettura dell'Avvocato Perli presso lo stabilimento Ilva di Genova. Quindi non era certamente a Bari, a fare attendere Assennato fuori dalla porta, che poi abbiamo appreso e ricostruito che lì non c'era una porta fuori dalla quale si poteva aspettare perché vi erano venti metri di corridoio e poi c'era un salottino nel quale chi avrebbe dovuto partecipare a degli incontri era invitato ad attendere.

Quindi incominciamo con l'escludere la presenza di Perli a ciascuno di quei tre momenti tipici

nei quali in progressione si consuma la minaccia ancorché implicita. E io sotto questo profilo mi permetto, Giudice, ma semplicemente la mia è un'annotazione di tipo meramente cronachistico, mi permetto di evidenziare come in una sua ordinanza e mi riferisco all'ordinanza 9 giugno 2025, pregevole ordinanza peraltro nella quale è stata esclusa da questo procedimento la presenza dei responsabili civili, si dia atto – a mio avviso con una formulazione imprecisa - della presenza di Perli all'incontro del 15 luglio del 2010. Lo ribadisco, la presenza di Perli è assolutamente da escludere non soltanto il 15 luglio 2010, ma in tutti e tre quegli incontri.

A questo punto andiamo a misurarci con quella che è la natura, l'oggettività, la caratura e l'intensità della minaccia – ripeto ancora una volta – ancorché implicita. Assennato sarebbe stato convocato a quella riunione, ma non sarebbe stato invitato ad entrare, sarebbe stato fatto attendere fuori dalla porta.

Io innanzitutto non ho capito leggendo gli atti, forse la mancanza di una conoscenza pregressa degli atti di indagine ed una visione – per così dire – più recente della vicenda processuale, io non ho trovato traccia né nel contesto intercettivo, né nella documentazione, di una effettiva convocazione di Assennato a quell'incontro. Quindi non mi risulta che Assennato dovesse essere fra i presenti a quell'incontro del 15 di luglio, anche perché quell'incontro era poi seguito da una conferenza stampa e lì si Assennato avrebbe – come ARPA – dovuto presenziare, ma a quello specifico incontro Assennato non mi risulta che fosse invitato. Ma, soprattutto, Assennato non è destinatario di un messaggio criptico: “Ti faccio aspettare fuori dalla porta di modo che tu possa meditare sui tuoi peccati”, perché questa sarebbe – secondo la prospettazione dell'Accusa – la minaccia implicita, dal momento che è lui stesso che a un certo punto decide di andarsene e decide di andarsene, abbiamo capito che Assennato a un carattere piuttosto brillante e piuttosto – uso l'espressione – fumantino, decide di andarsene perché decide di non farsi trattare in quel modo. Ritiene – ha torto o ha ragione, secondo me ha torto – di doversi annoverare fra i presenti a quella riunione, la riunione si sta prolungando e lui se ne va. Da questa sua scelta liberissima di andarsene, che misura anche e modula la natura della minaccia, derivano poi e ricadono altre emergenze processuali. Assennato si guarda bene in questa vicenda dal fare una denuncia o una querela nei confronti del Presidente Vendola per essere stato da lui minacciato; analogamente Assennato non si costituirà, non mi risulta che si sia mai costituito Parte Civile in questo processo, ma soprattutto Assennato ha reso delle dichiarazioni che sono inequivoche in questa vicenda processuale, sia in sede di indagine e sia nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise. Assennato ha detto che la sua individuazione come soggetto concusso, penso di riferire correttamente le sue espressioni, non sta né in cielo e né in

terra. Quindi noi abbiamo una concussione in cui il concussore extraneus concorrente nel reato del pubblico ufficiale Perli, la cui condotta non è dato di conoscere, effettua, opera una implicita minaccia nei confronti di un altro pubblico ufficiale e anche questo non è del tutto secondario, il quale sostiene che non sta né in cielo e né in terra di avere ricevuto qualsivoglia minaccia.

Ecco, io credo che basterebbero questi pochi dati di fatto per far cadere recisamente questa prospettazione. Ma se vogliamo poi entrare un poco più nel dettaglio, diciamo anche che l'archetipo documentale e storico di questa vicenda che, come aveva già accennato prima il collega che mi ha preceduto, è la famosa vicenda del benzoapirene e la famosa nota ARPA 21 giugno 2010 sul benzoapirene, è sintomatica di una posizione errata di ARPA Puglia, oltre ad altre una relazione che non reca in calce la firma di Assennato, perché probabilmente è una relazione - io ce l'ho davanti agli occhi - che è sottoscritta per il Direttore Generale Professor Giorgio Assennato dal Direttore Scientifico Dottore Massimo Blonda. E quella relazione secondo la quale il limite di legge del benzoapirene è di un nanogrammo per metro cubo di aria è sbagliata. Perché come ha detto magistralmente prima il collega Camera, ma come ha detto magistralmente il TAR nella sua sentenza, investito dal ricorso dell'Avvocato Perli il 18 luglio 2010, con la sua sentenza il TAR dice in maniera assolutamente chiara che quel valore non è un valore limite, quindi non è un valore cogente, ma è meramente un valore obiettivo, un valore che troverà, che diventerà valore cogente solo dopo il gennaio - mi pare - del 2013. E questo lo sapeva molto bene anche il Professore Assennato, al quale probabilmente qualcuno, approfittando delle sue vacanze, ha ritenuto di - come dire - mettersi di traverso.

Dico "lo sapeva molto bene anche il Professore Assennato" perché noi abbiamo - ed è l'allegato 36 alla memoria - depositato tutte le intercettazioni dell'aprile e del maggio del 2010 tra Archinà, responsabile delle relazioni esterne di Ilva e Assennato dalle quali si evince, emerge con molta chiarezza che quel valore era un valore obiettivo. Obiettivo non nel senso di valore oggettivo, ma nel senso obiettivo da raggiungere e non era un valore limite.

Ma che quella minaccia implicita, quell'attesa di Assennato fuori dalla porta non abbia determinato alcun tipo di metus in capo al Professor Assennato, è ulteriormente comprovato, mi pare che ne abbia già accennato il collega Camera, comprovato e smentito dalle osservazioni del 6 settembre 2010, quindi di circa due mesi successivi al 15 luglio 2010, che i difensori di ARPA costituendosi davanti al TAR ritengono di effettuare producendo una annotazione questa volta sì a firma anche di Assennato, sono le osservazioni e controdeduzioni al ricorso proposto da Ilva S.p.a. dinanzi al TAR di

Lecce, numero 1224/2010, è una complessa relazione di 39 pagine, sottoscritta questa volta sì dal Direttore Generale Professor Giorgio Assennato, che ribadisce esattamente le posizioni di ARPA – sbagliate aggiungo io – successivamente poi smentite dal Giudice amministrativo, ma ribadisce le posizioni di ARPA che erano state prese e assunte nella famosa e archetipica nota del 21 giugno 2010.

Quindi questo cosa significa? Cosa significa che Assennato il 6 settembre del 2010 ribadisce la posizione – mi si passi l'espressione che è meramente traslata – talebana di ARPA che era già contenuta nella nota 21 giugno 2010? Significa che evidentemente l'episodio del 15 di luglio con l'attesa fuori dalla porta, che abbiamo saputo poi non essere un'attesa fuori dalla porta, non lo aveva minimamente intimorito.

Mi sto in qualche modo avviando anche alla conclusione. Quali sono i rapporti come ricostruiti dall'indagine, ricostruiti dagli atti processuali tra l'Avvocato Perli e il Presidente della Giunta Regionale della Puglia Nicola o Nichi Vendola? Perché qualcuno, evidentemente, mi deve dire se io sono un extraneus concorrente nel reato proprio e funzionale del pubblico ufficiale. Già la condotta minatoria è una metafora, mi si passi l'espressione, ma mi si deve dire qual è la mia condotta di quantomeno rafforzamento, di corroborazione o corroboramento della condotta criminosa posta in essere dal pubblico ufficiale.

I rapporti fra l'Avvocato Perli e il Presidente Vendola... Attenzione poi significativo, rapporti che erano emersi il giorno stesso o il giorno dopo nell'ambito di alcune intercettazioni, ma rapporti che sono stati dichiarati in maniera assolutamente limpida dallo stesso Avvocato Perli nelle sue memorie difensive. È Perli in qualche modo che fa emergere quell'episodio. Sono rappresentate credo da non più di dieci parole intervenute, intercorse tra l'Avvocato Perli e il Presidente Vendola, che precedentemente non avevano, non mi risulta avessero mai avuto rapporti di nessun genere, dieci parole intercorse e intervenute nel corridoio di un aereo. Ora credo che chiunque di noi abbia preso un aereo in Italia, soprattutto sulle rotte nazionali, sa benissimo qual è la situazione niente affatto tranquilla e che induce al rilascio di confidenze o di manifestazioni di pensiero che si crea nei corridoi – peraltro strettissimi – degli aerei e in questo scambio forse più di sguardi che di espressioni, l'espressione del Presidente Vendola è: "Avvocato, io con ARPA Puglia non so più cosa fare". Ecco, questa è la rappresentazione icastica e unica dei rapporti fra Perli e Vendola, della condotta dell'extraneus nei confronti del possibile rafforzamento del proposito criminoso del pubblico ufficiale.

Sia chiaro, signor Giudice, stiamo parlando sia con riferimento alla proposizione del ricorso Perli, alla costituzione in giudizio di ARPA e a quella nota di Assennato che rafforza

quasi la posizione convinta ed estrema di ARPA Puglia sia con riferimento all'incontro sull'aereo, siamo di fronte ad episodi che rispetto alla minaccia, alla progressione della minaccia come contenuto nel capo di imputazione sono un po' factum, sono successivi, perché la condotta minacciosa termina – secondo il capo di imputazione – con l'incontro del 15 luglio del 2010.

Ha già detto il collega che mi ha preceduto e non intendo assolutamente aggiungere nulla alle sue parole, l'Avvocato Perli si è sempre mosso, si è sempre comportato in questa vicenda come un giurista, come un Avvocato che conosce bene, che conosce molto bene la materia professionale che professa e che di fronte alle problematiche che volta volta si presentavano, le affronta con gli strumenti tecnici, che possono essere i ricorsi, che possono essere le missive, quegli strumenti tecnici che la legge mette a disposizione del giurista. Ed è un giurista che a volte è addirittura visto non dico con fastidio, ma forse con un qualche sussiegoso indispettito fastidio dal proprio cliente. Se è vero che come si legge in una intercettazione del 26 ottobre 2010 tra Archinà, responsabile delle relazioni esterne di Ilva e il Vicesindaco di Taranto, è il RIT 90/2010, con la progressiva 10274, in questa conversazione si dice che gli Avvocati è meglio tenerli fuori da queste vicende, perché gli Avvocati estremizzano. Ora, se si ritiene di contestualizzare questa conversazione, possiamo dire che l'Avvocato Perli fortunatamente è stato tenuto fuori se ci sono stati dei momenti che hanno esorbitato la mera attività del giurista e la mera attività dell'Avvocato perché Perli ha sempre estremizzato. In questa vicenda Perli ha sempre fatto il suo mestiere di Avvocato.

Io poi ho cercato di vedere quale fosse l'effetto della implicita minaccia volta all'ammorbimento di ARPA e capire se ci sia stato effettivamente un ammorbidimento di ARPA. Ora, vi ho già detto, le ho già detto, ho già fatto riferimento a quella relazione del 6 settembre del 2010, sicuramente fino a quel momento lì di ammorbidimento di ARPA non ce n'è stato. Se si intende per ammorbidimento di ARPA quello che qualcuno ha chiamato o ha descritto come il nuovo corso autunnale di Assennato e cioè la volontà, l'aspirazione di Assennato di rientrare – per così dire – nel circuito scientifico e quel famoso episodio dell'abbraccio che tanto ha stupito quantomeno l'Avvocato Perli, cioè al fatto che Assennato aspirasse a far parte di un comitato scientifico di alto livello con l'Università di Medicina del Lavoro di Milano mi pare che fosse, diciamo subito che dalla lettura delle intercettazioni che riferiscono di quell'episodio e sono le progressive 6776 e 6825 del 20 e 21 settembre 2010, il lobbista Perli, il Perli un poco opaco che utilizza il metodo giusto di Ilva, il Gerli che va alla ricerca di strade oblique per risolvere i problemi del proprio cliente, è addirittura – e lo manifesta con assoluta chiarezza – contrario al coinvolgimento di Assennato in quella

iniziativa.

E da ultimo, ma non voglio assolutamente – e ci mancherebbe altro – sottrarre argomenti ai colleghi che mi seguiranno e che difendono il Presidente Vendola, il Presidente Vendola in questa vicenda, a mio modestissimo avviso, ha svolto il ruolo politico che un Presidente di Regione deve svolgere a fronte di un insediamento di rilievo strategico nazionale come Ilva, in cui certamente le esigenze dell'ambiente sono fondamentali, ma sono altrettanto fondamentali le esigenze dei 13.000 lavoratori, oggi mi pare 6.000 sono in cassa integrazione, da gennaio, tanto è vero che mi viene quasi da dire *dum romae consulitur, saguntum expugnatur*, ma la posizione di Vendola io direi è magistralmente descritta in una frase da lui pronunciata nel corso del suo esame, nel giudizio di Primo Grado.

Io devo andare a pagina 2.905 della sentenza di Primo Grado, io devo andare a cercare di risolvere i problemi, non di mettere tutti i protagonisti su un palcoscenico. Questa frase è a mio avviso perfettamente descrittiva del ruolo che in questa vicenda ha rivestito, in questa specifica vicenda ha rivestito il Presidente della Giunta Regionale e della Puglia e anche questo argomento mi induce a sollecitarle quella richiesta di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o, eventualmente, perché Perli non lo ha commesso.

AVVOCATO G. CAMERA – Signor Giudice, voleva rendere una breve dichiarazione spontanea Perli.

GIUDICE F. VALENTE – Prego. Può accomodarsi qui.

ESAME DELL'IMPUTATO PERLI FRANCESCO

IMPUTATO F. PERLI – Nome, cognome, dove e quando è nato?

RISPOSTA – Mi chiamo Francesco Perli, sono Avvocato, ho 71 anni e in via preliminare respingo integralmente tutte le ipotesi di reato che anche la Procura di Potenza ha riformulato, seppure in modo più ristretto rispetto a quelle originari di Taranto.

La mia attività come Avvocato di Ilva non è solo stata lecita, ma è stata anche doverosa, perché per un Avvocato vi è l'obbligo deontologico di esercitare, nel rispetto della legge ovviamente, il mandato che gli viene conferito o i mandati che gli vengono conferiti dal proprio cliente e di assumere quindi gli incarichi richiesti e di esercitare fedelmente, con lealtà il patrocinio che gli è stato affidato.

Vorrei ricordare che gli incarichi mi sono stati affidati numerosi, perché – come ha detto

l'Avvocato Camera – io ho patrocinato in circa 80 giudizi di carattere amministrativo, ma anche una decina di giudizi di natura civile avanti al Tribunale di Taranto, che avevano un forte contenuto di carattere amministrativo. Io non ho patrocinato soltanto per incarico di Emilio Riva, che era il patron dell'Ilva, ma anche successivamente fino al 2014 per incarichi dapprima dell'ex Prefetto di Milano Bruno Ferrante, che divenne Presidente di Ilva S.p.a. e successivamente ancora per incarico del Commissario Straordinario Bondi, che divenne appunto Commissario Straordinario dell'Ilva. Tutti e due mi conferirono degli incarichi e io li eseguii, erano incarichi di carattere giudiziario prevalentemente e quindi anche da questo punto di vista i risultati furono positivi, sia l'ex Prefetto di Milano e sia il Commissario Bondi non ebbero alcuna preoccupazione nell'affidarmi l'incarico dopo aver appurato in un colloquio chiarificatore quali erano state le regole che io avevo seguito nel recitare precedentemente la mia attività.

Ora, io vorrei dire delle cose, da un punto di vista professionale le hanno dette i miei Avvocati, però vorrei dire che in tutta questa vicenda io ho registrato personale numerosi e ripetuti episodi che evidenziano come non ci siano stati da parte degli inquirenti di Taranto degli atteggiamenti obiettivi e tipici di quelli che a mio parere devono essere gli atteggiamenti dei Magistrati che esercitano la loro funzione giurisdizionale. Prima di tutto io noto che in tutte le intercettazioni telefoniche che mi riguardano, ci sono – come dire – dei piccoli, a volte non piccoli, grandi segnali di aggiustamento delle intercettazioni, frasi che non vengono concluse, affermazioni che vengono palesemente alterate. Faccio due esempi concreti, ad esempio "l'AIA l'abbiamo scritta noi", affermazione che mi viene attribuita, resa quando mancava ancora un anno e mezzo dall'emanazione dell'AIA. In realtà non era "l'AIA l'abbiamo scritta noi", la proposta di AIA l'abbiamo scritta noi, perché nel 2010 ciò che era in discussione, ciò che esisteva nel mondo giuridico era solo la proposta dell'AIA, non era l'AIA. Perché l'AIA viene consolidata in un parere istruttorio preventivo, questo è avvenuto in data 5 luglio 2011, dopodiché gli uffici del Ministero avviano la fase riservata, che riguarda solo loro e non le associazioni, il proponente, gli enti locali e il mondo intero, dopodiché, al termine di questa fase interna del Ministero, il Ministro emana il procedimento AIA e questo è avvenuto il 5 di agosto del 2011. Quindi dal 5 luglio 2011 al 5 agosto 2011 non c'è stato nessun intervento, nessuna riunione, nessuna comunicazione di qualsiasi genere, perché questa era la fase riservata al Ministero procedente.

Ma poi ce n'è un'altra clamorosa. Io parlo con Riva che mi chiede, perché era un po' ansioso, se avevo impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto, la prima ordinanza, quella del 2010 e io gli dico: "Sì, ho impugnato gli atti del Comune di Taranto".
Trascrizione della intercettazione telefonica: "L'Avvocato Perli dichiara di avere

inquinato gli atti del Comune di Taranto”. Allora, fra inquinato e impugnato c’è una bella differenza, ovviamente! E su questo “impugnato gli atti del Comune di Taranto” ha costruito la base della propria ipotesi accusatoria. Poi è avvenuto che noi, con l’Avvocato Della Valle che allora era il mio difensore, abbiamo chiesto la copia giuridica dell’intercettazione, abbiamo preteso che fosse sentita in dibattimento e i due Procuratori di Taranto si opposero fermamente di sentirla in dibattimento, nonostante fosse la copia conforme. Poi il Collegio si riunì, acconsentì a farla sentire, fu sentita la registrazione, la registrazione si sentiva perfettamente che io dicevo “ho impugnato gli atti del Comune” e non “ho inquinato gli atti del Comune”, i due Procuratori di Taranto dissero che loro non sentivano quell’affermazione. Contraddetti dalla Cancelleria del Tribunale, poi insultata dai due Procuratori, la quale disse: “No, io sento perfettamente, io sono il notaio”. Quindi ci fu anche uno scontro di questo genere. Allora, il Collegio convocò il perito ufficiale del Collegio, il quale fu reperito dai Carabinieri, intervenne con la sua copia, fece sentire a tutti e dichiarò che la trascrizione vera era che io dicevo “abbiamo impugnato gli atti del Comune”. Però non fu un episodio molto significativo, perché io ricordo che due Procuratori della Procura di Milano sono stati condannati per un fatto analogo per avere sottaciuto delle indagini nel Processo Enimont dal Tribunale di Brescia e la condanna è stata confermata in Appello dalla Corte d’Appello di Brescia.

Quindi ci sono parecchi episodi di questo genere, ma ce ne sono anche alcuni all’inizio. Io fui chiesto, l’incidente probatorio era già iniziato, eravamo nel – mi pare – 2011 e fui chiesto di partecipare all’incidente probatorio difendendo due dirigenti dell’Ilva. Bene, in quella circostanza io mi accorsi, esaminando le carte, che uno dei periti incaricati dell’incidente probatorio, l’Ingegnere Nazareno Santilli, con una mano era incaricato dell’incidente probatorio e con l’altra mano era incaricato della istruttoria per il rilascio dell’AIA di Ilva. Io provai questa situazione nel dibattimento dell’incidente probatorio il 31 marzo del 2012 mi pare, davanti al Giudice Todisco e lì ci fu un po’ un panico generale in capo agli inquirenti perché, naturalmente, io feci mettere a verbale questa cosa qui e poi la soluzione fu che fecero finta di nulla, andarono avanti e questo Ingegnere Santilli è stato a tutti gli effetti uno dei quattro componenti, una delle due consulenze tecniche nonostante che avesse partecipato al procedimento per il rilascio dell’AIA nel 2010. Quindi anche questa non è stata una cosa molto significativa.

Ma ci sono stati tanti altri episodi di questo genere. Per esempio, c’è stato uno dei P.M. di Taranto che nelle conclusioni a mio carico ha sostenuto che io avrei tenuto nascosto il mio incontro con Vendola, di cui si è parlato prima. Invece, in realtà, io sono stato il primo a parlare dell’incontro con Vendola, perché nella mia memoria davanti al Giudice delle indagini preliminari di Taranto, memoria mia e fatta insieme all’Avvocato Viviani,

noi parliamo esattamente di questo incontro brevissimo, lampo con Vendola sul corridoio di un aereo relativo al fatto... perché io chiesi a Vendola se aveva visto il ricorso che gli avevano notificato tre giorni prima, non conosceva Vendola però, sapevo chi era e lui disse: "Sì, sì, ho letto, non so più come fare con l'ARPA".

Anche con l'ARPA, le conversazioni tra Archinà e Assennato provano che Assennato sapeva che quello di un nanogrammo a metrocubo è un valore obiettivo, non era un limite di legge. Poi lui è andato in ferie, i suoi avevano una posizione politica diversa, gli hanno forzato la mano, hanno fatto prima quella relazione del 6 giugno che hanno mandato al Sindaco di Taranto per fargli emettere il provvedimento, l'ordinanza, poi hanno fatto una seconda relazione il 21 giugno e anche lì Assennato era ancora in ferie. Dopodiché Assennato, quando è tornato, invece di riconfermare la posizione giuridica che era un valore obiettivo e non un limite di legge, ha voluto naturalmente cercare di coprire i suoi funzionari perseverando in questo errore.

Vorrei anche dire che c'è poi una seconda ordinanza del Sindaco di Taranto che io ho impugnato al TAR nel 2012, che è agli atti e che è stata annullata dal TAR. Questa seconda ordinanza, in realtà, fu frutto di una relazione fatta sempre dall'ARPA su pressione del Procuratore Capo di Taranto. Tanto è vero che la cosa buffa è che il Sindaco di Taranto, una volta fatta scrivere dai suoi uffici l'ordinanza, la mandò al Procuratore Capo di Taranto perché la rivedesse, la correggesse e l'approvasse formalmente. Lui l'approvò, la corresse, divenne provvedimento amministrativo del Sindaco di Taranto, io la impugnai e il Giudice amministrativo di Taranto la annullò ugualmente anche se era validata dal Procuratore Capo della Responsabilità di Taranto. Un procedimento un po' anomalo perché la divisione fra poteri amministrativi e i poteri in questo caso inquirenti non prevede questo tipo di procedure.

Vorrei anche dire che tutte quelle sentenze che venivano ricordate prima che io ho tenuto, non sono dello stesso Giudice amministrativo, o meglio sono naturalmente dello stesso Giudice funzionale, ma sono di Collegi e di Presidenti diversi, perché a partire dal 2020 al 2013/2014 - naturalmente - i Presidenti del Tribunale amministrativo di Lecce si sono succeduti, anche i Collegi si sono succeduti e poi sono tutte pronunce confermate nel doppio grado di giudizio per lo più, quindi passate in giudicato.

Per dirvi un altro atteggiamento, l'Avvocato Camera ha ricordato prima quella sentenza doppia conforme, dove si fanno le misurazioni per la verifica degli scarichi della Legge Merli. Lì pretendevano, sempre la Procura di Taranto pretendeva che i limiti fossero rispettati a pie' di ciascun impianto e non si tenesse conto dell'ulteriore apporto di depurazione che è dato da due grandi bacini di contenimento, che ciascuno di voi andando sulla Litoranea fra Taranto e Reggio Calabria li può vedere perché sono due bacini di circa

500 metri quadrati, molto grandi. Il Consiglio di Stato fece una delle prime istruttorie, nominando il direttore dell'ARPA Puglia, per stabilire dove era il punto di scarico finale e naturalmente il punto di scarico finale è all'uscita dello stabilimento e quindi a valle di quei due bacini che non volevano considerare, con l'apporto dei quali si rispettava il limite della Legge Merli, mentre senza l'apporto dei quali non si poteva rispettare il limite della Legge Merli. Quindi, anche da questo punto di vista il Consiglio di Stato disse alla Provincia di Taranto: "Scusate, ma perché voi sostenete, la legge è chiarissima, che le misurazioni vadano a pie' di ciascun impianto, ci sono 200 impianti nello stabilimento Ilva, è chiaro che la misurazione va fatta all'uscita".

Quindi, come dire, io credo che in tutta questa vicenda qua ci sia stata una deviazione istituzionale da parte di alcuni Magistrati che si sono occupati di questa vicenda qua e questa deviazione rispondeva a un obiettivo politico, che non è giurisdizionale o requirente, che era quello di forzare un po' la situazione di impedire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento Ilva. Questo Tribunale, e ho finito, si è un po' occupato, con una famosa sentenza del Presidente Gubitosi, di un Magistrato della Procura di Taranto, che si chiamava Matteo... si chiama Matteo Di Giorgio, e in questa sentenza si legge una breve valutazione sul sistema di potere ideato, irrobustito e professionalmente... e perfezionato dal principale Dottor Matteo Di Giorgio, che ha interessato però – dice questa sentenza del Presidente Gubitosi – non solo quel Magistrato, ma ha interessato anche l'intera Procura della Repubblica di Taranto. Tanto è vero che c'è stata un'appendice...

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Va bene.

IMPUTATO F. PERLI - ...di quella questione lì, che immagino voi conosciate perfettamente. Io sono stato penalizzato fortemente da questa vicenda qua. Devo anche dire che il mio percorso professionale... Io sono stato... Mi sono laureato nell'80. Ho fatto una breve parentesi di Diritto Penale, perché mi sono laureato in Diritto Penale, che poi ho completamente abbandonato. Sono stato il Segretario del Collegio di Parte Civile del primo processo della Strage di Piazza Loggia, con Frigo, Martinazzoli, Lode e altri Avvocati. Poi mi sono dedicato all'Amministrativo, sono stato Assistente del Professor Pototschnig e sono stato in studio con Cutrera, Valerio Onida e altri Avvocati e Professori universitari, e anch'io sono stato docente universitario e statale. Non mi aspettavo di vivere una vicenda di questo genere e sono qui a chiedere, seppur tardivamente, perché sono passati quindici anni, giustizia in un'Aula di Tribunale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Allora, facciamo dieci minuti di pausa e poi riprendiamo.

Terminate le dichiarazioni spontanee, l'imputato si riaccomoda al proprio posto.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:05 e riprende alle ore 14:00).

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, possiamo riprendere. Resta la posizione di Vendola, se non sbaglio.

AVVOCATO – Sì, Giudice, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno a voi. Nell'ordine che preferite, prego.

AVVOCATO M. LAFORGIA - Intervengo io che sono l'ultimo arrivato. Non posso dire il più giovane – ahimè - da molto tempo, nella difesa di Vendola. E cercherò di contenere questa discussione...

GIUDICE F. VALENTE – Diamo atto a verbale che... Quindi Avvocati...

AVVOCATO M. LAFORGIA - Michele Laforgia...

GIUDICE F. VALENTE – Laforgia e Muscatiello.

AVVOCATO M. LAFORGIA - ...e Muscatiello.

GIUDICE F. VALENTE – Presenti. Perché a verbale, in origine, li avevamo dati assenti.

AVVOCATO M. LAFORGIA – No, no, no. Siamo presenti.

GIUDICE F. VALENTE - Però diamo atto che già da prima dell'interruzione, quindi da un'ora abbondante... Prima, ben prima dell'interruzione, erano presenti in Aula. Chiedo scusa per l'interruzione Avvocato, ma era giusto dare a verbale...

AVVOCATO M. LAFORGIA - Ci mancherebbe! Giusto.

GIUDICE F. VALENTE - Prego.

AVVOCATO M. LAFORGIA - Chiedo scusa io. Cercherò di contenere questa discussione, non posso dire in poche battute, perché la delicatezza della vicenda impone una trattazione accurata, ma comunque di fare una discussione... Poi lasciando alcune questioni più di merito anche al Professor Muscatiello, che ha seguito questa vicenda sin dal primo momento. Perché io sono... noi siamo, eravamo, siamo e continueremo a essere convinti che davvero è arrivato il momento di mettere la parola "fine" a questa vicenda.

E, per mettere la parola fine a questa vicenda, ci sforzeremo, mi sforzerò io in prima persona, di fare una discussione rigorosamente da udienza preliminare. Perché Ella conosce il contenuto di questo processo, la quantità di atti, di documenti di questo processo, la complessità anche della vicenda che riguarda, per una serie di ragioni di cui adesso parleremo, l'ex Presidente della Regione Nichi Vendola. Io credo, però, che davvero sia

possibile fare una discussione e adottare una soluzione da udienza preliminare, tenendo conto che, come è ovvio, oggi non si tratta più soltanto di valutare la sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma di valutare la ragionevole previsione di condanna. E, se di ragionevole previsione di condanna, e soprattutto se di ragionevolezza dobbiamo parlare, tenendo conto di tutto quello che è stato acquisito, quindi anche del materiale probatorio che è stato acquisito nel corso del processo di primo grado, che non è utilizzabile direttamente come prova a dibattimento, ma ai sensi dell'Articolo 26 del Codice di Procedura Penale fa comunque parte del fascicolo ed è utilizzabile in udienza preliminare, a mio avviso si può e si deve raggiungere una soluzione che sia persino, Giudice - lo dico - compatibile, soltanto argomentativamente compatibile, con il fatto che veniamo da una sentenza di condanna di primo grado; una sentenza che non esiste più perché è stata annullata, ed è stata annullata per un vizio di incompetenza funzionale, ma che ha naturalmente... ci impone, in ogni caso, di confrontarci anche, in qualche misura, con gli argomenti di quella sentenza. Pur sottolineando, e non si può non sottolineare, che l'incompetenza funzionale, per violazione dell'Articolo 11, radica un vizio di fondo di quella sentenza, che attiene proprio al profilo della terzietà e dell'imparzialità del Giudice, con tutto quello che ne consegue.

Nichi Vendola risponde in questo processo di una imputazione, come Ella sa bene, non solo grave, ma anche molto disonorevole per un ex Presidente della Regione, e per una serie di ragioni che diremo, perché nel capo CC)... doppio C, lo ha ricordato prima il collega parlando della posizione di Perli, è accusato di aver costretto Giorgio Assenato, all'epoca Presidente dell'ARPA Puglia, ad ammorbidire la posizione di ARPA Puglia. Non la sua posizione personale, la posizione di ARPA Puglia, nei confronti delle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico dell'Ilva. Una fattispecie ricostruita giuridicamente come concussione, caratterizzata dall'abuso della qualità di Presidente della Regione, e soprattutto, Giudice, aggravata - in tutti i sensi aggravata - dal nesso teleologico, perché lo scopo di questa concussione sarebbe stato quello di favorire l'Ilva. Scopo comune a tutti i concorrenti: Presidente della Regione, Avvocati, esponenti dell'Ilva. E questo favore - sto sempre citando il capo di imputazione - sarebbe stato caratterizzato dalla finalità di proseguire... di far proseguire all'Ilva l'attività inquinante, l'attività produttiva, ai massimi livelli, nonostante... Il riferimento è specifico, e quindi anche specifica sarà la mia discussione sul punto. Nonostante il constatato superamento dei valori soglia di benzoapirene. Se ne è già parlato, quindi alcune cose le potrò dare per scontato. In particolare nel Quartiere Tamburi, scongiurando... E anche qui il riferimento è puntuale, perché si riferisce, in realtà, a un documento specifico di questa vicenda, cioè la famosa nota del 21 giugno dell'ARPA. Impedire le auspiccate riduzioni e

rimodulazioni. Ora, Giudice, io qui dovrei dire, se avessi un filo di buonsenso che mi residua dopo quarant'anni di professione, che questo capo di imputazione in realtà non si confronta con un dato di fatto, con un elefante nella stanza di cui pure si è parlato - potremmo dire elefante in Aula - che sono le decisioni del TAR Puglia, perché in realtà quelle rimodulazioni, quel consentire la prosecuzione dell'attività ai massimi livelli dell'Ilva, come è noto, non è frutto né dell'iniziativa di Vendola né del presunto e inesistente - come vedremo - ammorbidimento del Professore Assennato, men che meno delle posizioni dell'Ilva, ma è stato frutto, come è noto, di una serie di decisioni del TAR Puglia.

Questa concussione sarebbe stata consumata per effetto - è testuale anche questo riferimento - della minaccia implicita di non riconfermare il Professor Assennato alla guida dell'ARPA, avendo lui un incarico in scadenza a febbraio del 2011.

Non devo sottolineare, non lo farò, anche se anche qui credo che sia piuttosto autoevidente, la peculiarità e anche la complessità di una fattispecie penale di concussione, costruita sotto il profilo della minaccia implicita. Sembra più alludere a fattispecie di reato che riguardano altro tipo di criminalità, non certamente la criminalità economica, e men che meno la criminalità per reati contro la Pubblica Amministrazione.

I presupposti fattuali quindi di questa imputazione sono quattro.

Il primo: la posizione dell'ARPA sull'Ilva. E, in particolare, la posizione dell'ARPA sull'Ilva in riferimento alle emissioni di benzoapirene, in particolare nel Quartiere Tamburi di Taranto.

Il secondo presupposto fattuale è costituito dal dissenso di Vendola nei confronti della posizione dell'ARPA e in particolare di Assennato, che ne era il responsabile di quella posizione e l'artefice.

Il terzo presupposto fattuale è dato dalla minaccia implicita di non riconfermarlo, ovvero, per citare altri passaggi di questa vicenda, di frantumarlo o di mandarlo a casa insieme all'ARPA.

Il quarto, e ultimo presupposto fattuale, sarebbe l'effetto, cioè l'ammorbidimento dello stesso Assennato, e si dice dell'ARPA. In sostanza, il mutamento di rotta che si sarebbe registrato, secondo l'accusa, a seguito e per effetto di questo tipo di pressione implicita.

Sottolineo, Giudice, sin d'ora, ma non ne parlerò io, che naturalmente ai fini della consumazione del reato, e quindi anche dell'effettivo tempus commissi delicti, la consumazione interviene nel momento in cui si sarebbe registrato questo presunto e - come vedremo - inesistente ammorbidimento, che ha delle date specifiche.

Allora, il primo punto, la posizione di ARPA Puglia nei confronti dell'Ilva con riferimento alle emissioni di benzoapirene, è incontrovertito, oltre che documentato.

In realtà, Giudice, è parzialmente documentato. O, meglio, i documenti ci sono ma se ne cita solo l'atto finale.

Io ho predisposto poi, solo per comodità di consultazione, gli allegati a questa discussione, cioè i documenti a cui farò riferimento. Sono naturalmente tutti documenti già acquisiti, ampiamente acquisiti nel corso del dibattimento.

Il documento a cui si fa riferimento comunemente è la nota numero protocollo 3035, quella del 21 giugno del 2010. È la nota sottoscritta da Blonda e Giua, anche per Assennato, che in quella settimana - come è noto - era in ferie. Ma questo documento, e questo è il primo punto su cui forse è opportuno un chiarimento e una precisazione, non è che l'ultimo atto di una sequenza di prese di posizione dell'ARPA, inerenti specificamente al tema delle emissioni, e in particolare delle emissioni di benzoapirene, che ha una storia, che adesso ripercorreremo brevemente citando, e solo citando, i documenti.

Qual è il contenuto di questo atto, cioè della nota del 21 giugno? Che sarebbe il dies a quo di questa vicenda ipoteticamente concussiva. Dice l'ARPA: "Nel 2009 si sono registrati superamenti dei valori soglia di benzoapirene, soprattutto in giornate che hanno particolari condizioni meteorologiche, e in particolare i venti".

GIUDICE F. VALENTE - Chiedo scusa Avvocato, dobbiamo sospendere un secondo, c'è un'urgenza di altro tipo.

AVVOCATO M. LAFORGIA - Ci mancherebbe!

GIUDICE F. VALENTE - Solo un minuto.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:14 e riprende alle ore 14:16).

GIUDICE F. VALENTE - Prego, Avvocato. Possiamo riprendere.

AVVOCATO M. LAFORGIA - Dicevo, punto di partenza di questa nota è il superamento nel 2009 dei valori soglia previsti dalla Legislazione (*Fuori microfono. Incomprensibile*) in progress, come vedremo, nel Quartiere Tamburi.

Cosa dice ARPA in questa nota? ARPA dice che è necessario un monitoraggio continuo per verificare la stabilità, la continuità e anche l'entità di queste emissioni, e ipotizza, nella nota, di arrivare anche a suggerire alla Regione - perché la competenza naturalmente è della Regione, in realtà è in parte della Regione e in parte dello Stato - una riduzione o rimodulazione del ciclo produttivo. E leggo testualmente questa parte, perché è rilevante. "In particolare" - scrive ARPA - "poiché il superamento dell'indice di qualità del benzoapirene è legato essenzialmente alle emissioni industriali derivanti dalla

cokeria dello stabilimento siderurgico Ilva..." Apro parentesi, questo è esattamente uno dei punti controversi poi dei ricorsi dell'Ilva. "...si ipotizzava nella nota la riduzione, rimodulazione del ciclo produttivo, con allungamento dei tempi di sfornamento ad almeno 24 ore per forno, concentrate nei giorni in cui sono previste condizioni meteorologiche favorevoli alla diffusione degli inquinanti sul Quartiere Tamburi. È il prodromo di quello che poi saranno i cosiddetti "wind days", di cui si discuterà ampiamente, tanto in ambito tecnico quanto in Regione, proprio su iniziativa di Assennato.

E la nota si conclude: "Qualora le misure sperimentate si mostrassero inefficaci rispetto al valore obiettivo di benzoapirene nell'aria, potrebbe rilevar..." Contrariamente alle aspettative. "...potrebbe rivelarsi necessario imporre alla cokeria Ilva misure di riduzione produttive più drastiche e risolutive".

Questa nota, Giudice, non dice niente di nuovo e non prescrive, né poteva farlo naturalmente, essendo una nota di ARPA, nulla a Ilva. E questa nota ha una storia documentata che inizia mesi prima, perché ARPA – ed è l'allegato 2 - aveva diramato una nota il 16 aprile, con cui informava l'Assessorato all'Ecologia, in persona dell'Assessore Nicastro, del superamento nel 2009 a Taranto, sito di monitoraggio via Machiavelli, del valore obiettivo previsto dal Decreto Legislativo 152 del 2007 per il benzoapirene. E già in quella nota aveva esortato l'Amministrazione Regionale alla definizione delle misure di risanamento previste, si badi bene, al fine di raggiungere il valore obiettivo entro la data prevista dal decreto, cioè il 31 dicembre del 2012. Il successivo 29... 21 aprile del 2010... Questo è l'allegato 3. Il 21 aprile del 2010 aveva scritto al Sindaco di Taranto, sempre ARPA, chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico, per definire il piano di risanamento e rispettare il termine del 31/12, del 31 dicembre del 2012; il tavolo tecnico era stato effettivamente convocato, - è l'allegato 5 - il 06 maggio del 2010; il 10 maggio del 2010 – ed è l'allegato 6 - aveva ARPA contestato a Ilva di versare in condizione di inottemperanza rispetto al precetto normativo, cioè di individuare il piano di risanamento, con particolare riferimento alla necessità di un piano di campionamento continuo dei gas di scarico, pena la segnalazione all'Autorità Ambientale competente per l'adozione delle misure. Il 04 giugno del 2010 aveva pubblicato sul sito ufficiale dell'ARPA, e trasmesso al Sindaco di Taranto, una relazione molto dettagliata - è l'allegato 7 - che attribuiva all'Ilva la fonte delle sorgenti emissive, relazione già trasmessa, tra gli altri, anche alla Procura di Taranto. Con nota del 07 giugno 2010 l'Assessore – ed è l'allegato 8 - Lorenzo Nicastro, aveva chiesto ad ARPA con urgenza... Ed è a questa nota che risponde la nota del 21 giugno. Di svolgere con urgenza gli approfondimenti tecnici di competenza da porre in atto, al fine di conseguire la

riduzione delle concentrazioni di benzoapirene al di sotto del valore di un nanogrammo per millimetro cubo. Il 14 giugno, Antonicelli, che è invece il Dirigente del settore, era il Dirigente del Settore Ambiente della Regione, convocava un secondo tavolo tecnico, che si doveva tenere il giorno 22 e che invece si terrà effettivamente il giorno 28 - se ne parlerà di qui a un attimo nelle captazioni telefoniche - a cui erano invitati a partecipare il Sindaco, l'Assessore Provinciale all'Ecologia e il Direttore Generale di ARPA Puglia.

Perché ho fatto, Giudice, questo lungo riassunto, visto che qui non è più imputato Giorgio Assennato del suo presunto ammorbidimento, della sua attività nei confronti dell'Ilva, ma è invece imputato oggi soltanto il Presidente della Regione, Vendola? Perché, dopo questa sequenza di atti e documenti pubblici, perché sono anche indirizzati a Ilva e sono pubblicati sul sito dell'Ilva, con una contestazione dell'Ilva, si registra - ed è l'allegato nove - una conversazione, che viene captata e trascritta, ed è ovviamente agli atti, di Archinà con Fabio Riva.

Come è noto, Giudice, Archinà è la fonte di prova nei confronti di Vendola. Come vedremo di qui a un attimo, tutte le accuse e l'interpretazione degli episodi, gli effetti di quegli episodi, anche dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, vengono desunti dalle captazioni telefoniche di Archinà.

Archinà, il 18 giugno del 2010, cioè dopo questa sequenza di atti, parla con Fabio Riva e dice testualmente: "L'ho cercata stamattina, niente, mi sono visto con assennato".

L'uomo, che è Fabio Riva, dice: "I quattro ricorsi sono stati presentati, tutti e quattro?" – "Sì, sì, sì, sì, sì". Sono sei "sì". "Tutto a posto, no? – "Sì, tutto a posto". "L'ultimo sarà depositato nella giornata di oggi". Dice Archinà. "Ecco, allora, mi sono visto. Il Professore, con la massima disponibilità di aggiustare il tiro, almeno in termini di voci, di probabilità, così la relazione sulla quale sta lavorando..." Che è la relazione del 21 giugno. Dice sempre Archinà: "Lui sarebbe... Tanto possiamo, è cosa lecita. Lui è pienamente disponibile, è pronto che un tecnico nostro, uno o due che ci capisce della materia..." Tra parentesi, di Tursi secondo me. "...si incontri con i due, i due tecnici ARPA che ci capiscono, Primerano e Giua, si vedano informalmente e preparino un po' qualche cosa dove noi andiamo a evidenziare le criticità che abbiamo". L'uomo, tanto per non commettere errori di inquadramento, chiede... Sarebbe Riva. "Parliamo di benzoapirene?" Risposta: "Sì, parliamo di benzoapirene". "Quindi" - dice Archinà – "attende una mia conferma da questo punto di vista". Sarebbe un preammorbidimento? Perché se noi prendiamo Archinà per buono, e vogliamo costruire non un'accusa, ma una sentenza di condanna su Archinà, e vogliamo dire che Archinà certifica quello che avviene in Regione, e che Archinà certifica addirittura i comportamenti, anche quelli interiori, di Giorgio Assennato, dovremmo dire che Giorgio Assennato in data 17

giugno 2010 sta architettando con Archinà un ammorbidente, un intervento esplicito su questa sequenza di atti, tutti diretti specificamente, puntualmente e dettagliatamente, dal punto di vista scientifico, nei confronti di Ilva, per rivedere la relazione.

E cosa succede di questa disponibilità certificata da Archinà? Succede che il 21 giugno viene prodotta, viene pubblicata, viene inviata a tutti la relazione dell'ARPA che, secondo l'accusa di questo processo, costituisce una dichiarazione di guerra nei confronti dell'Ilva.

E di certo, Giudice, perché non ce n'è... non la traccia, ma manco il benché minimo sospetto, nulla che accade dopo il 17, 18 giugno, e fino al 21, che attesti la benché minima veridicità di questa posizione di Archinà, e cioè che Assennato gli avrebbe messo a disposizione, avrebbe dato la disponibilità a rivedere i contenuti dell'attività di elaborazione di dati relativi al benzoapirene dell'ARPA, in contraddittorio con l'Ilva informalmente, per rivedere le conclusioni che, come si è visto, erano già state rassegnate prima e formalmente dall'ARPA, e che saranno poi compendiate, in modo organico e riassuntivo, nella nota del 21 giugno.

Viene interpretata come dichiarazione di guerra quindi, non perché ha un contenuto innovativo, e men che meno un contenuto prescrittivo... È ovvio che ARPA non ha un potere prescrittivo nei confronti dell'Ilva. L'interlocutore di ARPA sono le istituzioni, sono innanzitutto la tecnostruttura della Regione, quindi il Dipartimento Ambiente, e poi gli organi politici, non certamente direttamente l'Ilva.

In realtà, quella nota viene interpretata così perché... Per la verità non è nemmeno la prima, ma comunque in quei termini viene indirizzata dall'ARPA anche alla Procura di Taranto. E questo, naturalmente, e lo capisco persino io, crea un duplice problema. Un problema di immagine, perché la nota è pubblica, viene inviata al Sindaco, alla Regione, al Prefetto, viene inviata a una serie di soggetti, e quindi pone un problema reputazionale per Ilva, ma pone anche un problema di rischio, o meglio, di aumento del rischio di indagine, perché, ovviamente, Ilva sa che esiste una attenzione, un'attività di indagine della Procura nei confronti delle emissioni, e teme... Come risulta da tutte le intercettazioni, non sto a citarle analiticamente se no contravvengo all'obbligo che mi sono dato di sintesi. Teme che quella nota possa avere, come poi in realtà avrà, un impatto specifico sulla Procura. In più, Giudice, aggiungo io, e non è difficile da capire, pone anche un problema, ed è quello che determina soggettivamente la reazione di Archinà, un problema di sua credibilità interna, perché Archinà tre giorni prima ha detto: "Ho parlato col Professore, tutto a posto. Adesso su tutta questa roba che hanno prodotto prima, sul benzoapirene, ci metteremo a un tavolo e discuteremo in contraddittorio, informalmente, per correggere il tiro". E 48, 72 ore dopo, ARPA invece fa - secondo

loro - una dichiarazione di guerra.

Da qui... Quindi questo è il punto di partenza – ripeto - incontro ma con queste precisazioni che ho appena fatto. Originano i tre episodi, specificamente contestati nel capo di imputazione.

Il primo: l'incontro del 22 giugno del 2010, è il giorno dopo la nota dell'ARPA, in presidenza, in presenza del Presidente, dell'attuale imputato, cioè di Vendola, e di diverse persone. Non è qui importante, Giudice, ricordare chi ci fosse e chi no, forse uno non c'era, forse l'altro c'era, di diverse persone. Diamo per scontato che siano diverse. Dove, e qui leggo di nuovo il capo di imputazione, Vendola, dopo aver fortemente criticato l'operato di ARPA Puglia, esprimendo al contempo disapprovazione, risentimento e insofferenza verso il predetto ufficio e i funzionari che vi prestavano servizio... Per la verità, non sono proprio funzionari, ma non fa niente. Blonda, Giua e Assennato, autori della nota di cui sopra. Tanto da sostenere che, testuale, virgolettato: "Così com'è, ARPA Puglia può andare a casa, perché hanno rotto". Ribadiva che in nessun caso, sempre Vendola, sempre secondo il capo di imputazione, l'attività produttiva dell'Ilva avrebbe dovuto subire ripercussioni.

E questo, diciamo, è il primo atto ostile, secondo il capo di imputazione, la prima sequenza di quella che poi si rivelerà diventare la minaccia implicita, quella della mancata riconferma da parte del Presidente della Regione. "ARPA Puglia può andare a casa".

Il giorno successivo, cioè il 23 giugno, Vendola convoca - è il secondo episodio - Blonda, cioè il Direttore Scientifico di ARPA Puglia, quello che ha firmato insieme a Giua per Assennato la nota del 21 giugno. Dice sempre il capo di imputazione. "Per ribadirgli i concetti espressi nell'incontro prima descritto". Quindi devo immaginare, per il rinvio, che il Presidente Vendola, secondo l'Accusa, in quell'incontro, abbia detto a Blonda che "Così com'è, potete andare a casa", esprimendo disapprovazione, risentimento e insofferenza, e soprattutto dicendogli: "Mai l'Ilva potrà ridurre le sue e dovrà ridurre le sue emissioni".

Il terzo, e ultimo episodio, è quello del 15 luglio 2010, quando... È un episodio che è stato richiamato anche stamattina, quando - sempre il capo di imputazione - Assennato sarebbe stato convocato per un incontro con i vertici di Ilva in presidenza e, invece di essere ricevuto, sarebbe stato tenuto volontariamente, dolosamente, con dolo specifico, fuori dalla stanza, per capire la lezione, e sarebbe stato poi addirittura ammonito. Il termine "ammonito" è del capo di imputazione. Dal Dirigente Antonello Antonicelli, che lo avrebbe invitato - cito di nuovo testualmente l'imputazione - "a non utilizzare i dati tecnici relativi alla relazione del 21 giugno 2010 come bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano".

Giudice, io qui mi devo fermare un attimo prima di riprendere i fatti, perché i fatti... Già questo emergerà dalle poche cose che dirò io. È provato, documentato, certificato, ampiamente descritto che non sono andati nel modo descritto nei capi di imputazione. I tre episodi di cui si parla non sono avvenuti, o non sono avvenuti con queste modalità, a parte le finalità. Ed è, credo, già chiaro che utilizzare come prova legale Archinà, nel frattempo deceduto, non è neppure ragionevole. Non solo è smentito dalle stesse intercettazioni, già da quella che abbiamo letto, ma non è neppure ragionevole, perché è del tutto evidente che il ruolo di Archinà, cioè quello di responsabile delle Pubbliche Relazioni, lo porta, in buona fede o in mala fede, a cambiare versione a seconda degli interlocutori.

E quindi è certo a non essere prova, tantomeno prova legale. E lo vedremo, non solo per l'episodio già descritto del 18 giugno, ma anche per l'episodio specifico, relativo a quello che è accaduto il 23 giugno, cioè la convocazione di Blonda.

Lo dico in generale, Giudice, basterebbe dare una scorsa a tutte le decine, decine e decine di captazioni telefoniche che riguardano Archinà, per rendersi conto... e metterle in fila, per rendersi conto di questa caratteristica: che non dipende dalla personalità di Archinà, dal fatto che sia buono o cattivo, dipende dal ruolo.

E, quindi, ragionevole sarebbe interpretare quel ruolo e prendere quello che lui dice in queste captazioni con il necessario beneficio di inventario.

Ma io voglio andare oltre, perché noi siamo in udienza preliminare, e io mi devo misurare con il fatto che Ella deve fare una valutazione che, per quanto oggi è anche di merito, è pur sempre una valutazione da udienza preliminare. E mi rendo conto, voglio mettere anche questo nel conto, che pur avendo Ella agli atti tutto - tutti gli atti d'indagine, tutte le prove acquisite nel dibattimento, la sentenza di primo grado, i motivi di appello depositati dalle Parti, nella fattispecie quelli depositati nella difesa di Vendola e dalla difesa di Assennato - Lei è perfettamente in grado di sapere, non di capire, di sapere come sono andate le cose.

Io voglio andare oltre. Io le voglio dire: diamo, per un attimo, per acquisito che le cose siano andate così, che Vendola, per effetto della visita di Archinà, si sia imbestialito nei confronti di Assennato, Blonda e Giua e che li abbia richiamati all'ordine. Non è andata così, Giudice, perché è pacifico, è documentato che tra Vendola e Assennato non c'è mai stato neanche il principio di un colloquio di questo genere, quindi sarebbe tutto avvenuto per interposta persona. Diamolo per buono. Diamo persino per buono che a un certo punto abbia detto a qualcuno, che non sarà Antonicelli per ovvie ragioni, e non sarà neanche quel giorno, di dire ad Assennato di essere più cauto nelle comunicazioni all'esterno. Mi riferisco al senso di non lanciare bombe carta che diventano bombe a mano.

Diamo persino per scontato quello che è, per usare un termine a noi più vicino, manifestamente illogico, che questo atteggiamento di Nichi Vendola, del Presidente della Regione Puglia, derivi dall'immediato e illimitato credito che Vendola avrebbe dato ad Archinà. Cioè, Archinà si presenta in presidenza, questa è l'ipotesi dell'Accusa... Si presenta dopo la nota, dice a Vendola: "La nota è sbagliata, non hanno capito nulla di quello che accade in realtà al Quartiere Tamburi". E Vendola, che è un perfetto cretino, oltre che un imbecille nei modi, dice: "Certo, hai sicuramente ragione Archinà". Non ha ragione l'ARPA, non ha ragione Assennato, non hanno ragione le venti pagine di relazione e le decine e decine di pagine prima. E quindi decide, Vendola, istantaneamente, di dire che ARPA può andare a casa, perché stanno sbagliando tutto.

Bene, ammettiamo che sia così. Ammettiamo per un attimo che sia andata così. Siccome in questa vicenda nessuno ha mai adombrato, neanche da lontano, l'ipotesi della corruzione o di una collusione illecita, non c'è nella storia del processo... Mi permetto di dire, Giudice, perché qualcosa ne so di questo processo, di Taranto, della Regione Puglia e anche della politica della Regione Puglia. Non c'è mai stato il sospetto di una collusione illecita.

Infatti, cosa si dice poi, sostanzialmente, nella sentenza? Che questa è la posizione politica di Vendola. È stato evocato anche qui da un po'. Anche questo non è esatto, anzi non è vero, no? Ma ipotizziamo per un attimo che Vendola, abbagliato dal ricatto occupazionale, e cioè dal fatto che essendo di formazione comunista, e preoccupandosi degli operai, dell'occupazione, del fatto che l'Ilva dà da vivere a migliaia, in realtà decine di migliaia di famiglie, dava da mangiare a Taranto, sia terrorizzato dall'ipotesi che Ilva possa, non dico chiudere i battenti, ma fare quello che poi è avvenuto, cioè incominciare a licenziare o a mettere in cassa integrazione mille persone. Basta aprire i giornali, proprio ieri e proprio oggi, per sentire i numeri di cui abbiamo parlato.

Ilva attualmente perde 2 milioni di euro al giorno, che paga la collettività, e a gennaio finirà di mettere 6 mila dipendenti in cassa integrazione. E immaginiamo che Vendola, che si disinteressa, non si capisce perché, dell'ambiente, dei morti, dei tumori, di cui peraltro nel 2010 si parlava in termini diversi... Diamo tutto per scontato, Giudice. Vendola si preoccupa dell'occupazione, non si preoccupa dell'ambiente e dà credito all'Ilva. È l'Ilva che si occuperà, i Riva si occuperanno del risanamento ambientale.

Io le chiedo... Veramente lo vorrei chiedere pure alla Procura della Repubblica di Potenza, perché ho provato a chiederla a quella di Taranto ma non ho avuto fortuna né nella domanda né nella risposta. Come può essere questo un reato? Come può diventare un reato? Salvo trasformare questo processo in un processo politico... Poi dirò due parole sul processo politico, essendo io molto affezionato alla politica. E cioè, in un processo

in cui Lei oggi, e domani la Corte di Assise, il Tribunale deve discutere delle politiche sull'Ilva, è del tutto evidente che non può essere oggetto di discussione in sede penale, men che meno di incriminazione, la posizione politica della Regione Puglia o del Presidente della Regione, né il diritto... Non il diritto, Giudice, il dovere di esprimerla, di attuarla, condivisibile o meno che fosse.

Dopodiché, naturalmente, la Procura di Taranto avrebbe potuto ipotizzare che Vendola abbia contribuito al disastro ambientale. Avrebbe potuto dire: "Siccome si realizza durante la presidenza Vendola un segmento di questo disastro ambientale, io considero Vendola, e forse qualcun altro, corresponsabile del disastro ambientale, concorrente nel disastro ambientale". E non lo fa, e non lo può fare, perché... Non avrebbe mai potuto farlo, perché tutto il processo dice, proprio attraverso l'attività dell'ARPA, che durante la presidenza di Vendola è stato fatto, nei confronti del problema ambientale, e in particolare dell'Ilva, tutto quello che non era stato mai fatto nei decenni precedenti. E quindi non si può ipotizzare una cosa che non esiste, anzi, di cui esiste ampia prova del contrario. È del tutto evidente che non si poteva fare.

E allora Vendola non risponde del disastro ambientale, ma dovrebbe rispondere, e Lei dovrebbe rinviarlo a giudizio, per una concussione che sarebbe finalizzata al disastro ambientale. E ditemi voi se questa non è una assurdità dal punto di vista giuridico, prima ancora che dal punto di vista della valutazione dei fatti e delle prove.

Ho detto processo politico, Giudice, non l'ho detto a caso. L'ho detto citando, in realtà, un piccolo libro, poco conosciuto, e anche difficile da trovare, ma prezioso, non di un Avvocato, non di un italiano, di un Avvocato francese piuttosto noto che si chiamava - è morto qualche anno fa - Jacques Vergès, che si chiama "Strategia del processo politico". Jacques Vergès è stato un grande Avvocato, tra l'altro di origine non francese, veniva dalle colonie, quindi era un anticolonialista, che forse qualcuno ricorderà da noi, perché è stato il difensore di Priebke. Vergès era invece stato, storicamente, il difensore del fronte per la liberazione dell'Algeria e di una serie di altri imputati di terrorismo, fra cui il notissimo un tempo - poi noi dimentichiamo tutto - terrorista Carlos. Vergès pubblicò a un certo punto questo libro, che si chiama "Strategia del processo politico", sottolineando che esistono due tipi di processi, che lui chiama "Processi di connivenza" e "Processi di rottura". I processi di connivenza sono i processi nei quali gli imputati riconoscono l'Autorità Giudiziaria, riconoscono il potere dell'Autorità Giudiziaria di giudicare e di punire, e si difendono nel merito delle accuse: "Non sono stato io", "L'ho fatto per una ragione che mi manda esente da pena", "L'ho fatto per uno scopo nobile, per cui la pena deve essere attenuata o esclusa". Poi ci sono invece i processi di rottura, di cui Vergès è stato, peraltro, anche protagonista e l'artefice in qualche caso. I processi

di rottura sono i processi nei quali l'imputato non riconosce l'autorità dello Stato per giudicarlo. E noi abbiamo avuto in Italia - noi, noi Avvocati, proprio noi Avvocati - un grande, terribile, drammatico esempio di processo di rottura, che fu il processo di Torino alle Brigate Rosse, del 1976, quello nel quale gli imputati della colonna storica delle Brigate Rosse ricusarono la Corte di Assise, revocarono il mandato ai difensori e minacciarono i difensori di ufficio, dicendo con un noto proclama, che è pubblicato anche da fonti aperte: "Non siamo noi che ci dobbiamo difendere, siete voi che vi dovete difendere. Perché, in realtà, voi siete sotto accusa del proletariato, voi Tribunali, Corti, personale, Avvocati. E quindi noi diffidiamo i nostri Avvocati dal difenderci, perché non abbiamo nulla da cui difenderci".

Forse si ricorderà che all'epoca tutti i difensori di ufficio dimisero il mandato, intimoriti, perché all'epoca le Brigate Rosse sparavano, e fu nominato come capo del collegio difensivo di ufficio, perché si offrì volontario, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che si chiamava Fulvio Croce, che fu ucciso dalle Brigate Rosse. Quello era il processo di rottura.

Cito Vergès, Giudice, perché in quelle pagine Vergès parla anche dell'effetto speculare del processo di rottura e del processo di connivenza, che è la posizione del potere giudiziario nei confronti del potere politico, e cioè del fatto che il processo di connivenza - o, se preferisce, di accettazione - presuppone la reciproca legittimazione.

Il potere politico riconosce il controllo di legalità, il controllo di legalità riconosce la legittimità del potere politico, e quindi l'autonomia, l'indipendenza della decisione politica. Che peraltro, nel nostro caso, non è monolitica, perché, quando parliamo di decisione politica della Regione Puglia sull'Ilva, parliamo non di un monolite, ma parliamo di una procedura che passa attraverso tre soggetti, almeno tre: l'ARPA Puglia, che è un'agenzia indipendente dalla Regione, che ha una sua struttura, in cui solo la nomina del vertice è politica, perché la nomina del Direttore Generale, nella fattispecie di Giorgio Assennato all'epoca, è fatta con decreto del Presidente della Regione su indicazione della Giunta, ed è una scelta discrezionale, e il resto dell'ARPA si accede per concorso. Poi c'è la struttura tecnica, cioè il Settore Ambiente, che è quello all'epoca presieduto da Antonello Antonicelli; e poi c'è la parte politica, cioè l'Assessore Nicastro, la Giunta e il Presidente della Regione.

Quello che la Regione ha fatto e non ha fatto, sull'Ilva, dipende dalla risultante di questi piani di lavoro e di questi approcci. Alla fine chi decide è la politica, ma la politica decide su base tecnica, e grazie anche all'apporto fondamentale dell'ARPA Puglia, a trazione Giorgio Assennato, che fu scelto, Giudice... Perché è agli atti, non perché lo dico io o perché l'ha detto Vendola, o perché l'ha detto Assennato. Fu scelto in quanto autorevole.

Era un professore universitario, è un professore universitario in pensione, perché vive ancora, esperto di Medicina del Lavoro e di Epidemiologia. Perché autonomo. Assennato veniva da una famiglia... viene da una famiglia molto nota in Italia di antifascisti, non soltanto sul piano locale, per intenderci, e soprattutto totalmente indipendente dalla politica.

Si tratta di uno scienziato di fama nazionale per pubblicazioni, notoriamente - come vedremo, anche questo è documentato, non è soltanto la mia personale testimonianza - dotato di un cattivo carattere. Questo sarebbe il soggetto concusso, ancorché si dichiara, e come vedremo di qui a un attimo, si dimostra, totalmente impermeabile a qualsiasi tipo di pressione esterna.

E la riprova è la conversazione che il nostro Assennato fa con Archinà, sempre il certificatore Archinà, il 21 giugno del 2010, cioè poco dopo - poco dopo significa minuti - che Archinà è entrato in possesso, perché gli è stata trasmessa, della famosa nota dell'ARPA del 21 giugno, la dichiarazione di guerra sul benzoapirene, quella con cui si ipotizza una diversa formulazione dei ritmi produttivi dello stabilimento e, in ipotesi, una soluzione che tenga conto delle peculiarità del meteo, e quindi dei cosiddetti wind days (saranno poi denominati così più tardi) e, se questo non ha un risultato, anche ipotesi più drastiche di riduzione della produzione. Quello che viene considerato dichiarazione di guerra.

La telefonata è delle 14:26 del 21 giugno del 2010, è l'allegato 2. "Professore, chiedo scusa" – "Girolamo, buongiorno, come va?" Cominciamo con il dire che tra Archinà e Assennato, Assennato lo chiama Girolamo e Archinà lo chiama Professore. "Che mi dice?" Girolamo: "Bene bene. Abbiamo ricevuto cinque minuti fa la lettera di ARPA Puglia". "Su che cosa?" chiede Assennato. E non è che lo chiede perché non lo sa, lo chiede perché lo sa troppo bene, come vedremo di qui a un attimo. "A firma di Blonda e Giua, inviata... Sempre benzoapirene". "Ah, quella proposta" - dice Assennato – "La proposta che abbiamo..." – "Eh! Eh!" dice Girolamo. "Un'osservazione nostra, Girolamo". Archinà: "Ma non sono osservazioni, sono prescrizioni". E Assennato dice: "Non sono prescrizioni, sono osservazioni. Sono suggerimenti per la Regione". E aggiunge: "Poi, dopodomani... Ricordo che il tavolo tecnico doveva essere convocato per il 22 giugno, quindi in realtà è domani, neanche dopodomani. "Dopodomani ci si riunisce?" – "No, pare che sia rinviato a fine mese". Il tavolo tecnico si terrà infatti il 28. E Archinà... Leggo il passaggio della nota del 21: "Resta implicito che qualora le misure... No, la riunione, cos'è stato rinviato a fine mese..." E poi continua: "Resta implicito che qualora le misure sperimentali si dimostrassero inefficaci rispetto al valore obiettivo del benzoapirene nell'area..." Assennato: "Beh, questo è ovvio". "Questo è

ovvio". "Potrà rilevarsi necessario imporsi alle cokerie misure di riduzione". "Va be', questa è una precauzione. E lo so, cioè questo crea veramente grossi problemi" - dice Archinà - "Anche perché..." E Assennato risponde: "E perché? Questo era semplicemente... Noi abbiamo dovuto riscrivere alla Regione, che ci ha chiesto queste cose, e noi gli abbiamo detto: questa è la nostra opinione. Queste sono proposte". "Ma l'Assessore..." aggiunge Assennato. Non gliela leggo tutta. "L'Assessore è informato che noi stiamo discutendo. Di queste cose parleremo nelle riunioni tecniche che inizieranno dopodomani. Queste sono le nostre proposte, che, d'altra parte, erano già abbastanza note".

Giudice, io mi fermo un attimo, perché ci sono due cose che non si possono non tenere conto se si vuole fare, come ha cercato di fare - ahimè, parzialmente - il Giudice di primo grado, la microfisica dei colloqui e il significato probatorio che si vuole trarre. Numero uno: questa conversazione è delle 14:26 del 21 giugno, Archinà ha chiuso 48 ore prima il telefono con Fabio Riva dicendogli: "Sono d'accordo con Assennato, ci vedremo informalmente". Il nostro Di Tursi, con Giua e Primerano, per aggiustare quello che ARPA ha già detto, ai fini della relazione del 21 giugno.

Io le chiedo, mi chiedo... Vorrei chiedere alla Procura della Repubblica, non di Potenza che non c'entra. Se fosse stato vero che Assennato aveva dato questa disponibilità, ma la prima cosa che gli avrebbe detto per telefono è: "Ma come, non eravamo d'accordo che ci dovevamo incontrare informalmente, prima del tavolo tecnico, per mettere a posto la relazione e superare le criticità?" E come vede, invece, Lei qui non trova la benché minima traccia di questa cosa, e sa perché non la trova? Perché non è vero, perché non è mai esistita quella conversazione, è una delle invenzioni che Archinà usa per legittimarsi nei confronti di Fabio Riva, perché svolge un lavoro per Fabio Riva. È come quando noi Avvocati, di mezzo livello, andiamo... parliamo col cliente e chiede: "Come è andata l'udienza?" - "Benissimo, il Giudice prendeva un sacco di appunti e annuiva". E poi quello si prende ventiquattro anni di reclusione. A volte lo facciamo in buona fede, qualcuno non lo fa in buona fede. Di certo, qui Lei ha la certificazione che Archinà come prova legale non va bene.

La seconda cosa, che ha conferma dalle parole di Archinà e di Assennato, che effettivamente quella politica di ARPA non è nuova, non è sbocciata il 21 giugno improvvisamente, è l'effetto dell'attività propria di un'agenzia scientifica, diretta da uno scienziato, che fa l'analisi dei dati. Giusta, sbagliata, poi su questo dovremmo fare un ragionamento complicato che adesso non mi interessa fare. Io ho ascoltato anche le dichiarazioni dell'Avvocato Perli. Perché lì l'errore non è nella interpretazione dei dati, lì l'errore è desumere da quei dati un provvedimento contingibile e urgente, che salta tutti i passaggi

e dice: "Io a questo punto..." Quello che fece il Sindaco impugnato davanti al TAR. Ma questo, diciamo, ci interessa poco.

Quello che mi interessa è che qui si dice: "Cosa c'è di sorprendente" - dice Assennato - "rispetto a quello che avevamo già detto, che avevamo già anticipato? Questa è un'ipotesi. Se poi dal tavolo tecnico verrà fuori dell'altro, trasmetteremo alla Regione dicendo: ci siamo convinti nel tavolo tecnico con Ilva che lo stesso risultato" - perché quello che conta è il risultato - "si può ottenere diversamente". Dopodiché, Assennato, come gli capita spesso, si spazientisce e dice: "Non vogliamo farla più la riunione? Dì, di. Cosa vuoi, non la vuoi fare più la riunione? Cioè hai deciso che ti sei offeso, perché l'ARPA ha ripetuto quello che doveva dire? Questa era una cosa già nota, un mese fa l'Assessore ci ha scritto chiedendoci una proposta tecnica e noi l'abbiamo fatta. Se poi ci convincete, cambieremo parere e vedremo di parlare in un'altra maniera". Dopodiché Archinà conclude la conversazione scusandosi: "Chiedo scusa innanzitutto del pomeriggio di ferie", perché Assennato era in ferie. E Assennato risponde: "Sì, ho un tressette così, al volo, ma tanto sto perdendo comunque, quindi non è un problema", e chiude il telefono.

Dopo questa nota, dopo questa conversazione, vi sarebbe stato invece il secondo episodio, cioè l'incontro, la convocazione di Blonda in Regione, quella nella quale, secondo l'imputazione, Vendola avrebbe detto a Blonda le stesse cose che aveva detto il giorno prima. E queste cose sarebbero quelle pesanti. Sarebbe imbestialito nei confronti di ARPA, avrebbe detto "ARPA può andare a casa", avrebbe incaricato anche... ARPA Puglia di andare a casa, e incaricato l'Avvocato Francesco Manna di assumere le iniziative urgenti.

Queste affermazioni vengono tratte... Quelle sull'incontro del 21, che sarebbero state poi riprodotte nell'incontro one to one con Blonda, sono letteralmente estratte, proprio un'operazione di taglia e incolla, dalla mail che Archinà - prova legale - manda a Capogrosso. E in questa mail, che è l'allegato 10... Io ho messo tutto tra gli allegati, così Lei non farà fatica a cercarlo nelle 3.000 pagine delle sentenze, ma li trova in sequenza cronologica. Archinà scrive esplicitamente le stesse cose. Imbestialito nei confronti di Blonda e Giua, ma anche di Assennato che coordina niente, avrebbe affermato: "Vendola, così come ARPA, può andare a casa, perché hanno rotto", quello che sta scritto nel capo di imputazione, e incaricato Manna delle iniziative urgenti. È l'allegato 10.

Ora, tutti i presenti a quella riunione l'hanno smentito: Manna, Fratoianni, Pellegrino, e sono stati tutti imputati di favoreggiamento. "Siccome tu hai mentito, hai smentito quello che dice Archinà nella mail, e Archinà è uomo d'onore, e Archinà quando scrive a Capogrosso, a Fabio Riva, parla con Perli, dice sicuramente la verità, tu stai mentendo e sei imputato

di favoreggiamento". Sono andati tutti sotto processo per favoreggiamento. Allegati 12, 13 e 14, sono i verbali di S.I.T.. Dopodiché, Manna è stato assolto dalla Corte di Assise di Taranto "perché il fatto non sussiste", dal capo FF).

Non risulta che Manna abbia assunto alcuna iniziativa, non risulta che a casa sia andato qualcuno. Ma, Giudice, a smentire la mail di Archinà non ci sono solo i presunti favoreggiatori e non ci sono solo i fatti, che pure in un processo penale un qualche peso lo dovrebbero avere, è Archinà. Perché, dopo il secondo episodio, cioè la convocazione del giorno dopo di Blonda, che nel capo d'imputazione viene riportata per ribadirgli i concetti espressi nell'incontro prima descritto, di questo incontro, cioè dell'incontro avvenuto il 22 giugno, si parla in un'altra intercettazione telefonica, che è l'allegato 15, tra Archinà e Assennato.

E qui non è Archinà che chiama Assennato, ma è Assennato che chiama Archinà. Assennato chiama Archinà dopo aver saputo, dalle ferie, che Blonda è stato convocato dal Presidente della Regione. E l'esordio della telefonata, sono le 14:42 del 23 giugno, è: "Girolamo, sono molto incazzato, ma molto incazzato". "Che è successo? Chiede Girolamo. "Voi la dovete smettere di fare così". "Che è successo?" – "La dovete smettere di fare così". "Che è successo?" – "Voi fate così? E ora vedremo". Il concusso prossimo. "Mi avete proprio fatto... Non dovevate fare quello che avete fatto. Uno, di andare al Presidente a dire che siete vittime di persecuzione dell'ARPA, o cosa del genere, perché questo siete andati a dire. Il gioco del soldato si faceva quando avevamo quindici anni". Girolamo: "Mi fa parlare ora? Mi fa parlare?" Perché quello lo sta aggredendo. Si capisce anche dalla fonia. Io mi limito a leggerlo con non troppa espressione. Allora... "Allora, avete approfittato del fatto che vi siete trovati davanti" – l'ho imparato a memoria, purtroppo - persone senza palle. Avete..." Questo dice il concusso Assennato. Quello che avrebbe subito la minaccia implicita, perché Vendola forse non lo riconfermava, e Vendola risponde oggi di concussione consumata, dice ad Archinà, oltre a mandarlo a quel paese e a dire "Mi avete fatto incazzare ancora di più", dice: "Vi siete permessi di andarlo a dire perché vi siete trovati di fronte persone senza palle", che sarebbe il Presidente della Regione, il Capo di Gabinetto della Regione, l'Assessore, il dirigente del settore. "Professore, mi fa parlare?" Di fronte alla lettera di Blonda, che è sempre la nota del 21 giugno, inviata anche alla Procura... Questo, Girolamo sta cercando adesso di giustificarsi di quello che è successo il 22. Assennato risponde: "Alla Procura noi mandiamo pure gli auguri di Natale che mandiamo all'Ilva. Alla Procura noi mandiamo tutto, anche gli auguri di Natale". "Ma lo so. Lo so", dice Girolamo. "Li diamo all'Ilva. A chiunque, a chiunque, alla Procura". Sta dicendo Assennato: "Tutto quello che noi facciamo..." Ed è documentato. "Tutto quello che noi

facciamo, prima lo mandiamo alla Procura, poi lo rendiamo pubblico, lo mandiamo pure a voi". Girolamo: "Allora, di fronte a una cosa del genere io, non altro... Io, come è normale che faccio ogni volta - sa benissimo, non è che io vado per delle cose eccezionali - dovevo parlare con Manna". Punto. "A quel punto Manna... evidentemente il Presidente Vendola aveva qualche minuto, mi ha fatto parlare, e io ho esposto il problema della lettera di Blonda".

Quindi cominciamo con il dire che Archinà dice che effettivamente non è andato a fare una riunione con Vendola, dice che lui aveva un appuntamento con Manna. Siccome si è andato a lamentare, e Vendola - avevano le stanze accanto - aveva qualche minuto, si è incontrato anche con Vendola. E Assennato continua: "Blonda e Vendola, Vendola e Manna convocano Blonda in mia assenza, cosa che mi fa... " - il concusso - "...girare i coglioni. Cosa che mi fa girare i coglioni. Uno, gli fanno questo discorso; non so se avete capito, io divento una bestia". Questo è il concusso, Giudice. Noi stiamo parlando di una concussione consumata, stiamo parlando del fatto che questo avrebbe ammorbidito la sua posizione, e sta mandando a quel paese Archinà, e con esso sta mandando a quel paese tutta la Regione, per il solo fatto che lui è in ferie e hanno convocato, per parlare, Blonda. E dice: "La conseguenza di quello che avete fatto ieri è la convocazione di Blonda. A questo punto sono inferocito, perché oggettivamente, non ho parole, non è così che ci si comporta. Avete fatto questa riunione contestando la relazione. Se volevate contestare la relazione, potevate mandare una nota scritta". Anche qua, Giudice, io glielo devo sottolineare, e spero domani di trovarne traccia da qualche parte. Se Assennato dice una cosa del genere, e mai è avvenuto prima quello che Archinà aveva detto, cioè "Ci sediamo a tavolino e rivediamo le cose per la relazione del 21", Archinà a questo punto, visto che viene preso letteralmente a male parole, glielo avrebbe detto, viva Dio: "Ma tu... ma lei, Professore, mi aveva detto che ne avremmo parlato prima". E invece non lo dice. Perché non lo dice? Perché non è vero, semplicemente perché non è vero. Tant'è che Girolamo dice: "No, la relazione non l'abbiamo contestata". "Non siete entrati nel merito del fatto che non avete mai fatto un livello, un minimo di monitoraggio" - "No, Professore, della relazione non abbiamo manco parlato". E quello dice: "Sbagliate completamente". Girolamo a questo punto tenta: "Nel momento in cui si arriva a chiedere la chiusura delle cokerie, ma stiamo scherzando?" Assennato continua a dire: "Ma non si arriva a chiedere. Quella è ovvio che è una misura. Se ovviamente tutto quello che uno può fare non serve, uno deve pure considerare questo. Ma non c'è nessuna prescrizione, nessuna imposizione". Dopodiché Girolamo dice: "Noi abbiamo dato degli elementi innovatori stamattina". E Assennato continua a dire: "Voi mi avete delegittimato, perché se in mia assenza viene chiamato..."

Questo sarebbe più serio della minaccia implicita, a mio personale avviso. "...il mio Direttore Scientifico, nell'unica settimana in cui io in quattro anni che prendo... mi trovo in ferie, io mi inferocisco. E mi inferocisco con te, Archinà, che sei andato a dirglielo. Quella lettera non bruciava niente, non è una prescrizione, non è manco un consiglio. Noi abbiamo scritto alla Regione". E Archinà dice espressamente... Continua Assennato dicendo: "Il Direttore Scientifico è stato chiamato nella convinzione che io fossi in Australia, ma io sto a 100 chilometri di distanza, le sue ferie erano a casa mia". E Girolamo Archinà dice: "Se avesse voluto prendere delle iniziative il Presidente, l'avrebbe fatto. Io ieri ho parlato, ma un secondo e mezzo. Lei lo conosce bene Vendola com'è, un secondo, un secondo e mezzo. L'unica cosa, e glielo giuro... " E qui abbiamo il giuramento di Archinà, ha giurato come testimone. "E glielo giuro, perché è stata l'unica cosa, mi ha detto: la politica... Anzi, neanche lui, l'ha detto Fratoianni: la politica ambientale della Regione Puglia è una politica che deve riguardare l'ambiente, come sta avvenendo, a 360 gradi. Se noi puntiamo..." - questo è Fratoianni che parla - "...esclusivamente sull'Ilva, può essere interpretato in maniera non corretta. Tant'è vero, ha aggiunto che io, quando c'è stata la manifestazione Brindisi, io sabato a Brindisi, volendo attaccare Enel, ha parlato di modello Ilva utilizzata. Questo mi ha riferito, per cui io" - Girolamo - "ho parlato di tutt'altra cosa. Ora, se lui ha deciso, il Presidente, di chiamare Blonda, non c'entra niente, io non ho detto nulla della relazione". Questo è quello che dice Archinà ad Assennato.

E dice qui che sull'approfondimento di monitoraggio non ci sono problemi, dice Archinà, dicendo un altro falso, perché Ilva ha già deciso che non farà fare nessun approfondimento di monitoraggio. E lo dirà specificamente: "Perché l'approfondimento di monitoraggio..." - come dicono in una captazione telefonica - "...è la corda per impiccarci". Perché loro lo sanno che il benzoapirene effettivamente viene dallo stabilimento siderurgico dell'Ilva.

Naturalmente, Giudice, anche Massimo Blonda è stato sentito sul contenuto del colloquio con Vendola, e sul fatto che quel colloquio non era affatto intimidatorio, ma era davvero una richiesta di spiegazioni, a fronte dell'accesso di Archinà, che si diceva perseguitato dall'ARPA.

E naturalmente, Giudice, anche Blonda è stato imputato di favoreggiamento personale, capo LL), come tutti quelli che hanno smentito quella parte di dichiarazioni di Archinà che erano coerenti con l'ipotesi dell'Accusa.

In ogni caso, Giudice, da questa captazione, oltre a Archinà, viene fuori quello che è evidente, cioè che Assennato è antropologicamente incompatibile con la vittima di concussione. Non è Vendola che è incazzato e imbestialito, è Assennato che è incazzato e

imbestialito, perché sono andati da persone senza palle. Ed è documentato che anche dopo questa intercettazione, quindi dopo l'accesso di Blonda e il colloquio con Vendola, ARPA non si sposta di un millimetro. Il 28 giugno si tiene il tavolo tecnico, nel quale si chiede il monitoraggio del benzoapirene all'interno e all'esterno dello stabilimento dell'Ilva. Questa nota è allegato 16. Allegato 17: viene comunicata al Ministero dell'Ambiente la richiesta di mettere all'interno dello stabilimento la rete delle centraline, proposta che, come è noto, non viene poi mai realizzata dall'Ilva, anche perché di lì a poco arriverà la notifica relativa alla richiesta di incidente probatorio e della perizia.

Così come emerge, allegato 18, che la volontà di distruggere Assennato è di Archinà. È Archinà che lo dice, captazione del 07 luglio 2010: "Allora, noi dobbiamo distruggere Assennato, questo è l'obiettivo. E lo dobbiamo distruggere aggredendo l'ordinanza del Sindaco di Taranto, perché l'ordinanza del Sindaco di Taranto è nata..." - lo dice testualmente - "... sul presupposto della relazione di ARPA". Quella del 04 giugno, che poi viene richiamata il 21 giugno.

E arriviamo, Giudice, alla pietra dello scandalo, e ho quasi finito, di tutta questa vicenda. Quella che ha occupato le prime pagine dei giornali per lungo tempo. È la famosa, unica conversazione telefonica tra Archinà e il Presidente Vendola di ritorno dalla Cina. È quella famosa telefonata che si apre con il commento e le risate rispetto all'incidente avvenuto con un giornalista al quale Archinà aveva tolto il microfono, che ha fatto il giro del mondo e che è diventato, appunto, la pietra dello scandalo. Anzi, è diventato l'elemento di disdoro eterno. Basta leggerla poi per capire di che cosa si tratta. Nei confronti di Vendola. È l'unico colloquio diretto fra i due, ed è un colloquio significativo. Non glielo rileggo, se lo rileggerà in Camera di Consiglio. Perché, quando in questo colloquio Archinà si lamenta del comportamento di Assennato, la risposta di Vendola, testuale, è: "Ognuno fa la sua parte".

Così come il comportamento di Assennato resta sempre, e dell'ARPA soprattutto, sempre lo stesso. Allegato 20, 10 luglio del 2010. Si individua nell'Ilva anche la principale sorgente di diossine nell'area di Taranto. Questi dati vengono anche trasmessi, allegato 21, all'Ilva, e quindi ad Archinà, senza nessuna accondiscendenza, nessun ammorbidimento e nessun mutamento di rotta. Fino ad arrivare al 15 luglio del 2010. È il terzo episodio, e l'ultimo, quello in cui Assennato sarebbe stato convocato a una riunione informale con l'Ilva in presidenza di Regione, lasciato volontariamente all'esterno della stanza in attesa, per umiliarlo, e poi fatto ammonire - periodo ipotetico della irrealtà - dal Dirigente Antonello Antonicelli. Lei mi deve scusare, Giudice, se io uso il termine "periodo ipotetico della realtà", ma si dà il caso che io conosco bene tanto

Antonello Antonicelli quanto Giorgio Assennato. A parte la differenza di età, intercorrono circa trent'anni di differenza fra i due, l'ipotesi che Antonello Antonicelli, per tono di voce, per approccio e per comportamento, possa ammonire Giorgio Assennato è veramente irrealista. Ma è soprattutto, ancora una volta, smentita. Perché questa ricostruzione, esattamente come la ricostruzione dell'episodio del '21, è integralmente estratta da una conversazione. Lì era una mail, qui è una conversazione di Archinà, questa volta con l'Avvocato Albanese, che è uno degli Avvocati... era uno degli Avvocati dell'Ilva. È l'allegato 22. In questo colloquio Archinà dice esattamente le stesse cose che sono riportate nel capo d'imputazione: "Assennato è stato fatto venire al terzo piano, ma è stato fatto aspettare fuori", come segnale forte. "E poi Vendola..." - dice Archinà all'Avvocato Albanese - "...si è rivolto ad Antonicelli e dice..." Testuale: "Ora, Antonicelli, esci fuori, vai a dire ad Assennato che lui i dati non li deve utilizzare come bombe carta che si trasformano in bombe a mano".

Ancora una volta è sempre Archinà che smentisce se stesso, perché quando non parla con Albanese, ma parla con Emilio e Fabio Riva, allegato 23, di questa versione dei fatti non c'è traccia. Ai Riva, che hanno... avranno poi un contatto diretto con Vendola, e non è un caso, Archinà non dice nulla di tutto ciò, per l'ovvia ragione che tutto ciò non è avvenuto. Dice soltanto: "Vendola ha strigliato i suoi". Ma Lei ha negli atti, ci sono agli atti, le smentite documentali di questa ricostruzione. Primo: del fatto che Assennato non era stato convocato in Regione per partecipare alla riunione, perché Assennato era andato in riunione, come abbiamo detto fino allo sfinimento, in Corte di Assise a Taranto, perché c'era una conferenza stampa sul benzoapirene a cui doveva partecipare. E c'è la prova documentale, perché nella mail mandata prima, 14 luglio, a Manna, Assennato dice della conferenza stampa del giorno successivo, e nella mail dello stesso giorno alla Dottoressa Nocioni, del suo ufficio, Assennato risponde alla domanda - non casuale - della Nocioni per iscritto. "Come è andata la conferenza stampa?" Non come è andata la riunione, non come è andato l'incontro. "Come è andata la conferenza stampa?" Perché era andato alla conferenza stampa. E lui scrive: "Me ne sono andato dopo un'attesa di venti minuti". È scritto, Giudice, è scritto all'epoca. Come si può continuare a scrivere in una sentenza, in nome della Repubblica... del popolo italiano, che Assennato era andato lì, perché l'ha detto Archinà, quando Assennato dice: "Me ne sono andato dopo..." Lo scrive all'epoca: "Me ne sono andato dopo un'attesa di venti minuti, mentre Antonicelli e Nicastro..." - Nicastro era quello con cui doveva fare la conferenza stampa - "...erano in riunione da Vendola. Loro erano in riunione, io sono andato alla conferenza stampa. Ma non sto là ad aspettare, io non mi faccio trattare in questo modo". Sarebbe sempre il concusso. Naturalmente, anche Nicastro è stato

imputato, avendo smentito questa versione di favoreggiamento, e Nicastro è stato assolto "perché il fatto non sussiste". E di qui a qualche minuto leggerò quello che ha scritto il Giudice dell'Udienza Preliminare per l'assoluzione di Nicastro, con sentenza irrevocabile che è acquisita agli atti.

Ovviamente, Giudice, non c'è anche nessuna prova e nessun riscontro, oltre alla smentita di Antonicelli - è l'allegato 26 - imputato di favoreggiamento, del fatto che sarebbe andato ad ammonirlo. Anche perché è documentato che Assennato si allontanò dalla Regione prima della fine della riunione. Quindi non può essere che Antonicelli, dopo la riunione, lo abbia ammonito. A parte le dichiarazioni dello stesso Assennato che ha detto: "Si tratta di una versione chiaramente di fantasia, dati i rapporti esistenti tra me e il giovane dirigente ambientale".

Lei, Giudice, non troverà agli atti nessuna conversazione, nessuno che abbia mai detto, anche solo detto, di un'iniziativa assunta dal Presidente Vendola, anche solo a livello verbale, nei confronti del Direttore dell'ARPA, e tantomeno sui dati tecnici e scientifici. Troverà, invece, centinaia di riscontri al fatto che Archinà e i rappresentanti dell'Ilva continuano incessantemente a lamentarsi, prima, durante e dopo anche il famoso abbraccio con l'Avvocato Perli, del 21 settembre del 2010, di cui parla l'Avvocato Perli a Fabio Riva, dicendo che era apparso responsabilizzato e affettuoso per questo nuovo rapporto. Aveva già perso all'epoca, Assennato, non la fiducia di Vendola, ma purtroppo i giudizi al TAR, e forse il problema principale di Assennato in quel momento era quello.

Fermo restando, Giudice, che ARPA parla per atti, per dati, per fatti concreti, e ha continuato a parlare per atti e fatti concreti, come vedremo di qui a un attimo.

La verità, Giudice, è che non c'è mai stata nessuna... neanche un accenno al tema della riconferma, non se ne parla mai.

La minaccia della mancata riconferma è talmente implicita che non l'ha mai percepita manco la Persona Offesa. È una concussione implicita quella di cui parliamo, tanto implicita che non solo non la percepisce la Persona Offesa... E dovrei dire non la percepiscono manco i P.M. che lo qualificano come Persona Offesa, senza notificargli come Persona Offesa e senza indicarla come Persona Offesa nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e poi nel rinvio a giudizio.

Il bello è che non ammorbidisce né l'ARPA né Assennato né la Regione. La Regione fa la Legge Regionale 28 febbraio 2011 sul benzoapirene. A settembre 2010 istruisce Assennato - allegato 29 - sul ricorso al TAR presentato da Ilva. Tutt'altro che ammorbidito, tant'è che viene definito nelle captazioni "merda", "coglione" e "pirla". Chiedo scusa per i termini, ma non sono i miei.

Dopodiché, come le dicevo, abbiamo la certificazione del Giudice dell'Udienza Preliminare che

ha assolto, con la formula "il fatto non sussiste", Nicastro, scrivendo testualmente... Pagine 158 e 159 di quella sentenza: "È evidente, allora, che Assennato, nonostante il diverso clima creatosi nei rapporti con gli organi politici regionali, perseguiva sulla strada intrapresa, con rigore professionale, non tacendo prima di tutto alla Procura di Taranto, che le emissioni da benzoapirene nel primo semestre 2010 erano addirittura aumentate per l'incremento dei livelli produttivi, né segnale di cedimento costituiva la trasmissione del rapporto tecnico provvisorio sui dati primo semestre 2010 anche ad Archinà, del 14 luglio, perché, se così fosse stato, il predetto direttore avrebbe evitato di metterne al corrente quattro giorni prima proprio l'Autorità Giudiziaria (vedasi progressivo 664 RIT 90/10). Si tratta, piuttosto..." - e questo è assai significativo - "...di un comportamento coerente in Assennato rispetto alle precedenti iniziative collaborative, in linea con la volontà di non interrompere un percorso di dialogo che da un lato teneva in conto l'obbligo primario di lealtà nei confronti degli inquirenti, e dall'altro era proiettato alla ricerca di una strategia concordata con Ilva, convinto e consapevole che solo soluzioni condivise avrebbero potuto consentire il raggiungimento di obiettivi virtuosi. Come si legge anche nella mail 10 giugno 2010, trasmessa da Assennato a Manna e Nicastro e acquisita agli atti".

E penso, Giudice, temo che Assennato avesse ragione, visto quello che è successo dopo.

Dopodiché, com'è noto, Vendola ha riconfermato Assennato con decreto del 28 marzo 2011, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale dell'8 marzo 2011, e io posso concludere questa mia discussione semplicemente enunciando due precedenti, fra i tanti della Cassazione, in materia di concussione tentata e consumata: 05 maggio 2023, numero 33.751 e 19 ottobre 2023, numero 15.641, in cui si dice un'ovvietà, e mi vergogno anche di dirla in un'Aula di giustizia, e cioè: "Perché si abbia concussione occorre un danno minacciato, sicché non è sufficiente a integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo". E di coercizione psicologica, e non solo psicologica, nei confronti di Assennato in questo processo, non si è mai neanche potuto parlare, anche per una ragione originaria. La mancata riconferma, di cui non vi è traccia, non è né una minaccia né un male ingiusto. Quand'anche ve ne fosse, non dico traccia, ma il sospetto, o l'elucubrazione logica, che, sia pure implicitamente e senza che la citasse nessuno, si fosse a un certo punto manifestata nella testa di Vendola, o nella testa di Assennato, l'ipotesi della mancata riconferma, anche quella, Giudice, sarebbe stata quella una scelta politica. Come può essere oggetto di concussione?

Ammesso e non concesso... Anzi, dopo averlo smentito... Facciamo finta che non ho detto nulla,

buttiamo tutti gli allegati, non quello che ho detto che conta poco, e diciamo che a un certo punto, mentre Vendola vuole salvare gli operai, Assennato vuole chiudere l'Ilva. Non è vero che Vendola vuole salvare solo gli operai, perché Vendola è il Presidente della Regione e si preoccupa dei cittadini di Taranto quanto e più di altri. E, soprattutto, non è vero che Assennato vuole chiudere l'Ilva, come certifica anche la sentenza del G.U.P..

Ma ammettiamo che sia così, e quindi ammettiamo che a un certo punto Vendola pensa... Pensa, poi non lo fa, ma magari lo pensa: "Voglio un altro Direttore Generale dell'ARPA, un altro che dialoghi". Come può essere una concussione? Com'è possibile imbastire un processo su questo e arrivare a una condanna di primo grado su questo presupposto giuridico?

Facciamo finta che non ho parlato di niente, che ho parlato solo dell'imputazione e della qualificazione giuridica dei fatti.

Io non posso che concludere, Giudice, confidando in una sentenza che ristabilisca la verità e la giustizia di questa vicenda, e quindi in una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Nicola Vendola, perché i fatti non sussistono. Le deposito le fotocopie. Sono gli allegati che ho utilizzato in questa discussione e che riproducono la documentazione, gli atti dell'ARPA e le captazioni che ho citato.

GIUDICE F. VALENTE – Il Pubblico Ministero immagino nulla osservi in merito all'acquisizione. Va bene. Si può acquisire la produzione documentale.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Ha bisogno di fare una pausa, Giudice?

GIUDICE F. VALENTE - I suoi tempi quali sono, più o meno, Avvocato? Giusto per organizzarmi.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Io credo di parlare una mezz'ora, non di più.

GIUDICE F. VALENTE - Prego, prego.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Io le chiedo due cortesie, se fosse possibile. Poiché devo muovere le slides, se non le dispiace che io stia seduto, poi nelle conclusioni mi alzo in piedi.

GIUDICE F. VALENTE - Nessun problema.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - E poi, anche per rispettare i tempi più brevi, io, non avendo la possibilità di proiettare le slides, le ho stampate, e questo, in qualche misura, agevola e accorcia i tempi della discussione. Se a Lei non dispiace mi avvicino, così...

GIUDICE F. VALENTE – Certo. Naturalmente, mi permette di seguirla.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Avrebbero dovuto essere delle slides, però ci sono problemi tecnici.

GIUDICE F. VALENTE - Sì, i computer non sono configurati per l'accesso libero delle

pendrive. Va bene. P.M., anche sulle slides immagino...

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Ma poi le riprendo, se vuole, Pubblico Ministero. È solo per la discussione.

GIUDICE F. VALENTE - Se le vuole visionare, io vedo che sono...

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Prego, prego.

GIUDICE F. VALENTE - Queste sono poi oggetto di deposito?

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Come preferisce, Dottore. Se...

GIUDICE F. VALENTE - No, è una sua scelta.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Io potrei... Mi piacerebbe depositarle. Però, se in qualche misura...

GIUDICE F. VALENTE - Perché sono in forma di memoria, leggo, sostanzialmente.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - In realtà è il canovaccio della discussione.

P.M. V. MONTEMURRO - Comunque non c'è... Veramente per... Ma non c'è nessuna... Non c'è nessuna forma di opposizione o riserva.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Le acquisiamo.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Però io ho bisogno che...

GIUDICE F. VALENTE - Una copia era rivolta a me per seguirlo.

(Il Pubblico Ministero interviene fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE - Sì, sì. Prego. Può iniziare Avvocato, intanto.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Sì. Dottore, io, poiché ho già bruciato le due grandi bugie della nostra vita... Pare che siano due. La prima "Ti amerò per sempre", la seconda "Sarò breve". Io, avendo bruciato già la prima, cerco di non bruciarmi anche la seconda, e quindi cerco di essere breve. Anche per questa ragione, mi affido alle slides stampate.

Io credo che si chiami, almeno in questo testo che il Pubblico Ministero qualifica "citazione filosofica", di questo autore che si chiama Jonathan Hyde... Credo che si chiami tecnicamente "priming affettivo", cioè l'idea che quando si ha la percezione di un punto di vista, la prima percezione, sia poi difficile in qualche misura da scongiurare, essere - la chiamava - precomprensione di favore o di sfavore.

E quindi io muovo - oltre ad avere ascoltato i colleghi, e quindi per necessità devo accorciarmi - dalle precomprensioni di sfavore, o dal priming affettivo, legato a due discussioni dinanzi al G.U.P., discussioni dinanzi alla Corte di Assise, sentenza di condanna. E quindi avevo persino pensato di non parlare, avendo - diciamo così - questi precedenti

così difficili. Quindi fra il non parlare e il parlare molto, come feci nelle volte precedenti, ho deciso di parlare poco.

E nel parlare poco, io seguo una tecnica un po' bizzarra, che – diciamo così - mi fu suggerita dall'ascolto di un'intervista televisiva di Mino Martinazzoli, quando era Ministro di Grazia e Giustizia. Citando un filosofo cattolico, diceva: "Noi siamo sempre abituati a darci delle risposte". Un po' le nostre arringhe sono anche una forma – diciamo così - di narcisismo dialettico. Diceva: "Dovremmo sperimentare l'euristica delle domande. E cioè entriamo... Facciamoci insieme delle domande, entriamo insieme, se ci riusciamo, nelle risposte".

Ecco, io le farò dieci domande, se non le pare troppo confidenziale. Lei, alla fine di queste domande, risponderà – diciamo così - con una sorta di crocette. Una volta che avrà messo le dieci crocette, Nicola Vendola sarà rinviato a giudizio. Se non metterà tutte le crocette, è possibile che noi si riesca ad evidenziare l'estraneità di Nichi Vendola rispetto a questo processo.

La prima slide è il capo d'imputazione CC), in cui Vendola Nicola, Archinà Girolamo, che non c'è più, è scomparso qualche tempo fa, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi e Perli Francesco, rispondono del capo CC): 110, 61 numero 2, 112, 317, concussione consumata. Perché Nichi Vendola, attraverso le prime due riunioni... Le riunioni sono due, non sono tre. Io vorrei precisare quello che mi pare una – diciamo così - sbavatura narrativa. La prima riunione è di giugno, la seconda non è una riunione, è la convocazione dei tecnici dell'ARPA, l'ultima riunione è quella del 15 luglio.

Ecco, in queste due riunioni ipotizzava... ipotizza la Procura di Taranto e quella di Potenza, che Nichi Vendola avrebbe, attraverso anche una serie di interlocutori, convocato, ricevuto, tenuto fuori Giorgio Assennato e, attraverso il Dirigente Antonicelli avrebbe detto... avrebbe creato, in sostanza, una intimidazione.

Questo è il capo di imputazione, che utilizza lo schema del 110, del 112, del 317, perché queste persone, in concorso tra loro... A me interessa evidenziare questi aspetti del capo di imputazione, nelle slides li ho evidenziati. Perdo il filo del ragionamento se...

(Intervento fuori microfono).

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Perché ci sono degli aspetti non soltanto simpatici dal punto di vista semantico, ma sono simpatici dal punto di vista dogmatico.

Io su questi vorrei riflettere, se fosse possibile, con il Giudice, Dottor Valente, cioè fare l'euristica delle domande.

Il Vendola su determinazione degli altri. Ho visto che il difensore precedente, l'Avvocato Perli,

in qualche misura era in difficoltà. Perché si chiedeva come mai Perli fosse sotto processo, come mai gli altri... Archinà fosse sotto processo. Ecco, lo schema utilizzato dalla Procura è quello della determinazione, da cui poi la contestazione di una serie di aggravanti.

In sostanza... In sostanza, Vendola è l'intraneus del reato, e gli estranei del reato, cioè coloro che non possiedono una qualifica soggettiva, avrebbero determinato Nicola Vendola, il quale, sulla base di questa determinazione, avrebbe deciso di conculcare Assennato. Questo è lo schema della Procura della Repubblica. Cioè, attraverso la minaccia della mancata riconferma, Giorgio Assennato sarebbe stato convinto a cambiare atteggiamento.

La concussione si articola in queste due circostanze. Due circostanze, non tre. Riunione del 22 giugno, questa riunione informale, dove Vendola esprime disapprovazione dicendo: "ARPA può andare a casa perché hanno rotto", e la riunione anch'essa informale... Presidente, Dottor Valente, la riunione del 15 luglio è l'unica riunione formale, perché questa riunione del 22 giugno 2010 non è una riunione. Il Presidente Vendola è in riunione con il Capo della Procura di Lecce, il Dottor Cataldo Motta, e poiché la stanza del Capo di Gabinetto, di Francesco Manna, dista pochi metri, lui si affaccia e saluta Archinà. Questa sarebbe la riunione.

Cosa avrebbe fatto Vendola su idea dei Pubblici Ministeri? Questa credo che fosse l'idea accusatoria. Autorizzando Antonicelli come nuncius, una sorta di veicolo, di vettore dell'atto concussivo, avrebbe minacciato di non confermare Giorgio Assennato come Direttore dell'ARPA, ed è questa l'intimidazione implicita, e tutto questo sarebbe aggravato dall'aver fatto quello che Vendola si sostiene abbia fatto, non per lui ma per gli altri.

Noterà, nella slide che ha l'intestazione "Tanto è vero", che io le ho esibito una serie di trascrizioni di quello che è l'intervento del Procuratore Argentino nella discussione dinanzi all'udienza preliminare, il quale ribadisce, nella sua trascrizione fedele, che non hanno mai sostenuto, la Procura di Taranto, che Vendola avesse deciso di inquinare e avesse come obiettivo quello di una distrazione rispetto ai fatti ambientali, ma attribuiscono a Vendola un tentativo di prevaricazione, un tentativo di concussione, un tentativo di pressione sul Direttore Generale dell'ARPA.

Quindi nella slide successiva ancora insistono su questa sfumatura semantica: "Intento pressorio da parte del Presidente Vendola".

Quindi nelle loro discussioni i Pubblici Ministeri hanno sempre, in qualche misura, convenuto, riconosciuto che quello di Vendola fosse semplicemente un intento pressorio.

Questo avrebbe dovuto, in qualche misura, determinare - ne ha parlato l'Avvocato Laforgia, non

mi soffermo - una diversa qualificazione giuridica. Le ho citato nella slide la sentenza recentissima del 09 luglio del 2024, un'altra sentenza del 2023. Diciamo così, dal punto di vista dogmatico forse la qualificazione... Ma non è questa l'unica stravaganza di questi capi di imputazione. La qualificazione giuridica probabilmente avrebbe dovuto essere diversa. E invece siamo qui. Come che sia, siamo qui per rispondere di una concussione consumata ai danni di Giorgio Assennato.

La concussione sarebbe stata consumata in Taranto e in Bari, dal 22/06/2010 al 28/03/2010. E qui comincio a fare le prime tre domande, anzi la prima domanda articolata in sottodomande.

Io non ho capito il senso della concussione contestata fino al 28/03/2011, cioè non ho capito se questo è considerato un reato permanente o un reato di esecuzione frazionata. Non ho capito come è possibile che un fatto sia avvenuto contemporaneamente a Bari e a Taranto, quando tutto il fatto è avvenuto a Taranto, né ho capito - e le chiedo - che tipo di concorso è quello contestato.

Ho faticato per molto tempo, sono su questo processo davvero da troppo tempo. Spero che finisca questo tempo - diciamo così - di riflessione su questo processo. Non riesco a capire perché il 24 marzo 2011. Poi, in qualche misura, faticosamente, sono riuscito a capire. E a dispetto del fatto che la nomina di Giorgio Assennato, la riconferma, che ha una straordinaria coincidenza temporale... Il primo atto di nomina è del 2006, dura cinque anni. Esattamente alla scadenza dei cinque anni c'è il rinnovo di Giorgio Assennato, il quale è preceduto da un atto deliberativo e da una delibera di Giunta. Quella che fa Nichi Vendola è semplicemente la ratifica, l'atto finale e la firma del contratto. Evidentemente si è ritenuto che in tutto questo periodo fosse ancora esercitata la concussione.

La dottrina distingue il reato permanente e il reato ad effetti permanenti. Questi, tutt'al più, sarebbero gli effetti.

Invece nell'idea, a mio giudizio insolita, della Procura, è come se la concussione fosse durata fino al 28 marzo del 2011, fino a quando cioè non è stato firmato definitivamente...

Le ho allegato nelle slides, e quindi vado veloce, tutta la procedura, che porta poi alla firma dell'atto finale da parte del Presidente Vendola, che il 28 marzo del 2011 firma. La prima delibera è dell'8 marzo 2006, la seconda termina l'11 (*parola incomprensibile*) 2006. Guardi, se fosse stata minaccia implicita... Io su questo... Non so come ripeterlo. Io ho bisticciato con il Procuratore Argentino che secondo me... il Procuratore Aggiunto, che in sede di discussione, secondo me, fu tratto in inganno da una probabile informazione sbagliata da parte della Procura, tant'è che io dissi al Procuratore Argentino: "Se questa è una minaccia implicita, cosa la rende più effettiva, più reale

della indizione di un nuovo bando? Se io ho scadenza marzo nel 2011, e ho intenzione di minacciare, o di lasciare la sensazione al Dottor Assennato che non verrà riconfermato, io comincio a bandire il bando di concorso, che ha dei suoi tempi tecnici: la predisposizione del bando, la pubblicazione del bando, i tempi per la presentazione delle domande. E il Procuratore Argentino mi disse: "E' esattamente quello che è avvenuto". E io, in sede di discussione, dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare, dissi: "Se lei mi trova l'indizione del bando o gli atti propedeutici all'indizione del bando, io mi tolgo la toga e abbandono la difesa". Non è stato trovato nulla, non è mai stato bandito alcun bando per il rinnovo della nomina di Giorgio Assennato. Comunque concussione consumata.

Su determinazione degli atti. Questa è l'ipotesi del concorso. Io, mi dispiace, vorrei un attimo riflettere dogmaticamente sul capo d'imputazione. Se fosse possibile rivolgere qualche domanda a Lei, piuttosto che al Procuratore che è presente. So che non lo posso fare. Ma come avete immaginato il concorso di Vendola con Archinà Girolamo, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi? Avete immaginato che vi fosse un'ipotesi di concorso 110 sulla base dell'idea che Nichi Vendola sia stato determinato, tant'è che avete poi applicato non soltanto l'Articolo 110, ma anche l'Articolo 112, se il numero delle persone è cinque. E qui sono proprio cinque le persone: Vendola, Archinà, Riva, Capogrosso e Perli.

L'Articolo 115 del Codice Penale... Dottore, le ho messo la slide, ma non ne aveva ovviamente bisogno. Parla di accordo per commettere un reato e di istigazione. Il concorso morale, nell'Articolo 115 del Codice Penale, è costruito come una forma di istigazione. Che cos'è l'istigazione? È quando io mi avvicino dinanzi a un'altra persona e, convincendola... Si fa l'ipotesi del padre che convince il figlio di entrare in un sodalizio mafioso. Induco mio figlio... il figlio a decidere, sulla base però di una sorta di sollecitazione. Lui fa sua la mia volontà. Questa è l'istigazione.

Che cosa dice invece la Procura? A meno che non abbia utilizzato le parole a casaccio, tanto per dire: "Nichi Vendola determinato". Il concetto di determinazione nell'Articolo 115 non c'è. C'è nell'Articolo 111: "Determinazione al reato di una persona non imputabile"; e c'è nell'Articolo 112, fra le circostanze aggravanti: "Fra chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione e vigilanza, ha determinato a commettere il reato a persone ad esso soggetto".

Quindi lì la Procura è come se avesse immaginato l'idea che Nichi Vendola è o un imputabile o un minore, o comunque una persona incapace di provvedere a sé stesso, che ha deciso sulla base di una determinazione che proviene da Perli, da Archinà, da Fabio Riva, eccetera. Ha scelto cioè l'idea di determinazione, come se Nichi Vendola non avesse

avuto la possibilità di esercitare una sua volontà e la sua volontà fosse stata determinata da queste persone che ho citato.

Questa è l'idea dogmatica che la Procura della Repubblica ha trasfuso nel capo d'imputazione.

E poiché dobbiamo restare in udienza preliminare al capo d'imputazione, è come se la Procura avesse detto: "Nichi Vendola ha detto, ha fatto quello che ha fatto, perché determinato", essendo quasi una persona - diciamo così - incapace.

In che cosa consiste questa determinazione? Questo è il paradosso di questo processo. Io ho insistito, ho provato a insistere anche nelle memorie difensive. Chi avrebbe determinato Nichi Vendola?

Quindi la volontà di Nichi Vendola sarebbe stata plasmata dalla volontà di queste persone.

Nichi Vendola ha incontrato Capogrosso una sola volta nella sua vita, nella riunione del 15 luglio, alla presenza di tutte le altre persone.

Nichi Vendola ha incontrato Perli, credo, c'è l'Avvocato Perli - non so se c'è ancora, se è andato via - una o due volte nelle riunioni ministeriali e una sola volta in aeroporto (file audio, minuto 16 fino al minuto 16.35). Ha parlato con Archinà due sole volte nella sua vita. Due volte per telefono, un Sms di auguri, tre Sms di Archinà a contenuto istituzionale ai quali Nichi Vendola ha sempre risposto in maniera formale. Con Riva ha avuto solo incontri ministeriali.

Ho messo nella slide "Per la precisione", la slide che si intitola "Per la precisione", le volte in cui Nichi Vendola ha parlato con Girolamo Archinà. In mesi e mesi di intercettazioni, soltanto questi sono i colloqui che Archinà ha avuto con Giorgio Assennato.

Un'altra domanda riguarda il nesso teleologico. Giudice, Lei mi ha già risposto a seguito della memoria difensiva che io... Io sono veramente convinto che il nesso teleologico di cui all'Articolo 61, numero 2, del Codice Penale, non esista nel nostro Codice Penale, sia stato implicitamente abrogato dalla legge di riforma del 1974.

Lo scriveva Vassalli, Giuliano Vassalli, che era il padre della Riforma del 1974, che cioè l'introduzione del reato continuato, eterogeneo, ai sensi dell'Articolo 81 e capoverso, avesse determinato l'implicita caducazione, abrogazione dell'Articolo 61 numero 2. Nell'ultimo manuale del Professor Mantovani, curato anche dal Professor Flora, anche lì si ripete che l'Articolo 61, numero 2, non c'è più nel nostro Codice Penale. Però io so che la Cassazione la vede diversamente, so che anche Lei l'ha vista diversamente, e cioè il nesso teleologico, secondo questo punto di vista, che io continuo a considerare non conforme alla tenuta del Codice Penale, continua ad essere. Ed è una aggravante teleologica che viene utilizzata, mi consenta di dirlo, per spostare la competenza.

L'aggravante teleologica del 12... Articolo 61, recuperata nel 12 del Codice di Procedura Penale, serve semplicemente per quella ubiquità territoriale. Tutto quello di cui stiamo parlando,

riunione del 22, riunione del 15 luglio e l'eventuale ipotetico effetto intimidatorio, sono avvenuti a Bari. Eppure noi abbiamo celebrato l'intero processo a Taranto, in virtù di questa minuscola circostanza aggravante che poi è entrata... Anzi, in realtà avrebbe dovuto entrare, nel gioco di bilanciamento.

Aggiungo e ripeto, e finisco qui, che l'aggravante ha una natura soggettiva, cioè qualcuno avrebbe dovuto dimostrare che Nichi Vendola ha fatto teoricamente la concussione al fine di consentire il disastro ambientale, l'omicidio e il danneggiamento da parte degli altri. Non vi è, negli atti di Procura, uno straccio di prova che possa confermare che Nichi Vendola avesse agito al fine di. Nichi Vendola non sapeva neanche di questi processi. Le ricordo che l'ultima riunione concussoria sarebbe del 15 luglio; la prima volta in cui Nichi Vendola, anzi la Regione, ha avuto conoscenza di un processo penale che riguardava lo stabilimento Ilva, è del 16 luglio, in cui Archinà invia via mail la copia dell'incidente probatorio che, nel frattempo, è stato notificato ai vertici Ilva. La riunione è del 15 luglio, Nichi Vendola lo sa, semmai lo sa, il 16 luglio, e semmai significa... semmai capisce cosa significa incidente probatorio. Pace. Pace.

Terza domanda: qual è la concussione? Minaccia implicita della mancata riconferma dell'incarico ricoperto. Costringevano Assennato ad ammorbidire la posizione della (*parola incomprensibile*). Assennato, che pure era stato convocato... Io non so quante volte devo provare a dire che Assennato alla riunione del 15 luglio non era convocato. Non era una riunione a cui doveva partecipare Giorgio Assennato. Giudice, gliel'ho provato a dire in tutti i modi, Giorgio Assennato era lì per partecipare alla conferenza stampa, in cui dovevano essere annunciate la posizione delle tre centraline all'interno dello stabilimento Ilva. Aspetta nella sala di attesa, che è molto distante dalla presidenza, non è vicino alla presidenza. Si spazientisce. Io non so se le è capitato di sapere chi è Giorgio Assennato. Io... Giorgio Assennato è una persona, come dice Michele Laforgia, antropologicamente non concutibile, è una persona di un caratteraccio incredibile, litiga praticamente con tutti. A un certo punto si è infastidito e se ne è andato, perché non riusciva ancora a partecipare a quella conferenza stampa in cui avrebbero dovuto annunciare la posizione delle centraline, e che per il ritardo della riunione del 15, a cui lui non era stato invitato... A un certo punto se ne va. Se ne va, e poi non so se ritorna in qualche misura.

Vendola, alla presenza di più persone, avrebbe convocato Giorgio Assennato, facendolo rimanere nella sala di attesa e, in qualche misura... attraverso questo comportamento scortese e maleducato. Nichi Vendola è una persona... In tutti gli anni di frequentazione e di amicizia non ho mai registrato un comportamento scortese e maleducato in capo al Presidente Vendola. Ho provato in tutti i modi, non so se ci riuscirò, magari con la

presenza di Michele Laforgia ci riusciamo un po' di più, che quella a cui Giorgio Assennato doveva partecipare era la conferenza stampa e non la riunione e che... C'è un argomento dogmatico che ancora una volta la Procura... Se la minaccia è stata trasferita a Giorgio Assennato tramite Antonello Antonicelli, se Antonello Antonicelli è il vettore della concussione, ma perché non è andato sotto processo anche Antonello Antonicelli? Si chiama concorso di persone. Se io sono illatore di un atto concussorio, io, in qualche misura, devo andare sotto processo.

Per restare agli argomenti dogmatici e restare al metro della domanda, Lei potrà rinviare a giudizio Nichi Vendola se risolverà il problema del concorso come determinazione, se il problema del numero delle persone, se il problema dell'aggravante teleologica, se risolverà il problema del locus commissi delicti, se risolverà il problema del tempus commissi delicti, se risolverà il problema perché anche gli altri Assessori non sono andati sotto processo, se risolverà il problema perché Antonicelli non è andato sotto processo, se la concussione è per caso un reato permanente, è un reato di esecuzione frazionata, se è vero che Nichi Vendola voleva conculcare Giorgio Assennato, perché non lo ha sfiduciato, perché non lo ha licenziato? Lo poteva fare in qualsiasi momento. E se quella che gli viene contestata è davvero una concussione tentata.

Vado un po' più veloce, affidandomi sempre alle slides. Quale sarebbe la prova dell'atteggiamento illecito da parte di Nichi Vendola? La riunione del 22 luglio, quella in cui... Del 22 giugno, chiedo scusa. Quella in cui Assennato poi, parlando con Archinà, dice: "Sono incazzato, sono molto incazzato"; la riunione del 15 luglio, il riscontro del giornalista Di Tursi, l'atteggiamento morbido che avrebbe avuto Giorgio Assennato e il riscontro del fatto che, tant'è vero che Giorgio Assennato era ammorbidito, che la nota in cui evidenziava i comportamenti anomali di Ilva non l'avrebbe mandata alla Procura della Repubblica.

Domanda numero 4. Questa è la topografia della sala di attesa, questo è il Governo Regionale. La stanza di Nichi Vendola è quella più grande dove c'è scritto "Presidenza", a fianco c'è la Segreteria. Lei guardi quanto è distante la sala di attesa. Non poteva essere possibile che Giorgio Assennato rimanesse fuori. Era in una sala di attesa che è contigua alla zona dove si svolgono le conferenze stampe.

La Procura della Repubblica, e anche la sentenza di primo grado, ritengono che la fonte della responsabilità di Nichi Vendola siano le dichiarazioni da parte di Archinà.

La domanda numero 5, nella slide numero 5, è in qualche misura provocatoria. Le chiedo di contare, vedendo gli atti di indagine... Io le ho chiamate sfumature. Anche qui, la sentenza di primo grado non ha colto evidentemente una leggerezza semantica, perché non volevo dire, essendo Archinà una persona anziana, e ancora di più non lo dirò

adesso perché Girolamo Archinà non c'è più fra noi, che quelle di Girolamo Archinà erano delle sfumature. Avevo utilizzato una parola un po' più leggera, un po' più sfumata, per non dire che erano delle bugie, delle menzogne.

Guardi, io le ho contate, le ho messe in fila, sono tutti i numeri delle fonia in cui Girolamo Archinà, nell'interloquire con i suoi interlocutori al telefono, dice una serie di bugie. Guardi, arriva persino a dire "Ho incontrato Nichi Vendola", quando Nichi Vendola stava in Cina. Arriva a dire che "Sono andato in presidenza" quando era andato a San Giovanni a farsi una radiografia. Mente sistematicamente, o sfuma sistematicamente il suo racconto, perché cerca di fare bella figura con il padrone. Non so se c'è ancora l'Avvocato Perli. Se ne è andato. Io non so in che cosa l'Avvocato Perli avrebbe confermato l'atteggiamento vessatorio di Vendola: dove, quando e in quale circostanza?

Fonia 4885. Che cos'è questa fonia, Dottore? Il 15 luglio c'è la riunione in cui annunciano, concordano... È una riunione che è convocata da Nichi Vendola con Riva, perché stanno discutendo dei somministrati. Poi c'è la parte tecnica, Antonicelli e Nicastro che devono discutere le centraline. Dopo questa riunione del 15 luglio, tutti contenti devono andare in sala stampa e annunciare la possibilità che l'Ilva accetti e paghi la posizione di tre centraline per il cosiddetto monitoraggio in continuo. Questo è il contesto.

Arriva il 16 luglio la notifica dell'incidente probatorio. Nel RIT Riva, la fonia 4885, l'Avvocato Perli a Fabio Riva dice: "Non vorrei dare la corda a chi ti vuole impiccare". Riva risponde: "No, ma ti impiccano, ti impiccano. Non abbia dubbi, non abbia dubbi". Nel RIT del 23 luglio Fabio Riva si lamenta con Perli di essere stato snobbato da Vendola, e nel 24 luglio commentano un servizio del Tg3, dove dicono che Assennato è in mala fede, è una merda... Le chiedo scusa. Una serie di impropri. Nel commentare la costituzione di ARPA Puglia... Stiamo parlando nel periodo, Giudice, post concussione. Cioè dopo la concussione, che si sarebbe perfezionata nel suo atto finale il 15 luglio, discutendo del comportamento di Giorgio Assennato e dell'udienza TAR, dice: "Sono dei bastardi, si vede che Giorgio Assennato li ha istruiti bene". Questo è il contesto.

La Procura della Repubblica ha provato a sostenere che tanto è vero che Giorgio Assennato fosse stato concusso, che non ha mandato alla Procura della Repubblica la relazione.

In sede di interrogazione abbiamo provato in tutti i modi; in sede di 415 bis abbiamo chiesto di essere... Era, credo, il 23 dicembre. Ci siamo recati, il Presidente Vendola ed io, a rendere interrogatorio dinanzi alla Procura. C'erano tutti i Magistrati, tutti e quattro o cinque... Il Procuratore Capo, il Procuratore Aggiunto e tre Sostituti.

Rispetto a questa obiezione noi abbiamo cercato di evidenziare come, viceversa, Giorgio Assennato avesse inviato la nota della Procura. Il Procuratore Argentino mi chiese: "Ma lei da dove lo prende questo spunto? Come fa ad affermare quello che ha affermato?"

Gli abbiamo esibito la nota di Giorgio Assennato, inviata per conoscenza alla Procura, presente nel fascicolo del Pubblico Ministero. Non si erano avveduti di questa circostanza.

Ottava domanda. Me ne mancano solo due, Giudice. Assennato è stato davvero concusso da parte di Vendola?

Se Lei ritiene che si risponderà positivamente a questa idea, cioè all'idea che la concussione sia stata davvero consumata, Lei deve in qualche misura rispondere o chiarirmi... Diciamo così, è una domanda retorica. Non ha necessità di farlo, ma diciamo così. Mi piacerebbe che Lei mi aiutasse a comprendere come mai, parlando di Assennato, lo definiscono pazzo, in malafede, bastardi, merla... merda, pirla, scialacquatori. E sono tutti giudizi da parte del management di Riva, dell'Ilva, nei confronti di Giorgio Assennato.

Lei mi deve spiegare come mai ARPA nel 2010 e nel 2011 abbia fatto tutte le campagne che io le ho esibito nella slide.

Lei mi deve spiegare come mai Giorgio Assennato ha controllato i rischi industriali della Normativa Seveso, ha caratterizzato il luogo Taranto, ha proceduto a... Come mai ha chiesto... Giudice, sa quanti milioni di euro sono costati la copertura dei parchi minerari? Come mai la Regione e l'ARPA abbiano chiesto e ottenuto che l'AIA prevedesse la copertura dei parchi minerari? Come mai la Procura abbia... Persino la Procura, audizione... Gliel'ho esibito il testo originario. Audizione il 2012. Siamo nel 2012, dove il Procuratore Sebastio ha udito in Commissione Antimafia sul ciclo dei rifiuti... La Commissione Bicamerale che si occupa delle infiltrazioni relative al ciclo dei rifiuti. Rende merito ad ARPA e dice: "Se non ci fosse stata l'attività di ARPA e le numerose attività..." - commissione del 18 settembre del 2012 - "...non saremmo riusciti a fare...", quello che sono riusciti a fare.

Stiamo parlando di Giorgio Assennato, concusso evidentemente, ma capace di essere in qualche misura gratificato dalle parole.

Nona domanda, penultima domanda. Lei ritiene davvero che Nichi Vendola abbia seguito...

Qualcuno può ritenere e sostenere davvero che Nichi Vendola abbia ritenuto... ottenuto una politica morbida nei confronti di Ilva, abbia ritenuto dei benefici, abbia ritenuto dei finanziamenti? Abbia avuto un atteggiamento proprio... Abbia avuto anche soltanto... Nichi Vendola nel suo esame disse: "Io non accettavo neanche il panettone da parte del Gruppo Ilva, ho rifiutato sempre qualsiasi..." Noi, poi, in sede di discussione abbiamo anche esibito il numero... il nome dei politici che avevano i finanziamenti da parte dell'Ilva e non c'è Nichi Vendola, non c'è la coalizione di cui Nichi Vendola era Presidente.

Che cosa ha fatto Nichi Vendola? Invertendo una stagione politico amministrativa che proveniva

dalle precedenti gestioni, ha fatto per la Regione Puglia quello che nessuno ha fatto negli anni precedenti. Persino dopo l'ordinanza del TAR Lecce, che dà ragione all'Ilva piuttosto che al comportamento della Regione, Nichi Vendola si rende portatore, patrocinatore di una serie di iniziative. Glielie ho indicate tutte lì, le troverà tutte lì. Laddove il Decreto Legislativo 155 sposta il limite obiettivo, limite obiettivo, al 31/12, la Regione, in qualche misura, aggirando anche un possibile conflitto costituzionale... Perché Lei sa che questa materia non è di competenza della Regione. Da subito impone delle... chiede che siano imposte delle prescrizioni all'AIA, chiede la copertura dei parchi minerari, chiede wind days, istituisce una legge, la cosiddetta Valutazione del danno sanitario. Tutte situazioni, tutte novità legislative che non appartengono al passato e che inducono, in qualche misura, anche i Riva e il management dell'Ilva ad assumere nei confronti di Nichi Vendola un atteggiamento ostile.

Io le chiedo di spiegarmi come mai una persona che intende concutare l'Ilva si rende autore di tutta una serie di iniziative, a partire dalla legge che amplifica l'ARPA, la legge sul benzoapirene. Glielie ho scritte. L'istituzione del Registro Tumori, la Partita delle Bonifiche, tutta una serie di protocolli e di iniziative regionali che Nichi Vendola decide di avviare, compreso la creazione di un Centro di Salute Ambientale, compreso la valutazione storica, presa a modello delle altre regioni, della valutazione del danno sanitario.

La Valutazione del danno sanitario è un concetto fumoso che fu furbamente, astutamente introdotto dalla Regione Puglia e poi ripreso, credo, dalla Regione Lombardia. Cioè nell'AIA bisognava... Perché l'AIA fosse concessa all'Ilva, bisognava valutare anche il danno sanitario, cioè il danno alla salute, da cui poi la creazione del Registro Tumori.

Io sono qui adesso, per fortuna in compagnia, perché ne ho ricavato – diciamo così - una quasi mortificazione da... Io non riesco a capire come sia possibile, in tutti questi anni, che Nichi Vendola sia sotto processo - sono ormai quasi quindici anni - per una concussione che non c'è, per un evento che non c'è. Dinanzi alla Corte di Assise ha reso un esame libero, spontaneo, che è durato diverso tempo, ha risposto a tutte le domande e, quando speravamo che il controesame della Procura potesse in qualche misura evidenziare quello che noi avevamo cercato di evidenziare... Anche metterlo - perché no? - in contraddizione, in difficoltà in qualche misura. Alla precisa domanda del Presidente della Corte di Assise se avessero domande, la Procura ha risposto: "Nulla".

Noi rispondiamo di una immaginifica costruzione giuridica, una accusa indifferente a ciò che decine di testimoni hanno detto, costruita semplicemente sulle imputazioni di tutti coloro che hanno detto cose diverse da quello che la Procura si aspettava che dicessero, tutti sotto processo per favoreggiamento.

Testimoni, non imputati, testimoni autorevolissimi, dal Vicepresidente Angela Barbanente... Le dico un altro particolare, Dottore, sono veramente alla fine. La costituzione di Parte Civile della Regione contro Nichi Vendola fu disposta da Nichi Vendola, su un mio, peraltro, consiglio che sembrò bizzarro. Nichi Vendola era Presidente della Regione e convocò una delibera di Giunta, nella quale evidentemente si astenne, fu presieduta da Angela Barbanente, che era Vicepresidente della Regione Puglia, in cui la Regione Puglia decise di costituirsi Parte Civile contro il proprio Presidente di Regione, tanto era sicuro di essere estraneo ai fatti.

Tutti i testimoni che hanno escluso l'esistenza di un atto concussorio sono andati sotto processo per favoreggiamento.

L'ultima domanda e ho finito. Lei crede veramente che questo processo, nel caso in cui Lei disponga il rinvio a giudizio, avrà il tempo di celebrare l'innocenza o la colpevolezza di Nichi Vendola?

Lei crede davvero che il reato resista all'incidere del tempo, alla prescrizione? Che, secondo i miei calcoli, si matura a settembre 2026, ma forse anche prima.

Lei crede davvero che il nuovo, il secondo 415 bis... Anzi il primo 415 bis, l'ho detta male, abbia interrotto la prescrizione? Che non sia cioè l'interruzione della prescrizione legata... Lo so che nel provvedimento che ha fatto, in cui ha rigettato la questione di costituzionalità, ha esaminato in qualche misura, non in maniera diretta, il problema del nuovo 415 bis rispetto al precedente 415 bis. Ma le ricordo, ma Lei lo sa bene, che tant'è vero che questa seconda fase processuale, questo secondo tempo processuale è del tutto autonomo rispetto al primo, che Giorgio Assennato, che ha goduto della prescrizione in questo secondo tempo, nel primo tempo aveva rinunciato alla prescrizione. Quindi è come se quel primo tempo non fosse più valido. Se quel primo tempo non è più valido, il 415 bis di quel primo tempo è davvero valido ai fini dell'interruzione? Risponderà Lei, perché io sinceramente non lo so.

Lei crede davvero che la contestazione sia giusta, giusta nel senso di conforme al Diritto Penale?

E le chiedo anche, ma qui lo chiederei alla Procura della Repubblica, come mai... Guardi, Dottore, in questo processo, nella prima parte del processo, Nichi Vendola rispondeva di concussione. C'erano anche altri personaggi che rispondevano di concussione. Il Dottor Florido e il Dottor Conserva rispondevano di concussione. Il Dottor Florido rispondeva di due episodi di concussione: concussione ai danni di Romandini e concussione ai danni di Morrone, se vado a memoria. Per il primo tentativo di concussione ha avuto l'archiviazione della sentenza di primo grado; per il secondo episodio di concussione è stato archiviato, nel frattempo, per intervenuta prescrizione. Io non ho capito perché per Vendola non è valso lo stesso ragionamento. Perché lì si è

adottata una diversa qualificazione giuridica, l'unico che è rimasto con l'ipotesi della concussione consumata è Vendola.

Lei crede che davvero sia giusta questa discriminazione? Lei non crede cioè che Vendola abbia subito, in qualche misura, una discriminazione? Alla essere intendo, una sorta di pregiudizio, di precomprensione di sfavore. Perché altrimenti io non mi so spiegare. E del resto, se questo processo si chiama "Ambiente Svenduto", qualcuno deve rimanere per dimostrare che sia stato svenduto.

E poiché il priming affettivo... E ho quasi finito. Ho davvero finito. Non soltanto può legarsi alle precedenti discussioni, ai precedenti provvedimenti, ma può legarsi in qualche misura - perché Lei ce l'ha, lo sa - alla sentenza di primo grado, la sentenza di primo grado che ha accertato la responsabilità. Io le voglio dire, con pacatezza, che la sentenza di primo grado contiene una serie di errori storici, narrativi, dogmatici e persino matematici. Lasciamo perdere quelli grammaticali.

Alcune testimonianze, nella sentenza di condanna, sono citate in maniera errata, si attribuisce all'uno ciò che in realtà l'uno non ha mai detto, le date sono confuse, alcuni incontri sono posizionati in date e in momenti sbagliati. La sentenza di primo grado procede a ragionamenti psicoanalitici davvero bizzarri; c'è un passo della sentenza in cui dice che la prova della colpevolezza di Nichi Vendola deriva dal panegirico di Nichi Vendola, cioè come se Nichi Vendola avesse nella sua testimonianza... "Avete domande?" Nessuna. Eppure si dice che in quella testimonianza avrebbe confessato la commissione del fatto illecito. Da una sentenza che arriva a dire che le numerosissime... Io credo che siano quasi cento le bugie, le fomie che contengono bugie di Girolamo Archinà. Passano in secondo piano, resta la sua credibilità, perché aveva rapporti con... Audite, audite, spero di non essere blasfemo. Malgrado le cento bugie, Archinà è credibile perché aveva rapporti con il clero. La sentenza di primo grado equipara la minaccia velata, implicita, la minaccia esplicita, e cita erroneamente una sentenza della Cassazione, ignora la lunga stagione e si commenta da sé per l'errore matematico.

Dottore io le chiedo di guardare soltanto l'ultima slide, l'ultimissima se è possibile. Ce l'ha, Dottore?

GIUDICE F. VALENTE – Certo.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Non se ne dispiaccia, ma ci tengo. Questa è la sentenza.

GIUDICE F. VALENTE – Assolutamente no.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – È la statuizione di condanna di Nichi Vendola. Vendola Nicola è condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, derivanti dalla pena

base di quattro anni per la commissione del reato di cui al capo CC) della rubrica, aumentata di un anno per via delle aggravanti ad egli - lasciamo perdere - attribuite. Pubblico Ministero, Lei non l'avrebbe mai scritto probabilmente così. E in questo modo eguagliano, guarda caso, la richiesta del Pubblico Ministero di cinque anni. E diminuita di un terzo, ai sensi dell'Articolo 62 bis del Codice Penale, oltre che a titolo di sanzioni e accessorie.

Dottoressa, posso chiedere a Lei? Non voglio essere irriverente nei confronti del Dottor Valente. Quattro anni di reclusione, più un anno di reclusione, fa cinque; cinque anni, diminuito di un terzo, Dottore... Sessanta mesi, diminuito di un terzo, cioè di venti mesi, quanto fa in matematica? Fa tre anni e quattro mesi. Nichi Vendola è stato condannato a tre anni e sei mesi. Non si salva neanche la matematica dalla sentenza di primo grado. E poi, e lo dico al Dottor Valente, noterà come, per quanto riguarda Nichi Vendola, non soltanto la bizzarria matematica, ma si è immaginato che al fatto base, punito con quattro anni, si applicasse l'aumento di pena, legato a quelle circostanze, e poi si applica la diminuzione di pena.

Il Diritto Penale, in qualche misura, che conosce, viceversa, il bilanciamento delle circostanze, si ribella a questa bizzarria. E continuiamo a chiamarla bizzarria dogmatica, a cui si aggiunge soltanto, ma probabilmente hanno fatto velocemente i calcoli, una bizzarria di carattere matematico.

Io le chiedo scusa se mi sono trattenuto più di mezz'ora. Credo che le motivazioni dogmatiche perché noi si sia sotto processo siano tutte radicalmente insostenibili. Credo che nessuna, diciamo così... nessuna Corte di grado, di un eventuale rinvio a giudizio, possa riconoscere, nel tempo lungo che verrà, la responsabilità di Nichi Vendola, e quindi le chiedo un provvedimento di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Valuterà Lei poi se per le argomentazioni che timidamente le ho sottoposto, il reato, viceversa, non sia già prescritto per intervenuta prescrizione. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Così verbalizzato. A questo punto, come da calendario, andiamo al 18 novembre per le discussioni degli Avvocati Albanese, Murro, Ippedico. 18 prossimo, quindi tra quattro giorni.

AVVOCATO C. URSO - Chiedo scusa, la riserva sull'acquisizione del fascicolo che fu fatta alla scorsa udienza?

GIUDICE F. VALENTE - Valutiamo alla successiva.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Dottore, giusto per comprendere il calendario, poi è prevista un'udienza per le repliche?

GIUDICE F. VALENTE - Sì, ma ovviamente, allo stato, io non so in quale Tribunale presterò

servizio dopo l'udienza del 24. Quindi, fino a che non si scioglie questo nodo, non posso andare oltre col calendario. Resta fermo fino al 24, poi a quel momento dovrò per forza saperlo.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Ho capito. Ma il 24 ci sarà anche il provvedimento, la decisione?

GIUDICE F. VALENTE - No, il 24 è l'ultima udienza di discussione, dovrebbero discutere i Professori Dinacci e Loreto. Chiaramente, vista la mole del processo, è impensabile che si proceda a repliche...

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO – Certo.

GIUDICE F. VALENTE - ...eventuali contro repliche e Camera di Consiglio in quella stessa data. Va al di fuori delle mie capacità, chiaramente. Comunque, logicamente, poi nel contraddittorio si stabilirà anche. Anche, ripeto, come ho già accennato, eventuale udienza di discussione integrativa, perché comunque delle prove ulteriori sono state acquisite.

AVVOCATO V.B. MUSCATIELLO - Acquisite. Sì, il fascicolo.

GIUDICE F. VALENTE – Come sapete tutti. Quindi è logico, è giusto che il contraddittorio di chi ha discusso anteriormente a questa acquisizione venga integrato. Sarebbero prove essenzialmente a sorpresa e non sarebbe corretto, prima ancora che rituale. Quindi resta fermo il 18.

